

CONTRIBUTO UNIFICATO
nel processo civile
normativa, direttive ministeriali e...altro

a cura
Dottor Caglioti Gaetano Walter
Dirigente Ministero della Giustizia

INDICE

INTRODUZIONE

- ✓ Il contributo Unificato pag 6

Capitolo I

- ✓ Ambito procedurale e temporale di applicazione del contributo unificato pag 10
- ✓ Natura giuridica del Contributo Unificato pag 12
- ✓ Criteri determinazione contributo unificato pag 13
- ✓ Soggetto tenuto al pagamento pag 16

Capitolo II

- ✓ Distinzione del contributo unificato nella disposizione normativa ex art. 14 pag 18
- ✓ Il contributo unificato nelle ipotesi ex art. 14 comma 3 ;
 - 1. *l'intervento di terzo* pag 19
 - 2. *opposizione a decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale* pag 21
 - 3. *chiamata in causa del terzo* pag 24
 - 4. *contestualità di domande* pag 25
- ✓ Ipotesi particolari non rientranti nell' articolo 14 comma 3 pag 26
 - 1. *lite temeraria* pag 26
 - 2. *formule di rito* pag 27

Capitolo III

- ✓ Esenzione dal pagamento pag 30
- ✓ Prenotazione a debito del contributo unificato pag 32
- ✓ Contributo unificato e rapporti imposta di registro, l'anticipazione forfettaria dei privati all'erario nel processo civile (art 30 DPR 115/02), i diritti di copia e di certificazione. pag 34

Capitolo IV

- ✓ Contributo unificato nel diritto del lavoro, previdenziale e assistenziale pag 38
 - 1. *determinazione del contributo* pag 39
 - 2. *applicabilità della materia alle persone giuridiche* pag 40

Capitolo V

- ✓ Contributo unificato nei procedimenti, in materia di sanzioni amministrative, di opposizione alle cartelle esattoriali, alle sanzioni accessorie, ai provvedimenti di fermo amministrativo e alle procedure di appello ex art 26 legge 40/06 pag 43
 - ✓ opposizioni cartelle esattoriali pag 44
 - ✓ opposizioni sanzioni accessorie pag 45
 - ✓ appello avverso le sentenze del giudice di pace in materia di sanzioni amministrative ex articolo 26 l. 40/06 pag 46
 - ✓ opposizioni a fermo amministrativo pag 47
 - ✓ opposizione alle cartelle esattoriali in materia di previdenza e lavoro-regime fiscale e impresa individuale pag 47

Capitolo VI

- ✓ Contributo unificato e procedure europee pag 52
 - ingiunzione di pagamento europeo e relativa opposizione Regolamento CE 1896/2006 pag 52
 - prove in materia civile e commerciale Regolamento CE 1206/2001 pag 54
 - controversie Europee di modesta entità regolamento CE 861/2007 pag 55

Capitolo VII

- ✓ Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento pag 57
- ✓ Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato pag 59
- ✓ Invito al pagamento
 - 1. Uffici non in convenzione pag 61
 - 2. uffici convenzionati Equitalia Giustizia pag 62
- ✓ Determinazione delle modalità di pagamento pag 63
- ✓ Modalità di pagamento pag 63
- ✓ Ricevuta di versamento pag 63
- ✓ Processo telematico -annullamento delle marche da bollo utilizzate dalla parte che instaura un procedimento per l'assolvimento del Contributo Unificato. Circolare DAG. 28/10/2014.0144442.U pag 64
- ✓ Ufficio competente alla riscossione del contributo unificato pag 65
- ✓ Rimborso del contributo unificato pag 66

Capitolo VIII

✓ determinazione del contributo in mancanza di direttive ministeriali come da direttive interne dello scrivente dirigente e altro:

1. iscrizioni delle opposizioni ai pignoramenti presso terzi ex articolo 72-bis DPR 602/1975, ed eventuali reclami pag 68
2. opposizioni ai decreti che rendono esecutivo lo stato passivo fallimentare pag 68
3. articolo 7 R.D.L. n 436/1927 ricorsi per sequestro di autoveicoli pag 69
4. procedure promosse dall'istituto autonomo case popolari pag 69
5. sovraffollamento carcerario: rimedi risarcitori in favore di detenuti e internati aspetti fiscali pag 70
6. Procedimenti in materia di trascrizione e/o iscrizione ipoteca ex art. 2674-bis codice civile pag 74

APPENDICE

✓ TABELLA DELLE ESENZIONI

Per disposizioni normative ed indirizzi ministeriali pag 77

✓ Il contributo unificato alla luce delle direttive ministeriali

- Disposizioni ministeriali casi in cui è dovuto il contributo unificato pag 80
- Disposizioni ministeriali casi in cui non è dovuto il contributo unificato pag 83
- Disposizioni ministeriali casi di riduzione del contributo unificato pag 86
- Disposizioni ministeriali contributo unificato giudizio con Concessionario pag 87

▪ CONTRIBUTO TABELLA SCAGLIONI PER VALORE pag 89

▪ TABELLA PER GRADI GIUDIZIO, POSIZIONI PROCESSUALI E VARIE pag 91

▪ TABELLE PER PROCEDURE pag 93

INTRODUZIONE

✓ il contributo Unificato

DPR 30 maggio 2002 n 115 Art. 9 contributo unificato

1. “ è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo per ciascun grado del giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, secondo gli importi previsti dall’art. 13 e salvo le esenzioni previste dall’art. 10.”

1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima Dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1.”;

L’articolo in esame prevede il contributo unificato di iscrizione a ruolo per tutti i gradi di giudizio, nel processo civile, tributario e amministrativo, per come già disposto dall’art. 9, comma 2, legge n. 488 del 21 dicembre 1999 e per come, negli anni, modificato, specie nella parte relativa agli importi,¹ e fra abrogazioni, modifiche, cancellature poco o nulla si è salvato dall’originaria formulazione dell’art. 9 legge 488/99 e allegata tabella.

A far data del 1° marzo 2002 la tradizionale imposta di bollo sugli atti di parte nel processo e quella dei depositi giudiziari vengono sostituiti dal nuovo contributo unico.

Si ha, rispetto ai diritti di iscrizione e cancelleria del passato² un nuovo tipo di pagamento, all’atto dell’iscrizione della causa, di importo determinato per scaglioni, svincolato nella sua determinazione dall’Ufficio giudiziario innanzi al quale si iscrive la causa³

¹ legge n. 342/2000, decreto legge 11 marzo 2002 n 28 convertito con legge 11 maggio 2002 n 91, legge n 311 del 29 dicembre 2004 (finanziaria anno 2005), legge 23 dicembre 2009 n. 191 (legge finanziaria 2010), decreto legge n 98 del 6 luglio 2011, convertito con legge 111/2011, *che non si è limitato ad aumentare alcuni degli importi previsti dall’ articolo 13 T.U. spese di giustizia ma ha abrogato alcune esenzioni di cui all’articolo 10, prevedendo ad esempio il pagamento del contributo in materia di separazione tra i coniugi e, con i limiti reddituali, il pagamento del contributo unificato nel processo di lavoro, assistenza e previdenza,*, legge 12 novembre 2011 n 183 (c. detta legge di stabilità 2012) *contributo unificato aumentato della metà, nei casi di impugnazione (appelli, reclami) addirittura il raddoppio del contributo unificato per il ricorso in Cassazione, e il pagamento di un contributo integrativo o autonomo in base alla posizione processuale, nei casi di domanda riconvenzionale, chiamata in causa e intervento autonomo.*, art 53 decreto legge 90/2014 convertito con legge n 114 dell’11 agosto 2014, decreto legge 92/2014 per risarcimento da sovraffollamento carceri ,decreto legge 132/2014 per istanza ex art 492-bis

² Tabella allegata A articoli 1 e 2 legge 597/1959 e succ. modifiche ed integrazioni

³ nella vecchia iscrizione a ruolo gli importi variavano per Ufficio giudicante ad esempio per iscrivere una causa di cognizione ordinaria avanti al giudice di pace si pagavano 90.000 lire di imposta di bollo e 21.000 diritti al Tribunale gli importi erano di 105.000 lire di imposta di bollo e 21.000 di diritti) e unico al contrario della tassa di iscrizione in misura forfettaria che vedeva una parte riferibile alle imposte di bollo e l’altra ai diritti di cancelleria.

Anche se la lettura dell'articolo 13 DPR 115/02 non risulta poi così "ferrea" dandoci la possibilità di poter distinguere il contributo unificato in :

- relazione allo scaglione di valore :
 - a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
 - b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898,»;
 - c) euro 237 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
 - d) euro 518 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 è per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
- fisso per materia :
 - a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile (*SEPARAZIONE CONSENSUALE*), e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (*DOMANDA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO*);
 - b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i **processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile (SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI E PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO), e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, (DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO)**;
 - c) euro 237 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i **processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace**;
 - d) euro 518 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i **processi civili e amministrativi di valore indeterminabile**;

1-quinquies. Per il procedimento introdotto con l'istanza di cui all'articolo 492-bis, (**istanza per ricerca telematica dei beni da sottoporre a pignoramento**) primo comma, del codice di procedura civile il contributo dovuto è pari ad euro 43 e non si applica l'articolo 30

2. **Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 278. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 43. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 168.**

5. **Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 851.**
- ridotto o aumentato :
 - 1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione;
 - 1-ter per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2003 n. 168 e successive modificazioni il contributo unificato di cui al comma 1 è raddoppiato. Si applica il comma 1 bis
 - 3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile (procedimento di ingiunzione, procedimento per convalida di sfratto, procedimenti cautelari, sequestro, denuncia nuova opera e danno temuto, procedimenti di istruzione preventiva, provvedimenti di urgenza, procedimento sommario di cognizione, procedimenti possessori), compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro e concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto disposto dall'articolo 9 comma 1.bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data

di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.

- in relazione al giudicante :

Oltre alle differenze per giurisdizione (ORDINARIA, AMMINISTRATIVA, CONTABILE)

Art 13 tu spese di giustizia

1-bis. Il contributo di cui al comma 1 e' aumentato della meta per i giudizi di impugnazione ed e' raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione;

1-ter per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2003 n 168 e successive modificazioni il contributo unificato di cui al comma 1 è raddoppiato. Si applica il comma 1 bis

2-bis. Fuori dai casi previsti dall'articolo 10, comma 6 bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari;

Ai sensi della legge n. 69/2009 il Giudice di pace diventa il giudice naturale "per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali", senza alcun limite di valore.

- a finalità attecnicamente sanzionatorie:⁴

1- quater quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso

3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato e' aumentato della meta' ;

6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g per i .(**punto 6 per come modificato dalla legge 17 agosto 2005 n 168**)

⁴ Il ministero della giustizia riconosce natura sanzionatoria all'ipotesi in cui manchi la dichiarazione di valore DAG 14/07/2005.001543 mentre ne esclude tale natura nei casi di cui all'articolo 13 , 1 quater (rigetto o inammissibilità dell'impugnazione) DAG.08/07/2015.0100201.U

Capitolo I

✓ Ambito procedurale e temporale di applicazione del contributo unificato

L'ambito generale entro cui opera il contributo unificato è quello del procedimento giurisdizionale.

Tale assunto⁵ è confermato dal combinato disposto dell'articolo 9 del Dpr 115/02 (Testo unico in materia di spese di giustizia) secondo il quale «è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale, e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, (...) salvo le esenzioni previste dall'articolo 10» e dell'articolo 3, comma 1, lettera o) del medesimo testo normativo secondo il quale «processo è qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale».

*Il legislatore, pertanto, non facendo distinzione tra i termini "procedimento" e "processo" ha inteso subordinare tutti gli atti e i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionale al pagamento del contributo unificato.*⁶

Per indirizzo ministeriale⁷ *"il contributo unificato viene assolto dalla parte che si costituisce in giudizio per l'avvio e l'espletamento di un procedimento giurisdizionale che implica l'attività del giudice e del cancelliere, .."*

Una, immotivata⁸, eccezione a tale regola è dato dal contributo unificato nel processo per consegna e rilascio di cui agli artt. 605 e seguenti del cpc.

Infatti per indirizzo ministeriale⁹ *".....solitamente la procedura si esaurisca con l'intervento dell'ufficiale giudiziario e con la redazione del relativo verbale. In mancanza di una espressa previsione normativa che indichi la parte tenuta al pagamento del contributo unificato nelle procedure esecutive di consegna e rilascio, considerato che, a parere di questa Direzione Generale, il legislatore ha previsto il pagamento del contributo indipendentemente dall'esercizio di una funzione giurisdizionale da parte del giudice dell'esecuzione, si può ritenere che la cancelleria, ricevuto il verbale redatto dall'ufficiale giudiziario, formi il fascicolo ed iscriva a ruolo la procedura. A partire da questo momento, tenuto conto, peraltro, dalla prassi in uso presso parte degli uffici giudiziari, la cancelleria potrà richiedere il pagamento volontario del contributo nei confronti di chi ha dato inizio alla procedura per consegna o rilascio."*

Esclusi dal pagamento del contributo unificato tutte le procedure con natura non giurisdizionale *" con esclusione di tutti quegli affari che anche se espletati davanti ad un ufficio giudiziario non sono correlati ad alcun procedimento e sono destinati a realizzare esigenze e finalità estranee all'attività processuale."*¹⁰

⁵ Circolare del 18 marzo 2003

⁶ Vedi nota 8

⁷ circolare Prot. N. 6/1517/035/2011/CA del 19 settembre 2011

⁸ Dalla relazione illustrativa del testo unico spese di giustizia *"è prevista l'esenzione per i procedimenti esecutivi di rilascio e consegna (art. 605 e ss. c.p.c.), poiché nel corso degli stessi l'intervento del giudice è solo eventuale"*

⁹ DAG.14/05/2012.0065934.U

¹⁰ Vedi nota 5

Vengono, quindi, sottratti alla disciplina del contributo unificato tutti quei procedimenti che, se pur di competenza del magistrato, rivestono natura non giurisdizionale, natura amministrativa, o quando l'atto è finalizzato alla prosecuzione del giudizio innanzi allo stesso magistrato, o quando si richiede ulteriore copia esecutiva di un provvedimento che ha già scontato il contributo unificato. es. correzione errore materiale,¹¹ rilascio seconda copia in formula esecutiva¹², iscrizione dei giornali e dei periodici nel c.d. registro stampa¹³, cancellazioni dal registro delle imprese¹⁴

Ai procedimenti non giurisdizionali (es. atti di notorietà, dichiarazione sostitutiva, trascrizione con riserva di proprietà, pubblicità dei testamenti, iscrizione all' albo consulenti ecc.) non si possono applicare i diritti di cancelleria previsti dalla vecchia normativa per i procedimenti giurisdizionali, in questi casi, ove prevista, sarà dovuta l'imposta di bollo¹⁵

Importante, inoltre, l'ambito temporale nel quale opera il contributo unificato *“Attesa la formulazione della normativa secondo cui non si applicano le imposte di bollo, i diritti di cancelleria, i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario, e agli atti comunque antecedenti, necessari e funzionali dei procedimenti giurisdizionali deve ritenersi che l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo è indipendente dal risultato della richiesta di pignoramento o di sfratto. In tali ipotesi gli ufficiali giudiziari dovranno, quindi, redigere i relativi verbali in carta semplice”*¹⁶

Si precisa, inoltre che il contributo si paga per ciascun grado di giudizio, conseguentemente non dovrà essere pagato un nuovo tributo in tutte quelle ipotesi di riattivazione del processo che tuttavia non comportano il suo passaggio ad un grado diverso dal primo, così ad esempio nell'ipotesi di prosecuzione di un processo sospeso o interrotto o cancellato dal ruolo.¹⁷

Non dovuto il contributo anche nei c.d. procedimenti degiurisdizionalizzati ed in particolare nella negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale, della cessazione degli effetti civili o di scioglimento di matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione e divorzio¹⁸:

1) NON è dovuto il pagamento del contributo unificato relativo al rilascio dell'autorizzazione o del nulla osta da parte del Procuratore della Repubblica

2) NON è dovuto il pagamento del contributo unificato nella fase in cui si proceda innanzi al Presidente del tribunale

¹¹ Circolare del 3 maggio 2003

¹² DAG 08/03/2007.0036750.u e DAG 28/09/.0122612.U

¹³ Circolare prot.1/13395/44/NV/U(03) del 22/3/2003

¹⁴ Nota del 16 giugno 2011

¹⁵ circolare 13 maggio 2002 n1465/02/4 5, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia

¹⁶ Vedi circolare nota n 5

¹⁷ Vedi nota 4

¹⁸ Circolare ministeriale DAG 29/7/2015.111198.U

✓ Natura giuridica del Contributo Unificato

SENTENZA N. 73 ANNO 2005 CORTE COSTITUZIONALE:

La natura di “entrata tributaria erariale” del predetto contributo unificato si desume infatti, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che lo disciplina:

a) dalla circostanza che esso è stato istituito in forza di legge a fini di semplificazione e in sostituzione di tributi erariali gravanti anch’essi su procedimenti giurisdizionali, quali l’imposta di bollo e la tassa di iscrizione a ruolo, oltre che dei diritti di cancelleria e di chiamata di causa dell’ufficiale giudiziario (art. 9, commi 1 e 2, della legge n. 488 del 1999);

b) dalla conseguente applicazione al contributo unificato delle stesse esenzioni previste dalla precedente legislazione per i tributi sostituiti e per l’imposta di registro sui medesimi procedimenti giurisdizionali (comma 8 dello stesso art. 9);

c) dalla sua espressa configurazione quale prelievo coattivo volto al finanziamento delle «spese degli atti giudiziari» (rubrica del citato art. 9);

d) dal fatto, infine, che esso, ancorché connesso alla fruizione del servizio giudiziario, è commisurato forfetariamente al valore dei processi (comma 2 dell’art. 9 e tabella 1 allegata alla legge) e non al costo del servizio reso od al valore della prestazione erogata.

Il contributo ha, pertanto, le caratteristiche essenziali del tributo e cioè la doverosità della prestazione e il collegamento di questa ad una pubblica spesa, quale è quella per il servizio giudiziario (analogamente si sono espresse, quanto alle caratteristiche dei tributi, le sentenze n. 26 del 1982, n. 63 del 1990, n. 2 del 1995, n. 11 del 1995 e n. 37 del 1997), con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante.

Anche per la Corte di Cassazione – sentenza 17 aprile 2012, n. 5994 e non poteva essere altrimenti “ *il contributo unificato in oggetto ha natura di entrata tributaria* “¹⁹

¹⁹ anche Cass., ss.uu., 3007/08 e 3008/08).

✓ Criteri determinazione contributo unificato

Il contributo unificato non è finalizzato a soddisfare le spese di iscrizione in un registro bensì quelle complessive del procedimento²⁰

Ai sensi dell' art. 14 punto 2 DPR 115/02 *“Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile senza tenere conto degli interessi.....”*

Ai sensi dell'articolo 10 codice di procedura civile *“Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti. A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro a medesima persona si sommano tra loro e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale.*

Ai sensi dell'articolo 14 codice di procedura civile *“ Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presuppone di competenza del giudice adito.*

Ai sensi dell'articolo 14 2 comma DPR 115/02 *“l valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile senza tenere conto degli interessi deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito”*

Dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia *“ articolo 14 (obbligo di pagamento) individua la parte obbligata al pagamento del contributo unificato e rimette alla parte la determinazione del valore dei procedimenti, ai sensi del codice di procedura civile, valore che rileva per l'importo dovuto”*

In relazione *“alla dichiarazione di valore della causa resa successivamente al deposito dell'atto introduttivo del giudizio In merito, si osserva che l'art. 14, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia D.P.R. 30 giugno 2002, n. 115) prevede che «il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito» .*

*In mancanza di tale dichiarazione il processo «si presume» di valore superiore ad euro 516.457,00 e, dunque, soggetto al pagamento del contributo unificato nella misura massima, pari ad euro 930,00 (ora **1.686 Euro**) art. 13, sesto comma, del testo unico).* ndr: VEDASI anche **circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/4)**²¹

²⁰ circ prot 1/6026/U/44 del 20 maggio 2005

²¹ Circolare 29 settembre 2003, n. 1/12244/15/44 dei, Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff.

Per indirizzo ministeriale ²²“la disposizione prevista dall’art 13, comma 1, DPR 115/02 ha natura certamente sanzionatoria di conseguenza la medesima deve essere applicata nella misura prevista dalla legge (lettera g) per tutte le cause in cui manchi la dichiarazione di valore di cui all’articolo 14 indipendentemente dal valore e dalla autorità giudiziaria competente nella specie”

Deve ritenersi che, “ seppure l’art. 14 del testo unico faccia espresso riferimento alla «dichiarazione resa nelle conclusioni dell’atto introduttivo», possa considerarsi valida la dichiarazione di valore del procedimento resa al di fuori dell’atto introduttivo, purché la medesima sia antecedente all’iscrizione a ruolo della causa e sia sottoscritta dal difensore.

Ciò, in considerazione del fatto che, come si evince anche dalla relazione all’art. 13 del testo unico – che determina gli importi del contributo unificato – la ratio della norma è quella di determinare «la misura del contributo unificato in relazione al valore dei processi»;

Conseguentemente “sembra evidente che l’effetto sanzionatorio della presunzione di valore di cui all’art. 13, sesto comma, del testo unico si riferisca soltanto alle ipotesi in cui non venga presentata, sia pure successivamente all’atto introduttivo, alcuna dichiarazione sul valore della causa.

Diversamente, la precisazione sul valore della causa formulata successivamente all’atto introduttivo, purché sottoscritta dal difensore e presentata al momento dell’iscrizione a ruolo, deve considerarsi come una formale integrazione dell’atto introduttivo del giudizio e, come tale, validamente preordinata ad individuare lo scaglione di valore del processo al fine di determinare l’importo del contributo unificato da versare.

La predetta dichiarazione deve, ovviamente, essere inserita nel fascicolo d’ufficio (art. 168 c.p.c.).” ²³

Dovuto un unico contributo unificato quando si pongono più domande tra quelle previste dall’articolo 14 comma 3 TU spese di giustizia ²⁴

Nelle ipotesi di pluralità di più ricorrenti nei confronti della stessa o stesse persona/e, litis consorzio facoltativo ex art 103 codice procedura civile ²⁵ - “nel caso di pluralità di ricorrenti avverso lo stesso debitore resistente per ognuno dei ricorrenti dovrà essere valutato il reddito al fine di stabilire se la parte è esente o meno dal pagamento del contributo unificato.. tale pagamento costituisce una obbligazione personale della parte non potendosi dubitare della natura tributaria di tale obbligazione..ai fini specifici del contributo unificato sembrerebbe preferibile quantificare tutte le domande non esenti dal pagamento e non tutte le domande proposte.....restando fermo il principio per cui la parte non esente non può essere tenuta al pagamento di un contributo unificato

²² DAG 14/07/2005.001543

²³ Circolare del 29 settembre 2002 prot. 1/12244/15/44

²⁴ circolare ministeriale DAG 14/05/2012.0065934.U

²⁵ nota ministero giustizia n 17072 del 30 gennaio 2015

maggiore per effetto dell'aumento del valore della domanda complessiva, determinato dalla partecipazione al giudizio di altra parte esente per limiti di reddito..tra l'altro il caso prospettato rientra nelle ipotesi di litisconsorzio facoltativo (art 108 cpc) e quindi non risulta applicabile il principio del cumulo delle domande ma deve farsi riferimento al valore di ogni singola domanda”

Da ricordare infine che “ *Il contributo unificato non è finalizzato a soddisfare le spese di iscrizione in un registro bensì quelle complessive del procedimento* “²⁶

Quindi la determinazione dell'importo non la si ha riguardo alla “natura” del registro in cui si iscrive ma secondo i principi generali di cui all'articolo 13 DPR 115/2002 ..

²⁶ circ prot 1/6026/U/44 del 20 maggio 2005

✓ Soggetto tenuto al pagamento

Ai sensi dell'art. 14, 1 comma, DPR 115/02 “ *la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato* “ e, ai sensi del comma 1- bis “*la parte che fa istanza a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile e' tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato* “

Dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia “ *l'articolo 14 (obbligo di pagamento) individua la parte obbligata al pagamento del contributo unificato* ”

Per indirizzo ministeriale ²⁷ “*il contributo unificato viene assolto dalla parte che si costituisce in giudizio per l'avvio e l'espletamento di un procedimento giurisdizionale che implica l'attività del giudice e del cancelliere, ..*”

Il testo unico spese di giustizia nell'ambito dei soggetti tenuti al pagamento del contributo unificato prescinde dalla posizione processuale degli stessi.

Per lo stesso Ministero della Giustizia²⁸ in materia di spese di giustizia si prescinde dal concetto di attore e/o convenuto, infatti “*il contributo unificato viene assolto dalla parte che si costituisce in giudizio per l'avvio e l'espletamento di un procedimento giurisdizionale*”

²⁷ Circolare Prot. N. 6/1517/035/2011/CA del 19 settembre 2011

²⁸ Circolare ministeriale n 6/1517/035/20011/CA del 19 settembre 2011

Capitolo II

✓ distinzione del contributo unificato nella disposizione normativa ex art. 14

Ai sensi dell'articolo 14. (L) (Obbligo di pagamento)

1. *La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.*

2.....omississ....

3. *La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.....*

3 bis ..omississ

3 ter ..omississ

Prima della riforma operata all'articolo 14 comma 3 il contributo unificato trovava una distinzione in : a) contributo unificato dovuto all'atto dell'instaurazione del procedimento, e b) contributo unificato integrativo dovuto ogni qualvolta le parti modificavano il valore originario della domanda.

Con la riforma operata all'articolo 14 ²⁹ attualmente il contributo unificato trova una sua distinzione in;

a) contributo unificato dovuto all'atto dell'instaurazione del procedimento (articolo 14 comma 1)

b) contributo unificato integrativo di cui all'articolo 14 comma 3 prima parte, che si ha ogni qualvolta chi instaura il giudizio con chiamata di terzo e/o domanda riconvenzionale modifica, in aumento, la domanda principale

c) contributo unificato autonomo di cui all'articolo 14 comma 3 seconda parte *“Con la nuova dizione del terzo comma dell'art. 14 del testo unico sulle spese di giustizia, il legislatore ha previsto l'introduzione di un autonomo contributo unificato a carico della parte, diversa da quella che si è costituita per prima, la quale modifica la domanda proposta da controparte, oppure propone domanda riconvenzionale, o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo. Il versamento di tale importo prescinde dal mutamento di valore e si incardina esclusivamente sull'esistenza di un ampliamento della domanda rispetto a quella originaria o, piuttosto, sulla necessità di estendere il numero dei contraddittori.”*³⁰

²⁹ DPR 30 maggio 2002 n 115

³⁰ circolare Ministero della Giustizia DAG 14/05/2012.0065934.U

✓ il contributo unificato nelle ipotesi ex art. 14 comma 3

✓ L'intervento di terzo

Come visto la normativa del 2011, legge 183, introduce un ulteriore ed autonomo contributo unificato che sorge al determinarsi delle situazioni previste dalla richiamata normativa, svincolato dalla eventuale modifica del valore che l'intervento produce nella domanda principale.

Alle prime difficoltà interpretative il Ministero della Giustizia aveva dato risposta anche se in maniera non certamente esaustiva.³¹

E, anche se con una chiara “forzatura interpretativa”³² della norma in relazione al quantum da pagare stabilito nell'importo fisso, era stata data soluzione ad esempio alle problematiche sorte in materia di intervento nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari.³³ stabilendosi, accogliendo le tesi dei tanti, compreso di chi scrive, che “*il creditore che interviene in una procedura esecutiva sia tenuto al versamento del contributo unificato solo quando proponga istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati,*

Le divergenze interpretative, tra i vari uffici giudiziari, sull'esatta portata della norma nell'ambito dell'intervento nel processo di cognizione sulla, falsa a mio parere³⁴, problematica scaturente dalla reale ed effettiva portata della dizione della norma che subordina l'obbligo del pagamento del nuovo contributo unificato al caso di intervento “autonomo” risultano superate dalla circolare ministeriale DAG 05/02/2015.0020600.U.

Ricordiamo che il codice di rito in materia di intervento³⁵ non contempla specificatamente l'istituto del c.d. intervento autonomo.

L'unica distinzione rinvenibile è quella, tra l'altro sopra richiamata, relativa all'intervento volontario (art 105 codice di procedura civile), su istanza di parte (art. 106 codice di procedura civile) e per ordine del giudice (art. 107 codice di procedura civile).

Le ulteriori distinzioni sono frutto dell'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale dell'istituto.

³¹ Circolari Ministero della Giustizia DAG 14/05/2012.0065934.U(in Rivista delle Cancellerie anno 2012 pagg 363 e ss) e DAG.05/07/2012.0094920.U (in Rivista delle Cancellerie anno 2012 pagg 490 e ss)

³² cfr nello specifico i miei precedenti interventi “*contributo unificato nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari: nuovo e definitivo(?) indirizzo ministeriale*” in Diritto e Giustizia 18 maggio 2012, “*Nuovo e definitivo indirizzo ministeriale relativo al regime fiscale dell'intervento nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari*” in Diritto.it - sezione diritto processuale civile-18 luglio 2012, “*contributo unificato nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari: nuovo e definitivo(?) indirizzo ministeriale*” in Rivista delle Cancellerie anno 2012 pagg 394 e ss, “*circolare sul contributo unificato: non tutti risolti i dubbi interpretativi*” in Rivista delle Cancellerie anno 2012 pagg 394 e ss

³³ circolare ministero della Giustizia DAG.05/07/2012.0094920.U(in Rivista delle Cancellerie anno 2012 pagg 490 e ss)

³⁴ cfr nello specifico i miei precedenti interventi “*l'intervento nel processo civile di cognizione..tra regime fiscale e contributo unificato*” in Diritto e Giustizia 21 marzo 2013 e “*l'intervento nel processo civile di cognizione:regime fiscale*” in Diritto.it - sezione diritto processuale civile-15 marzo 2013

³⁵ Artt. 105,106,107,167,183,268,269,270,271,443,498,499,500,564,565,566 cpc.

Riguardo all'intervento volontario, l'articolo 105 codice di procedura civile prevede tre differenti ipotesi alle quali corrispondono, secondo dottrina³⁶ e giurisprudenza³⁷, le tre figure tipiche dell'intervento volontario : *principale, adesivo autonomo (o litisconsortile) e adesivo dipendente*.

Le figure dell'intervento principale e adesivo autonomo sono contemplate dal 1° comma dell'articolo 105 codice di procedura civile mentre l'ipotesi del'intervento adesivo dipendente è prevista dal 2° comma dello stesso articolo.³⁸

Gli utenti (*cfr* avvocati) sostengono che il nuovo pagamento vada effettuato nelle sole ipotesi di intervento principale o adesivo autonomo (ipotesi contemplate dal primo comma dell'articolo 105 codice di procedura civile) mentre nulla sarebbe dovuto nella ipotesi di c.d. intervento adesivo dipendente (secondo comma articolo 105 codice di procedura civile)

Nel rinviare a quando già sostenuto dallo scrivente in materia sottolineiamo come, ai fini della riscossione del contributo unificato, la dichiarazione di valore resa dalla parte ³⁹ non è vincolante per l'ufficio.

Infatti il funzionario addetto all'Ufficio “.. verifica l'esistenza della dichiarazione della parte..”⁴⁰

Tale verifica ⁴¹ non si limita alla sola esistenza della dichiarazione e alla corrispondenza del contributo versato allo scaglione di riferimento, ma “.. *si ribadisce quanto già affermato con circolare del capo dipartimento del 15.3.2006 secondo cui la modifica (n.r. operata dalla legge 311/04) dell'art. 15 del DPR 115/2002 TU spese di giustizia ha la finalità di consentire al funzionario di cancelleria anche un controllo in ordine all'effettivo valore della causa ed al corrispondente contributo unificato..*”

Controllo quindi sul valore ma non sulla qualificazione giuridica della domanda e nella fattispecie in esame, dell'intervento.

Qualificazione giuridica che esula, e giustamente, dalle competenze del funzionario addetto all'ufficio

A dirimere la questione ha provveduto come detto il ministero che con nota DAG 05/02/2015.0020600.U. stabilendo che “ *nelle ipotesi di intervento adesivo di cui al comma 2 del citato articolo 105 cpc nessun contributo unificato si ritiene dovuto.*”

Nessun problema⁴² interpretativo riguarda l'intervento su istanza di parte ex articolo 106 codice di procedura civile : il nuovo contributo o l'integrazione, a seconda se a richiederlo è la parte

³⁶ Vedi nota n 15

³⁷ Tra le altre Cassazione sezione unite n 9589/12 , Cassazione - Sezione Terza Civile, n.25264/08

³⁸ Per un maggior approfondimento dell'istituto vedasi , tra gli altri,*Manuale di diritto processuale civile* A. Lugo – Giuffrè editore e *diritto processuale civile* S. Satta Cedam editore

³⁹ Articolo 14 comma 2 DPR 115/02

⁴⁰ Articolo 15 DPR 115/02

⁴¹ DAG -Direzione Giustizia Civile- Ufficio I - senza numero del 10 marzo 2008,

⁴² Salvo non improbabili e infondate “interpretazioni” a livello locale di cui al momento non siamo a conoscenza

che introduce il giudizio o le altre parti, verrà corrisposto, ex articolo 14 DPR 115/02, dalla parte che chiede l'intervento in giudizio.

Né problematiche si rinvennero relativamente all'intervento su ordine del giudice ex art 107 codice di procedura civile .

In tale ipotesi nessun ulteriore pagamento è dovuto per il semplice motivo che l'articolo 14 DPR 115/02 nella sua nuova formulazione non ne contempla il pagamento nel caso specifico.

✓ **opposizione a decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale**

In presenza di domanda riconvenzionale, prima della riforma dell'articolo 14 T.U, spese di giustizia per come operato dalla legge 183/2011, l'importo del contributo unificato doveva essere integrato solo nella ipotesi in cui il valore della domanda riconvenzionale superasse il valore della domanda originaria e il contributo veniva individuato nello scaglione corrispondente alla differenza di valore.⁴³

Con la nuova formulazione del 3 comma dell'articolo 14 testo unico spese di giustizia il quantum da versare dipende dalla parte che propone la domanda riconvenzionale.

Se la parte che propone domanda riconvenzionale è quella che “ *per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo...*” il contributo unificato dovrà essere integrato, nella differenza del valore, solo se si aumenta il valore della causa.

Se la domanda riconvenzionale è invece presentata “*dalle altre parti*” l'obbligo di un nuovo ed autonomo contributo unificato scatta, nel valore della domanda riconvenzionale, a prescindere se venga o meno modificato il valore della domanda principale.

Nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente è tenuto al pagamento del contributo unificato pari alla metà di quando dovuto in base al valore del decreto ingiuntivo stesso⁴⁴

I due «mezzi» contributi, il primo all'atto dell'iscrizione del ricorso per decreto ingiuntivo ed il secondo al momento dell'iscrizione della, eventuale, opposizione allo

⁴³ Circolari ministeriali n 1543 del 14 luglio 2005 (in Rivista delle Cancellerie anno 2005 pagg 608 e ss) e DAG 25/11/2005 n 0041542.U

⁴⁴ ai sensi dell'art 13, punto TU spese di giustizia il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

stesso, fanno sì che l'Erario riscuota nel complessivo il contributo che sarebbe stato dovuto ove la causa fosse stata introdotta con ordinario atto di citazione⁴⁵

In caso di domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione il contributo unificato, in relazione alla differenza di valore, va versato per intero non operandosi in tema di domanda riconvenzionale la riduzione del contributo unificato.⁴⁶

La domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha generato diverse interpretazioni sull'esatta applicazione dell'articolo 14 T.U. spese di giustizia, nella sua nuova formulazione, in relazione alla posizione processuale assunta dall'opponente e dall'opposto.

Secondo l'indirizzo giurisprudenziale⁴⁷ della Suprema Corte «*in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti non solo in tema di onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti*».

Partendo dal sopra citato indirizzo giurisprudenziale c'è chi fa rientrare l'opponente, nella sua acclarata qualità di convenuto, tra «*le altre parti*» di cui all'art. 14, terzo comma, seconda parte, del testo unico sulle spese di giustizia.

Con la conseguenza che «*l'opponente sarà tenuto al pagamento della metà del contributo dovuto per l'opposizione ma poiché con la domanda riconvenzionale viene introdotta una nuova domanda sarà tenuto anche al pagamento di un «autonomo» contributo unificato in base al valore della domanda riconvenzionale proposta, anche se questo rientra nello stesso scaglione di riferimento dell'opposizione, e ciò perché egli si trova nella veste processuale e sostanziale di convenuto e non di attore*»

Non condividiamo tali tesi peraltro in palese contrasto con il disposto normativo in oggetto⁴⁸

Il testo unico spese di giustizia nell'ambito dei soggetti tenuti al pagamento del contributo unificato prescinde dalla posizione processuale degli stessi.

Nell'evidenziare, ai fini interpretativi, che il contributo unificato ha natura di entrata tributaria⁴⁹, ricordiamo anche che ai sensi dell'articolo 14 T.U. spese di giustizia «*la parte che per*

⁴⁵ circolare 14 luglio 2005, n. 001543(in Rivista delle Cancellerie anno 2005 pagg 608 e ss)

⁴⁶ Circolari ministeriali n 1543 del 14 luglio 2005 (in Rivista delle Cancellerie anno 2005 pagg 608 e ss)

⁴⁷ Cass. Civ., Sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718 e Cass. Civ., Sez. II, 19 novembre 2009, n. 2212

⁴⁸ Art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale «*nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato delle parole secondo la connessione di esse e della intenzione del legislatore...*»

⁴⁹ Cass. civ., Sez. Un., sentenza 17 aprile 2012 n. 5994; Corte Costituzionale. 73/2005 secondo quest'ultima «*io contributo unificato presenta le caratteristiche essenziali del tributo quali la doverosità della prestazione ed il collegamento ad una tipologia di spesa pubblica quale quella per il servizio giudiziario*

prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo.... è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato” mentre le altre parti consequenzialmente diverse da quelle che si “*costituiscono per prima*” o che “*depositano il ricorso introduttivo*” sono tenute al pagamento del contributo unificato autonomo solo se “*modificano la domanda, presentano domanda riconvenzionale o chiamata di terzo o svolgono intervento autonomo*”

Non c'è chi non veda come nel giudizio in opposizione al decreto ingiuntivo la parte che “*deposita il ricorso introduttivo*” e “*introduce, nel merito, il giudizio*” sia l'opponente, quindi ad esso si applicherà, ai fini del pagamento del contributo unificato, la disciplina della prima parte del punto 3 dell'articolo 14 T.U. spese di giustizia.

Per lo stesso Ministero della Giustizia⁵⁰ in materia di spese di giustizia si prescinde dal concetto di attore e/o convenuto, infatti “*il contributo unificato viene assolto dalla parte che si costituisce in giudizio per l'avvio e l'espletamento di un procedimento giurisdizionale*”

Quanto sopra porta, brevemente, a riassumere che : «*nell'ipotesi in cui contestualmente all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo venga formulata una domanda riconvenzionale si provvederà al pagamento del contributo unificato dell'opposizione (calcolato nella misura del 50%)⁵¹ al quale aggiungere l'eventuale pagamento integrativo per la domanda riconvenzionale solo nella ipotesi cui consegue l'aumento di valore della causa* ».

Ricordiamo che “*..la specialità dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo si esaurisca con il procedimento di primo grado . conseguentemente l'impugnazione avverso la sentenza che conclude i predetti procedimenti assume la forma di un ordinario giudizio di appello per il quale non è applicabile la riduzione del contributo unificato prevista dall'art. 13 comma 3 tu spese di giustizia*”⁵²

A risolvere i dubbi interpretativi, dando ragione tra l'altro alla tesi dello scrivente, la circolare ministeriale 10 ottobre 2014 n 0136174/U ai sensi della quale “*La materia del contributo unificato in relazione al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo è disciplinata dagli artt. 13 e 14 del testo unico sulle spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002).*”

A giudizio dell'Amministrazione, considerato che il soggetto obbligato al pagamento del contributo unificato è identificabile in quello che per primo iscrive la causa a ruolo, a norma del citato art. 14, ed essendo tale soggetto di regola coincidente con l'opponente,

⁵⁰ Circolare ministeriale n 6/1517/035/20011/CA del 19 settembre 2011

⁵¹ Da ricordare che “*per i decreti ingiuntivi emessi per crediti derivanti da rapporti individuali di lavoro o di pubblico impiego e per le relative opposizioni il contributo unificato è applicato secondo le disposizioni dell'articolo 13, terzo comma, del D.P.R. n 115/2002 escludendo quindi la possibilità di una doppia riduzione*” circolare Ministero della Giustizia DAG 14/05/2012.0065934.U(in Rivista delle Cancellerie anno 2012 pagg 363 e ss)

⁵² nota Ministero della Giustizia- direzione Generale- del 29 settembre 2003

stante le intuibili conseguenze della mancata iscrizione a ruolo dell'opposizione per il soggetto ingiunto, deve risponderci che all'opponente che chiede di chiamare un terzo in causa debba applicarsi la prima parte dell'art. 14, terzo comma, D.P.R. n. 115/2002, ossia che lo stesso è obbligato alla integrazione del contributo unificato solo quando tale chiamata comporti un aumento del valore della causa.

Tra l'altro la norma sulla individuazione del soggetto tenuto al pagamento del tributo in questione, non muove dalle specifiche posizioni processuali di attore e convenuto, ma onera del pagamento il soggetto che per primo determina l'insorgenza del processo.

In conclusione, in tutti i casi nei quali l'opponente coincide con il soggetto che iscrive la causa a ruolo, qualora lo stesso formuli chiamata in causa, la disciplina applicabile sarà quella della prima parte dell'art. 14, terzo comma, con esclusione quindi del pagamento integrativo se dalla chiamata non consegua l'aumento del valore della causa.”

✓ chiamata in causa del terzo

Anche nella ipotesi di chiamata di causa del terzo si assiste a divergenze interpretative.

Secondo la tesi sostenuta ed applicata ad esempio in un importante ufficio giudiziario del nord⁵³ (riporto testualmente) “*In caso di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con chiamata in causa di un terzo, il contributo unificato dovrà essere versato per intero. Ciò in quanto la riduzione alla metà del contributo unificato in caso di opposizione a decreto ingiuntivo è applicabile solo nell'ipotesi in cui la questione presa in esame dal giudice sia esattamente la stessa già oggetto di valutazione in occasione dell'esame del ricorso per decreto ingiuntivo. In questo caso la chiamata del terzo comporta inevitabilmente la proposizione di una nuova domanda per la quale il contributo unificato va determinato ex novo, indipendentemente da quelle relative ai soggetti già parti della procedura monitoria”*

Quanto sopra è la prova lampante, ove ve ne fosse bisogno, di come anche nelle cose semplici vi sia la tendenza a complicare il tutto.

Si è avuto modo di evidenziare come, nell'interpretazione della legge, l'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale dispone che “*nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato delle parole secondo la connessione di esse e della intenzione del legislatore...*”

Dalla semplice lettura del punto 3, articolo 14, nuova formulazione, testo unico spese di giustizia, appare chiaro come in caso di chiamata in causa nella prima parte, del punto 3, (ndr *da parte di chi introduce il ricorso*) il contributo unificato è soggetto ad integrazione se dalla chiamata

⁵³ ad onor del vero isolato in tale interpretazione

in causa consegue un aumento del valore della causa, mentre nella seconda parte la chiamata (ndr *operata dalle altre parti*) in causa di per sé, a prescindere dall'aumento o meno di valore , comporta il pagamento di un ulteriore ed autonomo contributo unificato.

Nessuna nuova domanda, tra l'altro difficilmente sostenibile proceduralmente, ma ampliamento di quella esistente e, al più, aumento del numero dei contraddittori.

Su questa linea, e non poteva essere diversamente, anche l'indirizzo ministeriale⁵⁴ che, se pur se limitatamente alla seconda parte del punto 3 dell'articolo 14 Testo unico spese di giustizia, ha chiarito *“Con la nuova dizione del terzo comma dell'art. 14 del testo unico sulle spese di giustizia, il legislatore ha previsto l'introduzione di un autonomo contributo unificato a carico della parte, diversa da quella che si è costituita per prima, la quale modifica la domanda proposta da controparte, oppure propone domanda riconvenzionale, o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo. Il versamento di tale importo prescinde dal mutamento di valore e si incardina esclusivamente sull'esistenza di un ampliamento della domanda rispetto a quella originaria o, piuttosto, sulla necessità di estendere il numero dei contraddittori.”*

Tra l'altro, senza entrare troppo nel merito della questione procedurale, giova ricordare come *“l'opponente a decreto ingiuntivo non può che richiedere al giudice, con lo stesso atto di opposizione, l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritiene comune la causa sulla base dell'esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo.”*⁵⁵

Quindi nessuna domanda nuova.

Tra l'altro anche per l'opposto (attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione) *“nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la chiamata del terzo deve intendersi subordinata, alla valutazione discrezionale da parte del giudice istruttore prevista dall'art. 183 comma 4 c.p.c., dovendo l'istruttore verificare che l'esigenza dell'estensione del contraddittorio al terzo sia derivata effettivamente dalle difese dell'opponente (convenuto in senso sostanziale)....”*⁵⁶

✓ contestualità di domande

Qualora con il medesimo atto si pongano più domande tra quelle previste dall'art. 14, terzo comma, del D.P.R. n. 115/2002, ad esempio domanda riconvenzionale e chiamata in causa del terzo, dovrà essere riscosso un unico contributo unificato, quello di maggior importo, in aggiunta a quello versato dalla parte che si è costituita per prima.⁵⁷

⁵⁴ già citata circolare Ministero della Giustizia DAG 14/05/2012.0065934.U

⁵⁵ Tribunale Varese, sentenza 05.02.2010

⁵⁶ Tribunale Nola, sez. II, 17 gennaio 2008, Trib. Milano, 28 febbraio 2003, Trib. Bari, sez. I, 26 marzo 2008

⁵⁷ già citata circolare Ministero della Giustizia DAG 14/05/2012.0065934.U

✓ ipotesi particolari non rientranti nell' articolo 14 comma 3

Alcune situazioni possono comportare modificazioni alla domanda principale ma non sono contemplate nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 14

In materia di richiesta risarcimento danni per responsabilità aggravata (c.d. lite temeraria)⁵⁸ e, nei casi in cui la parte, alla richiesta originaria abbia aggiunto formule (c.d. formule di rito) quali “o nella maggiore o minore somma che il giudice riterrà di giustizia” oppure “ entro i limiti di competenza del giudice adito” il Ministero della Giustizia⁵⁹ ha, con una nota per verità non molto chiara, stabilito che il contributo unificato non vada integrato quando nelle conclusioni si chiedi il pagamento del danno per lite temeraria oppure nel ribadire la richiesta originaria si aggiungono formule del tipo “o quella maggiore o minore somma che il giudice riterrà di competenza” o “ entro i limiti di competenza del giudice adito”

Il Ministero osserva inoltre che l'articolo 15 del DPR 30.5.2002 al comma 2⁶⁰ prevede che “il funzionario procede altresì alla verifica di cui al comma 1 ogni volta venga introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa”

Per concludere che “ tale norma, tuttavia, si ritiene debba essere letta nel contesto delle altre disposizioni del T.U. in materia di spese di giustizia ed in particolare dell'articolo 14, comma 3, che determina il momento in cui deve essere effettuato il controllo formale del corretto versamento dell'imposta o della sua omissione”⁶¹

✓ lite temeraria

La, poco, chiara disposizione ministeriale ha comportato da parte degli uffici l'applicazione del contributo unificato il relazione al solo valore del quantum richiesto con esclusione della richiesta del danno per lite temeraria, che ricordiamo viene quantificato dal giudice al momento della sentenza.

l'interpretazione esentiva operata dagli uffici giudiziari trova conforto negli indirizzi della giurisprudenza contabile⁶²

A risolvere la questione stavolta è intervenuta la Corte di Cassazione, ricorderete che il valore ai fini del contributo unificato si determina , ex art 14 punto 2, ai sensi del codice di procedura civile (art. 10), che nella sentenza n 237 del 7 ottobre 2013 , in una causa con parte

⁵⁸ Ex articolo 96 codice di procedura civile

⁵⁹ già citata circolare DAG 15/02/2007.0020047.U.

⁶⁰ Introdotto con decreto legge 30 giugno 2005 n 115 convertito con legge 17 agosto 2005 n 168

⁶¹ Ricordiamo che la determinazione del valore della causa è regolamentato dagli artt 10 e ss codice procedura civile

⁶² Per tutte Commissione Tributaria Provinciale di Forlì sentenza n 237 del 28 ottobre 2013 ha precisato che “la domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata –che rientra nella competenza funzionale del giudice che è competente a conoscere della domanda principale- attiene esclusivamente al profilo del regolamento delle spese processuali, di talchè il suo valore non incide su quello della controversia, non potendo essere cumulato ex art. 10 c.p.c. con il valore di quella principale”

ministero della giustizia ed oggetto pagamento del contributo unificato a seguito di domanda ex art 96 cpc, (lite temeraria) ha così statuito:

la domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata – che rientra nella competenza funzionale del giudice che è competente a conoscere della domanda principale – attiene esclusivamente al profilo del regolamento delle spese processuali, di talché il suo valore non incide su quello della controversia, non potendo essere cumulato ex articolo 10 cpc con il valore di quella principale”

✓ **formule di stile**

Assodata l'ininfluenza ai fini della determinazione del valore della causa ai fini della riscossione del contributo unificato della richiesta risarcitoria ex art. 96 codice di procedura civile,⁶³ tra l'altro rimessa alla liquidazione anche d'ufficio nella sentenza, il problema si pone per le espressioni di mero stile tra l'altro frequenti più che altro negli atti che promuovono il giudizio innanzi al Giudice di Pace.

Infatti ove tali espressioni di rito concorressero alla determinazione del valore della causa stante la loro indeterminabilità comporterebbero nelle cause innanzi al giudice di pace la riscossione del contributo unificato nell'importo previsto dall'articolo 13 punto 1 lettera c) o quello equivalente allo scaglione di valore corrispondente alla competenza del giudice adito.

Quanto sopra ha trovato autorevole conferma in una recente sentenza, della Corte di Cassazione⁶⁴.

La Suprema Corte in un giudizio promosso dal Ministero della Giustizia⁶⁵ ha infatti statuito che *“la commissione Regionale non si è attenuta al principio di diritto più volte affermato da questa Corte (sia pure per altri fini)secondo cui ove l'attore integri e completi una richiesta specificatamente quantificata nel suo ammontare, con una ulteriore sollecitazione rivolta al giudice a determinare il dovuto “ in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia” questa seconda indicazione ha un contenuto sostanziale (e non è rilevante che essa corrisponda alla prassi per cui possa essere definita “di stile”)*.

La formula in questione manifesta cioè la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche”

Concludendo, e affermando, la Corte che *“ne discende che la suddetta richiesta alternativa si risolve in una ancata indicazione della somma domandata con la conseguenza che la domanda si*

⁶³ La Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n 17704 del 19 luglio 2013

⁶⁴ sentenza n 6053 del 28 novembre 2012 pubblicata in data 11 marzo 2013

⁶⁵ avverso la sentenza n 35/7/2010 della Commissione Tributaria Regionale di Ancona

deve presumere di valore eguale alla competenza del giudice adito (si veda la sentenza di questa Corte n 9432 dell'11 giugno 2012). E l'applicazione del contributo unificato dovrà avvenire sulla base di questo parametro”

Dall'indirizzo ministeriale richiamato in materia e dalla pronuncia della suprema Corte possiamo concludere:

- ✓ che quando le c.d. formule di rito sono contenute nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio il contributo unificato sarà, all'atto dell'iscrizione a ruolo del procedimento, quantificato sulla base delle indicazioni contenute nella citata sentenza della Corte di Cassazione.
- ✓ Quando invece le dette formule di rito vengono richieste nelle conclusionali in corso di causa (ad esempio nel giudizio innanzi al giudice di pace nella precisazione definitiva dei fatti ex art 319 codice procedura civile) il contributo rimane, secondo il richiamato indirizzo ministeriale del 15 luglio 2007 (richiamato in nota n 34) ancorato al valore della causa dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo del procedimento..

Capitolo III

✓ Esenzione

.Ai sensi dell'art. 10 DPR 115/02

1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo esecutivo per consegna e rilascio, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (cfr *malgrado l'espressione usata dal legislatore "e da ogni spesa, tassa e diritto di qualsiasi specie e natura, l'esenzione opera anche nell'ipotesi in cui un procedimento, pur esente dall'imposta di bollo e di registro, sia soggetto al pagamento dei diritti, poiché il contributo unificato ha sostituito anche questi"* circolare n 1 del 26 febbraio 2002)

2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa. (cfr *Ai sensi della circolare 31 luglio 2002 n 5, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia stante l'ampia dizione della legge, art. 10 comma 2, deve ritenersi l'esenzione per tutti i procedimenti comunque relativi alla prole intesa come persone minori di età indipendentemente dal diverso giudice competente compresi i procedimenti di competenza del giudice tutelare*)

3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II , capi I, II, III , IV e V, del codice di procedura civile.

(*cfr capo I procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone* (*separazione personale dei coniugi),*

capo II dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno

capo III disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta

capo IV disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati

capo V dei rapporti patrimoniali tra coniugi

4. Non è soggetto al contributo unificato il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500. (**comma ABROGATO L. 191/09**)

5. Il contributo unificato non è dovuto per il processo cautelare attivato in corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione. (**comma ABROGATO L. 191/09**)

6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

6 bis. nei procedimenti di cui all'articolo 23 legge 24 novembre 1981 n 689 gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfettizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di

cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958 n 319 e in quelle che si applica lo stesso articolo è in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinnanzi alla Corte di cassazione.

L'ipotesi di esenzione per le cause di valore inferiore ad € 1.033 nei giudizi innanzi al Giudice di Pace è stata abrogata con legge 17 agosto 2005 n 168

Secondo le regole generali, se la legge non dispone diversamente, l'esenzione opera dal momento dell'entrata in vigore della norma che la prevede rispetto ai processi iniziati dopo tale momento.⁶⁶

Nei casi di interesse il legislatore ha disciplinato retroattivamente l'esenzione solo per i processi di cui all'art. 3, della legge n. 89/2001

L'esenzione inoltre opera se il processo è già esente (per previsione normativa e senza limiti di competenza o di valore) da imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto⁶⁷

Ai sensi dell'art 46 disp. attuazione codice civile *“Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l’inventario i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro”*

Ai sensi dell'art 46-bis disp. attuazione codice civile *Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti al titolo XII del libro primo del codice (amministrazione di sostegno, dell'interdizione, della riabilitazione e della incapacità naturale) non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato.*

Per indirizzo ministeriale⁶⁸ si precisa che *“l'art. 10, secondo comma, del testo unico comprende tra i procedimenti esenti il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa. Orbene, stante l'ampia dizione della legge, deve ritenersi che l'esenzione riguardi tutti i procedimenti «comunque» relativi alla prole intesa come persone minori d'età, indipendentemente dal diverso giudice competente.*

Sono compresi, pertanto, anche i procedimenti di competenza del giudice tutelare.

L'esenzione dal versamento del contributo unificato⁶⁹ *“non può estendersi agli altri oneri fiscali o tributari se non espressamente previsto dalla legge”*

⁶⁶ Relazione illustrativa del testo unico spese di giustizia commento all'articolo 10

⁶⁷ Circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/4 del Min. Giustizia Dip. Aff. Giustizia

⁶⁸ circolare 31 luglio 2002, n. 5 del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia

⁶⁹ nota del 29 settembre 2003. paragrafo 4

✓ Prenotazione a debito del contributo unificato

Ai sensi dell'articolo 11 DPR 115/02 il contributo unificato è prenotato a debito⁷⁰ nei confronti di:

a) amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico; La (NB= l'art.12,comma 5 DL 16/2012 convertito con legge 44/2012 ha previsto che le disposizioni di cui all'articolo 158 Testo unico spese di giustizia (prenotazione a debito e anticipazione delle spese) si applichino anche per i procedimenti promossi dalle agenzie fiscali delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio)⁷¹

b) parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;

c) parte obbligata al risarcimento del danno, nell'ipotesi di cui all'art. 12 comma 2

Dalla relazione illustrativa al testo unico spese di giustizia nel commento all' articolo 11 (Prenotazione a debito del contributo unificato) : *“La norma in commento riprende la ratio della previsione originaria e la esplicita coordinandola al sistema del testo unico. Infatti lì il termine "esenzione" è usato in modo atecnico per indicare che non vi è passaggio di denaro.*

Quindi, il contributo è dovuto, ma la concreta riscossione si avrà solo se si verificano i presupposti (condanna alle spese della parte diversa da quella ammessa e dall'amministrazione) e a tal fine la voce è prenotata a debito.”

Nell' ipotesi di prenotazione a debito di parte processuale ammessa al patrocinio a spese dello Stato si evidenzia che⁷² *“i soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo Si tratta di un'esenzione soggettiva, nel senso che gli ammessi al gratuito patrocinio, se ricorrenti, non sono tenuti ad anticipare il contributo. Il contributo sarà pagato dalla controparte, se soccombente.”*

Nel caso di esercizio dell'azione civile nel processo penale *“il contributo unificato è dovuto soltanto quando è chiesta, anche in via provvisoria, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento e questa è accolta. L'importo del contributo si calcola in base al valore dell'importo liquidato “⁷³*

Conformemente a quanto sopra *“la costituzione di parte civile (per la quale non possono comunque applicarsi le imposte di bollo, né le altre voci escluse in via generale) non è soggetta al pagamento del contributo unificato nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile.*

⁷⁰ Ai sensi dell'articolo 3 lettera s) DPR 115/02 *“prenotazione a debito è l'iscrizione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero*

⁷¹ circolare DAG.27/07/2012.0105325.U

⁷² circolare 26 febbraio 2002 senza numero del Consiglio di Stato

⁷³ Dalla relazione illustrativa al testo unico spese di giustizia

Laddove, invece, la parte civile chieda anche la condanna del responsabile al pagamento di una somma, il contributo sarà dovuto – nel solo caso di accoglimento della domanda – in base al valore dell'importo del risarcimento liquidato dal giudice nella sentenza di condanna. Pertanto il contributo unificato dovrà essere versato solo dopo il deposito della sentenza”⁷⁴

A seguito della riforma operata al sistema di riscossione delle spese nel processo penale il Ministero della Giustizia ha precisato⁷⁵ che “...la riforma del testo unico spese di giustizia introdotta dalla legge 18 giugno 2009 n 69 ..non ha modificato i criteri di quantificazione degli importi dovuti per il contributo unificato e per l'imposta di registro bensì le sole modalità di riscossione di tali spese....determinati gli importi dovuti il recupero di tali spese dovrà essere effettuato nei confronti delle parti condannate al risarcimento del danno, non più con il vincolo di solidarietà, bensì, ai sensi dell'articolo 205 del citato testo unico, da ciascun condannato al risarcimento del danno alla parte civile, per quota, in parti uguali, come precisato da questa direzione generale nelle istruzioni diramate con nota del 14 luglio 2009 protocollo n. 92331”

⁷⁴ Circolare del 26 febbraio 2002 n.1 confermato Circolare del 13/5/2002 n.3, e DAG.19/11/2008.0152465.U

⁷⁵ circolare DAG.03/03/2010.0032236.U

✓ **Contributo unificato e rapporti imposta di registro, l'anticipazione forfettaria dei privati all'erario nel processo civile (art 30 DPR 115/02), i diritti di copia e di certificazione.**

Pur nella complessità dell'istituto, dovute alle numerose modifiche operate alla originaria stesura dell'istituto rispetto alla sua formulazione del 1999, e nei dubbi interpretativi, specie nel periodo di prima applicazione della normativa, appariva assodato che *“il contributo unificato sostituisce le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell'Ufficiale giudiziario”*⁷⁶

Ai sensi dell'articolo 18 del DPR 115/02 *“agli atti e provvedimenti del processo penale, con la sola esclusione dei certificati penali, non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali.*

2. La disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1.

Ai sensi della Circolare 1 febbraio 2007 Min. Giust. N DAG/14803/U *“ come più volte precisato dall'amministrazione finanziaria il contributo unificato ha natura alternativa all'imposta di bollo”*

Più specificamente ⁷⁷ Ai sensi della *“ la formulazione della legge rende eloquente che nel pagamento del contributo unificato sono comprese anche le imposte di bollo dovute sulla procura alle liti, sull'atto di precetto, sull'atto di pignoramento, sull'atto di costituzione di parte civile, sulla relazione dell'ausiliario del giudice e del consulente tecnico di parte, sulla tempestiva istanza di ammissione al passivo fallimentare, sul provvedimento comunque conclusivo del procedimento, sul mandato di pagamento emesso dal funzionario, sul decreto di pagamento del magistrato, sull'istanza per la liquidazione della consulenza, sulle varie istanze presentate dalle parti, quali differimento, sospensione, estinzione,ecc.”*

⁷⁶ circolare n 1 del 26 febbraio 2002, Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia

⁷⁷ circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/4, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia

Inoltre ⁷⁸“Con riferimento a quanto previsto dall’art. 18 del testo unico si rammenta che il contributo unificato comprende le imposte di bollo sulle copie autentiche, anche esecutive, degli stessi atti processuali, purché richieste dalle parti.

Sono, pertanto, esenti dal pagamento dell’imposta di bollo anche le copie delle sentenze richieste in forma esecutiva allo scopo di procedere alla esecuzione forzata

In tale ipotesi, infatti, la notificazione del titolo in forma esecutiva costituisce il primo necessario adempimento funzionale al procedimento di esecuzione forzata, procedimento che sarà poi assoggettato al contributo al momento della presentazione dell’istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati.

Come espressamente previsto dalla normativa⁷⁹ l’assorbimento da parte del contributo unificato dell’imposta di bollo riguarda e si limita alle parti del processo: “la disciplina sul bollo è invariata per le domande ed istanze presentate da terzi non collegate ai processi, perché l’esenzione prevista dal legislatore è legata ai processi e, quindi, innanzitutto all’attività delle parti processuali. Conseguentemente a titolo esemplificativo, il terzo che chiede copia autentica di un atto processuale oltre al bollo sulle copie è tenuto a pagamento del bollo sull’istanza con cui le chiede; l’istanza per richiedere il certificato sullo stato del processo civile non è soggetta a bollo se presentata da una delle parti, è soggetta a bollo se presentata da un terzo interessato”⁸⁰

Come rimane invariata la disciplina del bollo riguardo ai procedimenti non giurisdizionali ⁸¹ “si esclude che per alcuni procedimenti del tutto marginali non giurisdizionali che hanno per lo più carattere amministrativo, quali ad esempio, gli atti di notorietà, dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà, trascrizioni vendite di automobili con riserva di proprietà, pubblicità dei testamenti, i procedimenti di iscrizione all’albo dei consulenti tecnici, ecc, possano ancora applicarsi i diritti di cancelleria previsti per i procedimenti giurisdizionali. Per questi, pertanto, sarà dovuta, ove prevista, l’imposta di bollo.

L’imposta di bollo è infatti invariata per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici giudiziari”

Nulla invece ha innovato, l’introduzione del contributo unificato, circa il rapporto con imposta di registro, l’anticipazione forfettaria dei privati all’erario nel processo civile (art 30 DPR 115/02), i diritti di copia e di certificazione.

Non vi è, infatti, interconnessione tra contributo unificato, diritto forfettario ex art. 30 TU, diritto di copia e di certificato che andranno riscossi, sia nelle procedure che scontano il contributo

⁷⁸ circolare 31 luglio 2002, n. 5

⁷⁹ Circolare richiamata alla precedente nota 78

⁸⁰ Vedi circolare nota n 5

⁸¹ Circolare richiamata nella precedente nota 78

unificato che nelle procedure esenti dallo stesso, a meno di espressa norma che ne disponga il rilascio in esenzione.⁸²

L'entrata in vigore del contributo unificato, *“non interessa l'imposta di registro dovuta sugli atti giudiziari la quale continua ad essere applicata in conformità alle previsioni dell'art. 37 testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986 n 131 e dell'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata allo stesso decreto”*⁸³

⁸² Ai sensi della circolare 29 settembre 2003 n 1/122444/15/44 *...deve ritenersi che l'esenzione dal pagamento del contributo unificato non sia estensibile anche all'anticipazione forfettaria ex art. 30 T.U.* Ai sensi della circolare 13 maggio 2002 n 1465/4 del ministero giustizia *...per quanto riguarda le copie autentiche comprese quelle esecutive si intendono esenti dal bollo...ma continueranno ad essere dovuti i diritti di copia forfettizzato e il diritto di certificazione di conformità di cui alla tabella A. l'esazione dei diritti di copia (art. 40 e 260 e ss T.U spese di Giustizia) ha natura fiscale e le relative disposizioni non sono derogabili se non nei casi espressamente previsti dalla legge (vedasi in proposito circolari ministero della giustizia n DAG.24/11/2006.0124681.U, n 4/2668/4 del 6.12.1985, n.1390/26 del 16.4.1958, n. 8/158/16 del 20.4.1980,n. 8/1134/19.128 del 16.1.1990*

⁸³ Circolare n 21/E del 27 febbraio 2002 Agenzia delle Entrate

Capitolo IV

✓ Contributo unificato nel diritto del lavoro, previdenziale e assistenziale

Art. 9

*1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima Dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1.";*⁸⁴

L'introduzione del contributo unificato nel rito del lavoro ha avuto un impatto molto forte.

Questo perché, rispetto a tali procedimenti speciali vigeva, da sempre, un principio di gratuità, connesso alla particolare delicatezza delle questioni e dei diritti coinvolti in questo contenzioso. (Legge 11 agosto 1973 n 533)

Si tratta di un principio che ormai è stato ormai abbandonato.

La condizione di favore rimasta in piedi per le controversie di lavoro riguarda l'entità del contributo, ridotto alla metà rispetto a quello ordinario

Circolare Ministero della Giustizia DAG 14/05/2012.0065934.U

- ✓ ha chiarito, ma non ce ne era bisogno, solo alcuni uffici erano incorsi in un così grossolano errore (Contributo unificato, diritto di copia, indennità forfettaria non sono interdipendenti, l'esistenza del contributo unificato non comporta in automatico l'esistenza del diritto forfettizzato e viceversa, esempio legge Pinto non si riscuote il contributo unificato ma si paga il diritto forfettizzato), che il contributo unificato nulla ha che vedere con l'anticipazione forfettaria di 27 euro di cui all'articolo 30 testo unico spese di giustizia, quindi quest'ultimo, come ad esempio il diritto di copia e di registrazione delle sentenze ed ordinanze, si continua a non pagare nelle procedure di lavoro, previdenza, assistenza, separazione dei coniugi procedure esecutive e cautelari dirette ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt 5 e 6 legge 898/70.
- ✓ è dovuto il contributo unificato in materia di opposizione all'esecuzione ed all'opposizione agli atti esecutivi relativi ai giudizi di lavoro
- ✓ non è dovuto il contributo unificato per i procedimenti relativi all'esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze o ordinanze di lavoro
- ✓ non è dovuto il contributo unificato per i procedimenti relativi all'esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse nel giudizio di lavoro.

⁸⁴ .L. del 6/07/2011 n. 98 (convertito con l. 111/2011)

- ✓ esenzione per i procedimenti di recupero del credito per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa
- ✓ il contributo a carico dell'INPS va pagato
- ✓ per i decreti ingiuntivi in materia di lavoro, previdenza, assistenza e pubblico impiego il contributo è ridotto della metà e non della metà della metà. Da notare che, superato il reddito di esenzione, costa meno il giudizio nel merito (37 euro) che il decreto ingiuntivo (metà del valore della causa)
- ✓ nei giudizi innanzi la Suprema Corte di Cassazione in materia di previdenza ed assistenza, lavoro e pubblico impiego vi è *una precisa deroga all'esenzione per reddito applicabile negli altri gradi di giudizio* (testuale dalla circolare ministeriale)

✓ ***determinazione del contributo***

L'obbligo di pagamento del contributo unificato anche per le cause di lavoro e di previdenza sociale è legato al reddito del ricorrente.

Inizialmente, nel dubbio del testo normativo, i Tribunali e la dottrina ritennero che dovesse farsi riferimento al reddito personale dell'interessato.

Si ritenne inoltre che per i procedimenti monitori (ossia quelli volti ad ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo) il contributo unificato dovesse essere ridotto della metà, come accade per le cause non giuslavoristiche (riduzione che, del resto, si giustifica per il fatto che trattasi di una procedura divisa in 2 fasi, la prima a cognizione non piena per la quale si paga la metà del contributo unificato, e la seconda, eventuale, che radica il procedimento cognitorio nel contraddittorio della controparte, tenuta quindi a pagare l'altra metà dell'imposta).

Ad eliminare ogni possibile interpretazione favorevole al lavoratore (e non solo) è intervenuto il Ministero della Giustizia⁸⁵ che ha chiarito che deve considerarsi il reddito FAMILIARE, con l'ovvia conseguenza (intenzionale?) di abbassare la soglia dell'esenzione dall'obbligo di pagamento del contributo unificato

Nello specifico la ministeriale :

- ✓ *ha stabilito che il reddito per l'esenzione nelle materie di previdenza, assistenza , lavoro e pubblico impiego è dato dalla somma dei redditi di ogni componente della famiglia compreso l'istante perché (testuale dalla circolare) il richiamo all'articolo 76 DPR 115/02 deve intendersi nella sua interezza".*

⁸⁵ DAG 14/05/2012.0065934.U

Non rientrano quindi nel campo di applicazione della norma i soggetti che non sono titolari di alcun reddito imponibile.

I soggetti che hanno un reddito inferiore alla soglia devono dichiararlo nella conclusione dell'atto introduttivo del giudizio, anche per mezzo del proprio legale.

Circolare Ministero della Giustizia

✓ ***applicabilità della materia alle persone giuridiche***

In materia di previdenza, assistenza, lavoro e pubblico impiego sono oggetti al pagamento del contributo unificato anche i *soggetti “diversi dalle persone fisiche come ad esempio le persone giuridiche oppure da enti quali ad esempio l’INPS , salve le ipotesi in cui vi sia il diritto alla prenotazione a debito per espressa previsione normativa”*.⁸⁶

La circolare⁸⁷ ha infatti chiarito che “ *l’esonazione riguarderà, tra l’altro, **le sole persone fisiche** il cui reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, sia inferiore a tra volte l’importo di euro 10.628,16. Con riguardo ai quesiti che hanno ad oggetto l’esonazione per i procedimenti in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria e per quelli individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, promossi da soggetti diversi dalle persone fisiche come ad esempio **le persone giuridiche**, oppure l’INPS, questa direzione generale ritiene che **non possano considerarsi esenti per mancanza dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 76 del DPR 115/2002**, salve le ipotesi in cui vi sia il diritto alla prenotazione a debito per espressa previsione normativa.*”

Come si faccia a passare dal reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, per come richiamato dall’art. 9, comma 1bis, al reddito di impresa è un vero e proprio mistero. In molti ci eravamo accorti all’entrata in vigore della normativa del più volte richiamato articolo 9 comma 1 bis che il legislatore si era stranamente dimenticato le persone giuridiche ma non riteniamo che quella omissione, voluta o meno, possa essere sanata con circolare ministeriale.

Nei giudizi innanzi la Suprema Corte di Cassazione in materia di previdenza ed assistenza, lavoro e pubblico impiego vi è *una precisa deroga all’esonazione per reddito applicabile negli altri gradi di giudizio* (testuale dalla circolare ministeriale)

Il Ministero⁸⁸ ha precisato che anche l’Inail, a seguito della L. 111/2011, non può più beneficiare dell’esonazione fiscale prevista dal DPR. 1126/1965.

Lo stesso Ministero ha inoltre specificato che *il procedimento disciplinato dall’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, volto a ottenere da parte dei sindacati la repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro, sia invece tuttora da considerare esente dal contributo unificato,*

⁸⁶ Vedi nota precedente

⁸⁷ Vedi nota precedente

⁸⁸ Circolare n. 21/2013

*in quanto il suddetto procedimento si fonda sulla violazione di norme costituzionali o quantomeno generali dell'ordinamento e non sulla violazione di diritti di origine contrattuale, cui si riferisce la normale tutela individuale del lavoratore.*⁸⁹

⁸⁹ Vedi nota precedente

Capitolo V

✓ **Contributo unificato nei procedimenti, in materia di sanzioni amministrative, di opposizione alle cartelle esattoriali, alle sanzioni accessorie, ai provvedimenti di fermo amministrativo e alle procedure di appello ex art 26 legge 40/06**

L'individuazione dell'importo dovuto per il contributo unificato, dei diritti di copia, dell'indennità di cui all'art. 30 T.U. spese di giustizia e dell'eventuale obbligo al pagamento dell'imposta di registro, nei procedimenti in materia di opposizione alle cartelle esattoriali, alle sanzioni accessorie, ai provvedimenti di fermo amministrativo e nei procedimenti di appello avverso le sentenze dei giudici di pace in materia di opposizione alle sanzioni amministrative (ex art. 26 legge 40/06) ha assunto particolare importanza, a seguito delle modifiche in materia di pagamento nelle iscrizioni delle controversie, apportate dalla legge 191/09 (finanziaria anno 2010) all'articolo 13 del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115 (Testo Unico in materia di spese di giustizia).

La legge 191/09, integrando la serie di modifiche al richiamato articolo 13 T.U. spese di giustizia già operato con la legge 311/04 (finanziaria anno 2005) e con la legge 69/09 (in tema di contributo unificato per i ricorsi in Cassazione), tra le varie novità ha eliminato l'esenzione dal contributo unificato, introducendo inoltre l'obbligo di pagamento dell'indennità di cui all'articolo 30 del richiamato testo unico, per le cause introdotte ex artt. 22 e 23 legge 689/81.

La sopra richiamata novità ha inciso, e incide nelle materie in oggetto, in considerazione del fatto che le stesse, come segnalato da più uffici, venivano ricomprese, da parte dell'utenza, e con particolare riferimento alle impugnazioni delle cartelle esattoriali, nella esenzione di cui godevano le controversie regolate dalla legge 689/81, con gli ovvi problemi interpretativi non sempre risolti dalla dichiarazione di *“valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile senza tenere conto degli interessi”* che *“deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.”* (art. 14 punto 2, TU spese di giustizia)

Dichiarazione di valore, tra l'altro, non vincolante per le Cancellerie atteso che ai sensi della circolare DAG direzione ufficio giustizia civile Ufficio I senza numero del 10 marzo 2008_ *“.. si ribadisce quanto già affermato con circolare del capo dipartimento del 15.3.2006 secondo cui la modifica (n.r. operata dalla legge 311/04) dell'art. 15 del DPR 115/2002 TU spese di giustizia ha la finalità di consentire al funzionario di cancelleria anche un controllo in ordine all'effettivo valore della causa ed al corrispondente contributo unificato..”*

✓ **opposizioni cartelle esattoriali**

Il venir meno dell'esenzione al pagamento del contributo unificato nelle controversie aventi ad oggetto opposizioni alle sanzioni amministrative e la necessità di determinare con esattezza l'oggetto del contendere specie in caso di impugnativa di cartella esattoriale ci porta a dover stabilire con esattezza le azioni proponibili in materia e, per quel che ci compete, l'importo del contributo unificato da pagare.

A tal proposito ci viene incontro, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 29 del decreto legislativo 1999 n 46, che ha riordinato la disciplina della riscossione a mezzo ruolo, la ricca giurisprudenza in materia (vedasi tra l'altro, Cass. Civ., sez. I, 28 giugno 2002 n 9498, Cass. Civ., sez II, 8 agosto 2007 n 17445, Cass. Civ. 3 aprile 2009 n 8200) ai sensi della quale le azioni proponibili in materia di opposizione a cartella di pagamento o di avviso di mora per riscuotere sanzioni amministrative sono:

1. **Opposizione ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689/81** : esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, o l'avviso di messa in mora, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza – ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione del codice della strada, onde consentire all'interessato di “recuperare” l'esercizio del mezzo di tutela previsto appunto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella.

In questo caso riteniamo dovuto il contributo unificato, secondo il valore della causa , il pagamento dell'indennità di cui all'articolo 30 TU spese di giustizia, escluso le cause di valore inferiore a € 1033,00 circ ministeriale DAG 29/09/20100123044.U si è invece esenti da diritti di copia e dall'imposta di registro;

2. **L'opposizione ex art. 615 c.p.c.:** allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della cartella stessa e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione al ruolo, o si adducono fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come, ad esempio, la prescrizione maturata dopo l'irrogazione della sanzione o il pagamento di quest'ultima. Con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, primo comma, c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio. E quindi, in caso di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del codice della strada, il giudice di pace.

In questo caso, rientrando l'articolo 615 c.pc nel Libro III del processo di esecuzione, titolo V delle opposizioni, capo I, sezione I delle opposizioni all'esecuzioni, riteniamo

dovuto il contributo unificato, secondo il valore della causa , il pagamento dell'indennità di cui all'articolo 30 TU spese di giustizia, il pagamento dei diritti di copie e dell'imposta di registro (per quest'ultimi tre diritti nulla è dovuto nei giudizi innanzi al giudice di pace, ex art. 46 legge 374/91 per importi inferiori a 1033 €) ;

Non sono soggetti a imposta di registro (art 5 allegato A DPR 131/86) le procedure esecutive riguardo la riscossione tasse e tributi non sono soggetti ad imposta di registro le procedure relative a entrate iscritte a ruolo ex articolo 66 comma 2 dlvo 122/99

3. L'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., deve essere attivata (nel termine di venti giorni dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti da parte dell'interessato la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.

In questo caso, rientrando l'articolo 617 c.pc nel Libro III del processo di esecuzione, titolo V delle opposizioni, capo I, sezione II delle opposizioni agli atti esecutivi, riteniamo dovuto il contributo unificato fisso nella misura di € 146 , il pagamento dell'indennità di cui all'articolo 30 TU spese di giustizia, il pagamento dei diritti di copie e dell'imposta di registro;

Non sono soggetti a imposta di registro (art 5 allegato A DPR 131/86) le procedure esecutive riguardo la riscossione tasse e tributi non sono soggetti ad imposta di registro le procedure relative a entrate iscritte a ruolo ex articolo 66 comma 2 dlvo 122/99

✓ **opposizioni sanzioni accessorie**

Tra le opposizioni alle sole sanzioni accessorie, ammesse non solo dalla dottrina ma dalla giurisprudenza, da ultimo Cassazione Civile sez. Unite 29 luglio 2008 n. 20544, ricordiamo quelle relative ad esempio in materia di violazione delle norme del codice della strada in materia di "sottrazioni" di punti dalla patente o di "sospensione" della stessa.

Sanzioni che se impugnate autonomamente comportano una difficoltà pratica nella determinazione del valore ai fini del contributo unificato in considerazione anche del fatto che, sembrerebbe, per dottrina e giurisprudenza, competente in materia il giudice di pace.

Essendo il valore della causa non determinabile e non trovando, a parere dello scrivente, applicazione l'importo di € 170 di cui alla lettera e) art. 13 T.U. spese di giustizia essendo lo stesso limitato ai casi di " *processi civili e penali di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace*" (ndr: ipotesi di cui ai punti 1,2,3,3-bis,4 comma 4 articolo 7 codice di procedura civile) **riteniamo dovuto il contributo unificato, ex articolo 13, punto d, nella misura fissa di €**

450, il pagamento dell'indennità di cui all'articolo 30 TU spese di giustizia, non dovuti i diritti di copia e l'imposta di registro;

- ✓ **appello avverso le sentenze del giudice di pace in materia di sanzioni amministrative ex articolo 26 l. 40/06**

Trattandosi di appello di un procedimento innanzi al Giudice di Pace in opposizione alle sanzioni amministrative ex artt. 22 e 23 legge 689/81 si seguono per il giudizio di secondo grado ai fini fiscali quanto disposto per il giudizio di primo grado.

In questo caso riteniamo dovuto il contributo unificato, sulla base del valore della causa, il pagamento dell'indennità di cui all'articolo 30 TU spese di giustizia, si è invece esenti da diritti di copia e dall'imposta di registro;

- ✓ **opposizioni a fermo amministrativo**

In materia appare utile richiamare la nota prot. n. DAG.26/06/2006.0068642.U, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia Ufficio I ai sensi della quale:

“Il Tribunale di Reggio Calabria con la nota prot. n. 1342/06 del 20 aprile 2006, trasmessa da codesta Corte con la nota in epigrafe, ha chiesto di conoscere se l'opposizione al fermo amministrativo (art. 86 del DPR 602/73) deve essere assoggetta al pagamento del contributo unificato e agli altri diritti previsti dal DPR 115/02, nonché, alla definizione del giudizio, all'imposta di registro. Riguardo a tale problematica deve risponderci positivamente. E' infatti parere della scrivente Direzione Generale che i particolari benefici di esenzione da “ogni imposta e tassa” previsti per i giudizi di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 23 della legge 689/81 non siano estensibili alle opposizioni proposte avverso provvedimenti di fermo amministrativo. Il fermo amministrativo è infatti un atto funzionale all'espropriazione forzata e, quindi, mezzo di realizzazione del credito, la cui tutela giudiziaria è realizzata innanzi al giudice ordinario con le forme, consentite dall'art. 57 del citato DPR 602/73, dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi (vedi Sentenza n. 2053 del 31/01/06 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione). Ne deriva, pertanto, che per la tutela giurisdizionale esperibile nei confronti del fermo amministrativo non può trovare applicazione la particolare disciplina di esenzione da “ogni imposta e tassa” prevista per il giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione ex art. 23 della legge 689/81. Per l'opposizione al fermo amministrativo, si ritiene, quindi, dovuto il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti previsti dal DPR 115/02 nonché, alla definizione del giudizio, l'imposta di registro.”

Dalla lettura della sopra richiamata circolare appare evidente come non trovasse applicazione il regime in esenzione ex art. 23 Legge 689/81, prima della riforma operata dalla legge 191/09, ma la specifica opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi per come espressamente previsto dall'articolo 57, punto 2, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.

Da ciò deriva che **il contributo unificato dipenderà dalla domanda: € 168 se opposizione agli atti esecutivi o secondo il valore della causa se opposizione all'esecuzione oltre in entrambi i casi l'obbligo del pagamento dei diritti di copia, dell'indennità di cui all'articolo 30 T.U. spese di giustizia e dell'imposta di registro (per quest'ultimi tre diritti nulla è dovuto nei giudizi di opposizione all'esecuzione innanzi al giudice di pace, ex art. 46 legge 374/91 per importi inferiori a 1033 €)**

✓ **opposizione alle cartelle esattoriali in materia di previdenza e lavoro- regime fiscale e impresa individuale**

Il decreto legge n 98 del 6 luglio 2011, convertito con legge 111/2011, nell'aggiungere all'articolo 9 DPR 115/2002 il comma 1 bis ha disposto , con i limiti reddituali, il pagamento del contributo unificato per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria e in quelle individuali di lavoro e concernenti rapporti di pubblico impiego

Sin da subito si è posto il problema del trattamento fiscale a cui sottoporre i ricorsi in materia di lavoro e previdenza e ai fini del presente lavoro in particolare nelle opposizioni alle sanzioni amministrative e/o alle cartelle esattoriali in materia di lavoro e previdenza ,di competenza del tribunale ex art. 22-bis legge 22 novembre 1981 n 689 e nel caso specifico di controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria del tribunale in funzione di giudice del lavoro ex art. 442 codice di procedura civile, **ed in particolare se trovi o meno l'esenzione reddituale nel caso in cui la controversia venga instaurata da una persona giuridica ed in o particolare da una impresa individuale.**

Si parla di **impresa individuale** (forma individuale) quando il soggetto giuridico è una persona fisica che risponde coi propri beni delle eventuali mancanze dell'impresa: in tal caso non c'è un'autonomia patrimoniale dell'impresa e se questa viene dichiarata fallita, anche l'imprenditore fallisce. Sono concettualmente simili all'impresa individuale quella *familiare* (formata al 51% dal capofamiglia e al 49% dai suoi familiari, con una parentela non superiore al 2° grado) e quella *coniugale* (formata solo da marito e moglie).

Il Ministero della Giustizia, circolare DAG 14/05/2012.0085934.U, in tema di determinazione del valore nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatoria e nei procedimenti individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego- limiti di esenzione ha chiarito che

*“ l’esenzione riguarderà, tra l’altro, **le sole persone fisiche** il cui reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, sia inferiore a tra volte l’importo di euro 10.628,16. Con riguardo ai quesiti che hanno ad oggetto l’esenzione per i procedimenti in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria e per quelli individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, promossi da soggetti diversi dalle persone fisiche come ad esempio **le persone giuridiche**, oppure l’INPS, questa direzione generale ritiene che **non possano considerarsi esenti per mancanza dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 76 del DPR 115/2002**, salve le ipotesi in cui vi sia il diritto alla prenotazione a debito per espressa previsione normativa.”*

Assodato che le persone giuridiche, stante l’indirizzo ministeriale sopra richiamato, sono tenute al pagamento del contributo unificato senza limite di esenzione nasce il problema se l’impresa individuale sia o meno equiparabile alla persona giuridica o, data la sua peculiarità, debba, anche ai fini fiscali, essere equiparata alla persona fisica.

Il codice civile (art. 2082) stabilisce che è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Nell’impresa individuale l’attività è svolta da un unico soggetto, il titolare dell’impresa, che può comunque avvalersi dell’ausilio di collaboratori, anche familiari, nonché di dipendenti. Questa tipologia d’impresa si caratterizza come la più veloce e snella nella sua costituzione

Per la Corte di Cassazione, Penale sez. III sentenza 20.04.2011 n° 15657 :

*“ L’attività riconducibile all’impresa individuale (al pari di quella riconducibile alla ditta individuale propriamente detta) è attività che fa capo ad una persona fisica e non ad una persona giuridica intesa quale società di persone (o di capitali), **tuttavia non può negarsi che l’impresa individuale** (sostanzialmente divergente, anche da un punto di vista semantico, dalla c.d. "ditta individuale"), **ben può assimilarsi ad una persona giuridica** nella quale viene a confondersi la persona dell’imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività: il che porta alla conclusione che, da un punto di vista prettamente tecnico, per impresa deve intendersi l’attività svolta dall’imprenditore-persona fisica per la cui definizione deve farsi rinvio agli artt. 2082 e 2083 del c.c...omississ...Inoltre l’esclusione dell’impresa individuale dal regime normativo che si applica alle persone giuridiche “creerebbe il rischio di un vero e proprio vuoto normativo, con inevitabili ricadute sul piano costituzionale connesse ad una **disparità di trattamento** tra coloro che ricorrono a forme semplici di impresa e coloro che, per svolgere l’attività, ricorrono a strutture ben più complesse ed articolate.”*

Dalla pronuncia della Corte di Cassazione discende quindi che la parte che agisce nella qualità di impresa individuale, agisce, anche ai fini fiscali , nella qualità di persona giuridica.

Il venir meno dell’esenzione al pagamento del contributo unificato nelle controversie aventi ad oggetto opposizioni alle sanzioni amministrative e la necessità di determinare con esattezza

l'oggetto del contendere specie in caso di impugnativa di cartella esattoriale ci porta a dover stabilire con esattezza le azioni proponibili in materia e, per quel che ci compete, di conseguenza l'importo del contributo unificato da pagare e se la procedura soggiaccia al pagamento del diritto ex art. 30 TU spese di giustizia, dei diritti di copia e dell'imposta di registro.

A tal proposito ci viene incontro, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 29 del decreto legislativo 1999 n 46, che ha riordinato la disciplina della riscossione a mezzo ruolo, la ricca giurisprudenza in materia, Cass. Civ., sez. I, 28 giugno 2002 n 9498, Cass. Civ., sez II, 8 agosto 2007 n 17445, Cass. Civ. 3 aprile 2009 n 8200, ai sensi della quale le azioni proponibili in materia di opposizione a cartella di pagamento o di avviso di mora per riscuotere sanzioni amministrative sono:

- ✓ **opposizione ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689**: esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, o l'avviso di messa in mora, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza – ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione, onde consentire all'interessato di “recuperare” l'esercizio del mezzo di tutela previsto appunto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella. In questo caso riteniamo dovuto il contributo unificato commisurato al valore della causa, non è dovuto il diritto ex art. 30 TU spese di giustizia , non dovuti diritti di copia , provvedimento non soggetto a registrazione.
- ✓ **opposizione all'esecuzione**: allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della cartella stessa e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione al ruolo, o si adducono fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come, ad esempio, la prescrizione maturata dopo l'irrogazione della sanzione o il pagamento di quest'ultima. In questo caso riteniamo dovuto il contributo unificato secondo il valore della causa non è dovuto il diritto ex art. 30 TU spese di giustizia , non dovuti diritti di copia , provvedimento non soggetto a registrazione.
- ✓ **opposizione agli atti esecutivi** nel caso in cui si contesti da parte dell'interessato la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora. in questo caso riteniamo dovuto il contributo unificato fisso nella misura di €

146 non è dovuto il diritto ex art. 30 TU spese di giustizia , non dovuti diritti di copia , provvedimento non soggetto a registrazione.

Spetta alla parte che introduce il ricorso la *qualificazione giuridica della domanda* (opposizione all'esecuzione, opposizione agli atti esecutivi ecc) e la dichiarazione di valore della stessa.

Infatti “... *si osserva che l'art. 14, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia D.P.R. 30 giugno 2002, n. 115 prevede che «il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito».* Circolare 29 settembre 2003, n. 1/12244/15/44 dei, Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ

Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14 ai sensi dell'articolo 13, punto 6, testo unico spese di giustizia il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g per il tribunale (valore superiore a 520.000 e contributo unificato pari ad euro 1466).

Spetta al funzionario che riceve il ricorso e procede all'iscrizione al ruolo il controllo in ordine all'effettivo valore della causa ed al corrispondente contributo unificato, circolare DAG direzione ufficio giustizia civile Ufficio I senza numero del 10 marzo 2008 e circolare a firma del Capo Dipartimento ministero Giustizia del 15.3.2006, che ai sensi della *secondo cui la modifica dell'art. 15 del DPR 115/2002 TU spese di giustizia ha la finalità di consentire al funzionario di cancelleria anche un controllo in ordine all'effettivo valore della causa ed al corrispondente contributo unificato..*

Inoltre “... *si precisa che gli uffici non possono rifiutare l'accettazione del ricorso qualora non risultino osservate le norme sul contributo unificato e che è loro compito fornire chiarimenti sulla disciplina sostanziale del contributo stesso (soggetti obbligati, giudizi soggetti al contributo, esenzioni, ecc.)*” circolare 26 febbraio 2002 senza numero del Consiglio di Stato

Capitolo VI

✓ Contributo unificato e procedure europee

Sempre più di frequente gli uffici giudiziari si trovano ad essere investiti di procedure la cui fonte normativa sono regolamenti europei con i problemi derivanti dai molteplici, ed il più delle volte irrisolti dalla legislazione interna, risolti procedurali scaturenti dall'applicazione della normativa comunitaria.⁹⁰

✓ ingiunzione di pagamento europeo e relativa opposizione Regolamento CE 1896/2006

Il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento⁹¹ è stato introdotto con il dichiarato intento di *"...semplificare, accentrare, ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere"⁹² in materia di crediti pecuniari non contestati*⁹³.

Il regolamento in parola prevede che la domanda⁹⁴, la eventuale rettifica, la decisione e l'opposizione, siano effettuati mediante l'utilizzo dei modelli standard allegati al testo normativo di cui sono parte integrante.⁹⁵

Con riguardo alle c.d. spese di giudizio (contributo unificato, indennità di notifica, diritto copie, imposta di registro). lo stesso regolamento europeo prescrive che⁹⁶ *"la presentazione di una domanda di ingiunzione di pagamento europea dovrebbe comportare il pagamento delle eventuali spese di giudizio"*.

Lo stesso Regolamento all'atto della compilazione dei moduli ed in relazione alle spese di giudizio raccomanda⁹⁷ inoltre che *"qualora sia chiesto il rimborso dei diritti di cancelleria relativi alla domanda, ma non se ne conosca l'importo esatto, si compili la casella [Codice] (01), lasciando però vuota la casella [Importo] che sarà compilata dall'organo giurisdizionale"*

Ai sensi **art. 26** del Regolamento (CE) n. 1896/2006 il richiamo al diritto dello Stato nel quale è richiesta l'ingiunzione vale anche per l'individuazione di eventuali tributi, spese o diritti da versarsi all'atto o dopo la presentazione della domanda.⁹⁸

⁹⁰Ricordiamo che il Regolamento europeo è atto normativo obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri

⁹¹ Regolamento (CE) 12 dicembre 2006 n 1896 in G.U. C.E. n 399/L del 30 dicembre 2006, entrato in vigore il 30 dicembre 2006 ma che ha avuto applicazione ai sensi dell'articolo 33 dello stesso regolamento dal 12 dicembre 2008

⁹² Cioè in tutti quei rapporti in cui almeno uno delle parti abbia il proprio domicilio o risieda abitualmente in uno Stato membro diverso dallo stato membro del giudice adito

⁹³ Articolo 1 del regolamento europeo in esame

⁹⁴ Ai sensi dell'art. 637 cpc per l'ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda giudiziale proposta in via ordinaria

⁹⁵ Modulistica reperibile sito web della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale <http://ec.europa.eu/civiljustice>

⁹⁶ cons. 15) del Regolamento (CE) n. 1896/2006

⁹⁷ nelle "istruzioni" riportate nella "guida alla compilazione del modulo A"

⁹⁸ Si ricorda che già l'articolo 15 del DPR 115/2002 prescrive da parte del funzionario incaricato del servizio il controllo in ordine alla dichiarazione di valore e al pagamento del contributo unificato

Tra l'altro l'art. 25, paragrafo 2, del regolamento europeo in esame prevede che le *“spese di giudizio comprendono spese e diritti da pagarsi al giudice, il cui importo è stabilito in conformità della legislazione nazionale”*.

La Corte di Giustizia Europea con sentenza del 13 dicembre 2012 nella causa C-215/11 ha, tra l'altro, statuito che *“ il giudice nazionale può liberamente determinare l'importo delle spese di giudizio sulla base delle modalità previste dalla sua legislazione nazionale, purché tali modalità non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno e non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dalla legislazione dell'Unione europea.”*

Appare quindi utile precisare, e rimarcare, che in materia trovano piena applicazione le disposizioni del testo unico spese di giustizia⁹⁹ e gli indirizzi ministeriali in materia.¹⁰⁰

Tra gli indirizzi ministeriali, conformi alla normativa europea, quello relativo alla verifica del valore del procedimento¹⁰¹ in relazione al contributo unificato e quindi all'importo dovuto all'atto dell'iscrizione della causa a ruolo ai sensi del quale *“.. si ribadisce quanto già affermato con circolare del capo dipartimento del 15.3.2006 secondo cui la modifica (n.r. operata dalla legge 311/04) dell'art. 15 del DPR 115/2002 TU spese di giustizia ha la finalità di consentire al funzionario di cancelleria anche un controllo in ordine all'effettivo valore della causa ed al corrispondente contributo unificato..”*

È il creditore richiedente che procede al pagamento del contributo unificato dovuto, sia nella fase della richiesta di emissione sia nella eventuale fase di opposizione, in applicazione al già richiamato articolo 25, punto 2, del Regolamento comunitario in oggetto.

Il Ministero della Giustizia in materia di ingiunzione europea in data 1 settembre 2010 ha provveduto ad impartire le prime, e al momento uniche, disposizioni applicative.¹⁰² E limitate alla fase della richiesta dell'emissione.

Ha infatti disposto che *“in merito alle modalità di iscrizione a ruolo, si ritiene non trovi applicazione la norma nazionale codicistica che prevede l'obbligo del ricorrente di predisporre e depositare la nota di iscrizione a ruolo ai fini della costituzione in giudizio (art. 165 c.p.c.)”¹⁰³, in quanto integralmente sostituita*

⁹⁹ D.P.R. 30 maggio 2002 n 115 in Gazzetta Ufficiale n 139 del 15 giugno 2002

¹⁰⁰ Ministero della Giustizia Dip. Aff Giustizia, Dir. Gen. Giustizia Civile DAG02/09/10/2010.0113135.U *“in merito alle spese della procedura, l'articolo 25, paragrafo 2 del regolamento, prevede che queste siano stabilite in conformità alla legislazione nazionale pertanto sul punto si rinvia al Testo Unico delle spese di giustizia, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 salve le eccezioni di seguito indicate”*.

¹⁰¹ Ministero della Giustizia DAG -Direzione Giustizia Civile- Ufficio I - senza numero del 10 marzo 2008

¹⁰² Ministero della Giustizia Dip. Aff Giustizia, Dir. Gen. Giustizia Civile DAG02/09/10/2010.0113135.U

¹⁰³ Ai sensi dell'articolo 71 disp. att. c.p.c. La nota di iscrizione della causa nel ruolo generale deve contenere l'indicazione delle parti, nonché le generalità ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo, del procuratore che si costituisce, dell'oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione, e della udienza fissata per la prima comparizione delle parti. in tema vedasi anche Circolare Ministero della Giustizia congiunta Dir. Gen. Org. Giud. Aff. Civ. e Ufficio del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati n 2 del 2 agosto 2000

dai menzionati modelli specificatamente previsti dal regolamento per F - instaurazione del procedimento monitorio.”

Stabilendo inoltre che “le notifiche degli atti, di cui all'articolo 12 paragrafo 5 del regolamento, devono intendersi a cura delle parti” mentre sarà cura della “cancelleria provvedere invece a comunicare al ricorrente il provvedimento di accoglimento o diniego della domanda con espressa avvertenza, in caso di emissione dell'ingiunzione di pagamento europea, che l'atto deve essere notificato al convenuto a cura della parte.”

Per quanto attiene, nello specifico, la disciplina della determinazione del contributo unificato “ non trova applicazione la previsione di cui all'articolo 13 comma 6 in quanto il modulo standard della domanda di ingiunzione non prevede che la parte effettui la dichiarazione di valore. “ pertanto “ l'ufficio giudiziario dovrà verificare il corretto pagamento dell'importo, ai sensi dell'articolo 248 del citato Testo Unico, derivante dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13”

In relazione alla determinazione dell'importo dovuto,” si ritiene applicabile alla procedura de qua quanto previsto dall' articolo 13 comma 3 del Testo Unico Spese di giustizia per il decreto ingiuntivo.¹⁰⁴

✓ prove in materia civile e commerciale Regolamento (CE) n 1206/2001

Ai sensi del punto 9 premessa all'atto di adozione del regolamento in oggetto “... per garantire la massima chiarezza e certezza del diritto, le richieste di esecuzione dell'assunzione delle prove debbono essere trasmesse mediante un formulario da compilare nelle lingua dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiesta o in un'altra lingua ammessa da questo Stato. Per le stesse ragioni è opportuno utilizzare per quanto possibile formulari anche per le ulteriori comunicazioni tra le autorità giudiziarie interessate”

In relazione alle modalità di richiesta di cooperazione, e ad ogni comunicazione riguardante la stessa (informazioni, integrazione, restituzione ecc) è quindi categoricamente previsto l'utilizzo di formulari già predisposti ed allegati al regolamento.

Le richieste e le comunicazioni devono essere, ai sensi dell'articolo 5 Regolamento CE, “formulate nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto”

Per le spese relative all'applicazione del regolamento comunitario in oggetto vige invece il principio “ della gratuità delle stesse”.

Infatti ai sensi dell'articolo 18 Regolamento CE : “ per l'esecuzione delle richieste ai sensi dell'articolo 10 non può essere chiesto il rimborso di tasse e spese”

Fanno eccezione, sempre ai sensi del sopra richiamato articolo 18, i compensi versati ai periti o agli interpreti e le spese di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 10 Regolamento CE (ad esempio videoconferenza) se “ l'autorità giudiziaria richiesta lo chiede” e “l'obbligo delle parti di sostenere tali compensi o spese è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente

¹⁰⁴ ai sensi dell'art 13, punto TU spese di giustizia il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

✓ controversie Europee di modesta entità regolamento CE 861/2007)

Regolamento Europeo che, ai sensi dell'articolo 2, si applica alle controversie transfrontaliere¹⁰⁵, in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale, nei casi in cui il valore della controversia, esclusi gli interessi, o diritti e le spese, non ecceda i duemila euro.¹⁰⁶

In mancanza di espressa esenzione, il procedimento in esame è soggetto al pagamento del contributo unificato¹⁰⁷, al pagamento dell'anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile¹⁰⁸, agli eventuali diritti di copia¹⁰⁹ e, se a conclusione del procedimento, la decisione fosse o meno soggetta al pagamento dell'imposta di registro.¹¹⁰

Per quanto attiene ai criteri di determinazione dell'importo dovuto ai fini del pagamento del contributo unificato, si ritiene applicabile alla procedura in esame quanto previsto dall'articolo 13 DPR 115/2002 Testo Unico Spese di Giustizia in relazione al valore della controversia.

È l'ufficio giudiziario, all'atto del ricevimento del modello di domanda, che provvederà alla quantificazione dell'importo, a verificandone il successivo corretto pagamento, ai sensi dell'articolo 248 del citato Testo Unico.

Quantificazione dell'importo dovuto derivante dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13 testo unico spese di giustizia.

Nel caso di omesso o insufficiente versamento, l'ufficio giudiziario iscriverà la partita di credito sul registro 3SG ed attiverà la procedura prevista per la riscossione del contributo unificato di cui al Titolo VII del Testo Unico spese di giustizia.

Le eventuali domande riconvenzionali, ex articolo 5, comma 6, del regolamento in oggetto soggiacciono al pagamento di autonomo contributo unificato, commisurato al valore della domanda riconvenzionale, ex articolo 14 punto 3 DPR 115/02.

L'articolo 2 del regolamento in esame limitando l'applicazione ai giudizi non eccedenti gli euro 2000, esclusi interessi, diritti e spese, individua, di fatto, l'organo giurisdizionale competente al giudizio, ai sensi dell'articolo 7 del codice di procedura civile, nell'Ufficio del Giudice di Pace

¹⁰⁵ Art 3 "ai fini del presente Regolamento si definisce transfrontaliera una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale adito" ai sensi dell'articolo 2 "per stato membro si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca."

¹⁰⁶ Restano esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento in esame (ex articolo 2) le materie aventi per oggetto : a) stato e capacità giuridica delle persone, b) regime patrimoniale fra coniugi, c) testamenti e successioni, d) obbligazioni alimentari, e) fallimenti, f) procedimenti relativi alla liquidazione di imprese o altre persone giuridiche insolventi, g) accordi giudiziari, h) concordati e procedure affini, i) sicurezza sociale, l) arbitrato, m) diritto del lavoro, n) affitto immobili, escluse le controversie aventi per oggetto somme di denaro, o) violazione della vita privata e dei diritti della personalità, inclusa la diffamazione

¹⁰⁷ Articolo 9 DPR 115/02 testo unico spese di giustizia

¹⁰⁸ Articolo 30 DPR 115/02 testo unico spese di giustizia

¹⁰⁹ Articoli 267,268,269 ,270 DPR 115/02 testo unico spese di giustizia

¹¹⁰ Articolo 37 DPR 131/1986

Capitolo VII

✓ Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del contributo unificato

Ai sensi dell'articolo 15 del DPR 115/02, testo modificato dalla legge 17/8/05 n 168, articolo, collegato all'articolo 194 *“1. Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione.*

2. il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa.”

Il controllo circa l'effettiva congruità del versamento non spetta al giudice - secondo quanto appariva dalla prima stesura della Finanziaria 2000 - bensì al funzionario addetto all'ufficio, il quale, a norma dell'articolo 15 del TU, verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa, della ricevuta di versamento e se l'importo risultante dalla stessa è diverso dall'importo del corrispondente scaglione, individuato sulla base della dichiarazione resa dalla parte in ordine al valore della causa.

Il Controllo puramente formale e la scelta del legislatore di fare affidamento sulla dichiarazione dell'avvocato come tra l'altro richiamato dalla ***circolare 12 marzo 2002 n 2 del Min. Giustizia Dip.Aff.Giust.***, secondo la quale *“ il controllo effettuato dal funzionario è, dunque come già precisato in via interpretativa nella circolare n 1 del 26 febbraio 2002 un controllo meramente formale di riscontro tra l'importo pagato e quello previsto nella legge come corrispondente al valore della causa. Infatti, la legge è inequivocabile nell'attribuire la determinazione del valore – sulla base delle regole del codice di procedura civile – al difensore”* **È stata superata** dalla richiamata ***circolare DAG direzione ufficio giustizia civile Ufficio I senza numero del 10 marzo 2008*** *“.. si ribadisce quanto già affermato con circolare del capo dipartimento del 15.3.2006 secondo cui la modifica dell'art. 15 del DPR 115/2002 TU spese di giustizia ha la finalità di consentire al funzionario di cancelleria anche un controllo in ordine all'effettivo valore della causa ed al corrispondente contributo unificato..*

Facendo seguito alle disposizioni ministeriali ¹¹¹ *“ In concreto l'ufficio, all'atto della costituzione in giudizio o del deposito del ricorso introduttivo, ovvero nei procedimenti esecutivi, all'atto della presentazione dell'istanza per l'assegnazione e la vendita dei beni pignorati, dovrà verificare:*

- a) se l'atto contiene la dichiarazione di cui al citato art. 9, quinto comma, della legge citata;*
- b) se è allegata la ricevuta del versamento effettuato con le modalità indicate nel D.P.R. 1° marzo 2001, n. 126, come modificato dal D.P.R. 11 dicembre 2001, n. 466;*
- c) se l'importo pagato corrisponde all'importo dovuto, secondo i parametri stabiliti nella Tabella allegata alla legge n. 488/1999.*

¹¹¹ circolare 26 febbraio 2002 n 1

In ipotesi di verifica negativa e, qualora la parte chieda che il ricorso sia in ogni caso acquisito dall'ufficio, l'ufficio tratterrà l'atto, inoltrandolo per l'ulteriore ricorso.

L'ufficio dovrà, inoltre, annotare nel fascicolo con la dovuta evidenza l'esito dei controlli eseguiti

A questo scopo può essere utilizzato, previa stampigliatura sul fascicolo o su un foglio allegato ai fascicolo, lo schema che si allega a titolo esemplificativo.

Analoghe considerazioni valgono per le ipotesi in cui il processo può iniziare senza il pagamento del contributo: esenzioni e prenotazioni a debito.

Il funzionario addetto all'ufficio, pertanto, riceverà l'atto senza la ricevuta di pagamento del contributo unificato, se il processo è esente o se è prevista la prenotazione a debito del contributo, secondo la dichiarazione resa dall'avvocato nelle conclusioni dell'atto introduttivo, indicando la fonte normativa.

✓ Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato

Ai sensi dell'articolo 16 , articolo collegato 248), *1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII, del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.*'

1 bis in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al DPR 26 aprile 1986 n 131 esclusa la detrazione ivi prevista

Dall'articolo in commento, ed in relazione a quanto disposto sia dal ministero della Giustizia¹¹² che dall'Agenzia delle Entrate¹¹³ “ *se nell'atto soggetto a contributo unificato è stato omesso o è insufficiente il pagamento del contributo unificato ex art. 248 tu:*

IL FUNZIONARIO: entro 30 giorni dal momento in cui si determina il presupposto del pagamento o integrazione del contributo, notifica alla parte (ai sensi dell'art.137 cpc) l'invito (inviato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, depositato in cancelleria) al pagamento dell'importo dovuto, unitamente al modello di pagamento pre compilato, avvertendo che il mancato pagamento entro il termine di un mese, comporterà l'applicazione della sanzione che sarà comunicata con separato provvedimento e si procederà alla riscossione mediante ruolo con addebito degli interessi al saggio legale (art.248 DPR 115/02), decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo

Nell'invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro 10 gg. dall'avvenuto pagamento.

L'invito al pagamento non è autonomamente impugnabile trattandosi di atto che non prelude all'esecuzione forzata ma alla riscossione mediante ruolo esattoriale (vedi relazione ministeriale di commento all'articolo 226 t.u. spese di giustizia) ¹¹⁴

Il Provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione dovrà essere notificata alla parte personalmente e dovrà contenere l'espressa indicazione dell'impugnabilità innanzi al giudice tributario.

In presenza di debitori solidali sarà irrogata una sola sanzione ed il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera gli altri

La misura della sanzione va commisurata alla durata dell'inadempimento nelle seguenti percentuali :

¹¹² circolare n 49395/U del 3 aprile 2008

¹¹³ Risoluzione 7 settembre 2007 n 242

¹¹⁴ Posizione superata dalla giurisprudenza tributaria che considera l'invito impugnabile (Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara n 239/2012, di Bergamo n 81/2013, di La Spezia del 25 ottobre 2013)

- *Il 25 % dell'importo dovuto e non versato se il pagamento del contributo unificato e della sanzione avviene oltre la scadenza del termine per l'adempimento indicato nell'invito ma entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell'invito;*
- *Il 150 % dell'importo dovuto e non versato se il pagamento del contributo unificato e della sanzione avviene tra il sessantunesimo e l'ottantesimo giorno dalla notifica dell'invito;*
- *Il 200 % dell'importo dovuto e non versato se il pagamento del contributo unificato e della sanzione avviene successivamente*

I codici tributi istituiti per la riscossione degli importi a titolo di sanzione sono : codice tributo 699T per riscossione mediante mod. F23 e codice tributo 1°83 se la riscossione avviene mediante ruolo esattoriale

✓ **Invito al pagamento** (articolo collegato 16)

✓ **Uffici non in convenzione**

1. Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione dell'articolo 13 o ai sensi dell'articolo 13, comma 6, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese.

2. L'invito è notificato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, e depositato presso l'ufficio.

3. Nell'invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.

Per indirizzo ministeriale ¹¹⁵ “ il meccanismo di riscossione delineato nel comma in esame consta di due fasi.

La prima prevede l'inoltro dell'invito bonario al pagamento da parte del funzionario di Cancelleria entro dieci giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione della Tabella.

In analogia a quanto stabilito in una precedente **circolare del Ministero della Giustizia (24 aprile 1999, prot. n. 8/988(u)60/2, Dir. Gen. Aff. Civ. e Lib. Prof.)** – L'invito al pagamento serve solo all'adempimento spontaneo di una obbligazione ex lege che basterà menzionare nello stesso invito.

La seconda fase, che si apre a seguito della inottemperanza all'invito di pagamento, consiste nella formazione del ruolo, nel caso di decorso del termine per l'adempimento computato dall'avvenuta notifica, e nella trasmissione del medesimo al Concessionario per la riscossione. Nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento l'integrazione del contributo”

Ai sensi della **Circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/4 Min Giustizia**l'invito deve essere inviato alla domicilio eletto o, nel caso di mancanza di domicilio eletto, deve essere depositato presso la Cancelleria dell'ufficio giudiziario. Si precisa, al riguardo, che nel contesto del processo pendente il legislatore ha limitato al domicilio eletto la possibilità di notifica. Ciò si

¹¹⁵ Circolare n 2 del 12 marzo 2002

fonda sulla circostanza che nel processo la parte elegge domicilio presso il proprio difensore (art. 84 c.p.c.). Per il caso, poi, del tutto marginale, in cui la parte stia in giudizio personalmente (perché autorizzata ex art. 82 c.p.c.) e non ha eletto domicilio, il legislatore ha esteso il meccanismo del deposito in Cancelleria, già previsto dall'art. 58 disp. att. c.p.c..

Per ciò che concerne la notifica dell'invito di pagamento deve ritenersi che essa rientri tra le notifiche a richiesta d'ufficio e che, quindi, debba essere effettuata mediante l'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 137 c.p.c.. L'invito al pagamento serve solo all'adempimento spontaneo di una obbligazione ex lege che basterà menzionare nello stesso invito.

La seconda fase, che si apre a seguito della inottemperanza all'invito di pagamento, consiste nella formazione del ruolo e, nel caso di decorso del termine per l'adempimento computato dall'avvenuta notifica, nella trasmissione del medesimo al Concessionario per la riscossione. Nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.

✓ **uffici convenzionati Equitalia Giustizia**

Per l'omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si procede ai sensi dell'Art. 6 della convenzione :

Ai fini della riscossione del contributo unificato, prevista dall'articolo 16 del Testo Unico, l'ufficio comunica alla società, con la nota di trasmissione di cui all'allegato modello A1, l'importo che deve essere riscosso e il domicilio eletto del debitore.

La società procede, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, alla notifica dell'invito al pagamento, ai sensi dell'articolo 247 e seguenti del Testo Unico, utilizzando il modello di cui all'allegato modello C e alla iscrizione a ruolo del credito entro il termine previsto dall'articolo 213 del Testo Unico.

La società procede a determinare l'importo della sanzione di cui all'articolo 16. comma 1-bis del Testo Unico e all'annotazione dello stesso nel registro SIAMM, decorso inutilmente il termine di novanta giorni, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento.

La società provvede, altresì, a notificare la sanzione al debitore e, in caso di mancato pagamento entro il quarantesimo giorno successivo alla data di notifica del provvedimento sanzionatorio, procede all'iscrizione a ruolo, secondo i criteri e le modalità di applicazione della sanzione indicati dal Ministero, utilizzando il modello di cui all'allegato modello D.

✓ Determinazione delle modalità di pagamento

Art 191 DPR 115/2002

1) *Le modalità di pagamento del contributo unificato e le modalità per l'estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate all'interno dei palazzi di giustizia sono disciplinate dagli articoli 192, 193, 194 e 195, alla cui modifica si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.*

✓ Modalità di pagamento

Ai sensi dell' articolo 192 DPR 115/02

Il contributo unificato è corrisposto mediante:

a. versamento ai concessionari;

b. versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;

Il contributo unificato può essere pagato:

1) **MEDIANTE MODELLO F23** (codice tributo 941T) ;

2) **MEDIANTE APPOSITO BOLLETTINO CONTO CORRENTE POSTALE** (conto n°57152043 intesto a "Tesoreria provinciale di Viterbo –versamento contributo unificato spese atti giudiziari decreto del Presidente della Repubblica n°126/2001");

3) **PRESSO LE RIVENDITE DI GENERI DI MONOPOLIO E VALORI BOLLATI**

4) **TELEMATICAMENTE** (per distretto Corte appello di Catanzaro vedi DOG07.18/03/2013.0006890.U) con le modalità di cui all'articolo 4, comma 9, decreto legge 22 febbraio 2009 n 193 convertito con legge 22 febbraio 2010 n 24

Codice tributo F23

Codice Tributo Esattoriale

- *Contributo Unificato*

7SOT

1E03

✓ Ricevuta di versamento

Ai sensi dell' articolo 194 DPR 115/02

La ricevuta del versamento contiene, a titolo di causale:

a. l'ufficio giudiziario adito;

b. le generalità e il codice fiscale dell'attore o ricorrente;

c. le generalità delle altre parti.

In caso di pluralità di convenuti o resistenti è indicato per esteso il nominativo del primo dei medesimi recato dall'atto introduttivo del processo ed il numero in cifra dei restanti.

Se il versamento è effettuato presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, la ricevuta è costituita dal contrassegno, rilasciato dalla rivendita, comprovante l'avvenuto pagamento e l'importo.

Il contrassegno è apposto sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente che contenga gli stessi dati; nei processi in cui le parti non devono depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente il contrassegno è apposto su un modello, approvato con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, contenente i dati di cui ai commi 1 e 2. La ricevuta del versamento o il modello contenente il contrassegno sono allegati all'atto giudiziario per il quale è stato effettuato il versamento e inseriti nel fascicolo d'ufficio.

Gli estremi della ricevuta di versamento sono annotati sul relativo registro del ruolo generale.

- ✓ ***Processo telematico -annullamento delle marche da bollo utilizzate dalla parte che instaura un procedimento per l'assolvimento del Contributo Unificato.
Circolare DAG. 28/10/2014.0144442.U***

A seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni in tema di esclusività del deposito telematico nei procedimenti di cui al libro IV, titolo I, capo I del Codice di Procedura Civile, si è evidenziata la problematica connessa alle modalità con le quali gli Uffici giudiziari devono provvedere all'annullamento delle marche da bollo utilizzate dalla parte che instaura un procedimento per l'assolvimento del Contributo Unificato.

Sul punto deve ritenersi condivisibile, ed anzi, doverosa, la prassi, già adottata da taluni Uffici, di invitare il procuratore della parte, che abbia assolto il Contributo Unificato mediante acquisto dell'apposita marca da bollo, e che abbia provveduto alla scansione della marca stessa ai fini del suo inserimento nel fascicolo informatico, a recarsi presso l'Ufficio giudiziario in modo da consentirne l'annullamento.

Tale *modus operandi* appare, come detto, doveroso, poiché, ai sensi dell'art. 12 TU 642/1972, le marche da bollo devono essere annullate secondo specifiche modalità che le norme sul PCT non hanno modificato né abrogato.

Qualora, poi, la parte intenda evitare qualsiasi accesso agli Uffici giudiziari, profittando in pieno dei vantaggi derivanti dall'informatizzazione del procedimento, potrà valersi delle ulteriori modalità di assolvimento del C.U. previste dalla legge (pagamento telematico, versamento su C/C postale, modello F23).

A tal proposito si consiglia di segnalare alle parti l'esistenza di un'apposita sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate contenente informazioni utili a tal fine, nonché la pagina del Portale dei Servizi Telematici concernente il pagamento telematico del C.U»

✓ Ufficio competente alla riscossione del contributo unificato

Ai sensi dell'arti, 247 DPR 115/02

Ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato.

✓ RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

il problema relativo al rimborso è stato definitivamente risolto **con Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze- Ufficio XI – prot. 135371 del 26 ottobre 2007** (alla circolare sono allegati i modelli di richiesta e restituzione) circolare che brevemente si riassume:

il rimborso spetta nelle ipotesi di:

- a) versamento delle somme eccedenti lo scaglione
- b) duplicazione dei versamenti
- c) versamento effettuato per procedimento esente
- d) versamento al quale non ha fatto seguito il deposito e l'iscrizione a ruolo dell'atto introduttivo del giudizio (solo nelle ipotesi di pagamento effettuato con F23)

Il diritto al rimborso va esercitato, a mezzo istanza, entro il termine di decadenza di due anni dal versamento.

Per i versamenti effettuati tramite mod. F23 l'erronea indicazione del codice tributo o del codice ufficio non costituisce titolo per il rimborso.

In tali ipotesi gli errori possono essere rettificati inviando comunicazione sia all'ufficio giudiziario interessato sia all'ufficio delle Entrate competente in base al versamento effettuato.

Non si effettuano rimborsi per importi inferiori a 12 €

L'istanza di rimborso in carta semplice si presenta all'ufficio giudiziario competente.

In caso di presentazione presso un ufficio giudiziario incompetente quest'ultimo lo trasmetterà all'ufficio di competenza dandone notizia al contribuente.

L'istanza deve contenere:

- a) le generalità del richiedente
- b) il codice fiscale
- c) la residenza
- d) gli elementi utili alla identificazione del giudizio per il quale è stato versato il contributo unificato
- e) gli estremi del versamento e copia dell'atto di versamento
- f) l'importo richiesto a rimborso
- g) la modalità di pagamento prescelta per il rimborso

h) la dichiarazione di inesistenza di analoghe richieste

la richiesta deve essere sottoscritta innanzi al funzionario all'atto della presentazione.

Per le richieste inviate per posta va allegata copia del documento di identificazione.

Per ogni istanza presentata l'ufficio giudiziario rilascia apposita ricevuta.

L'ufficio giudiziario procede al riscontro delle dichiarazioni rese appurando l'effettività dell'importo del versamento e la sussistenza del diritto al rimborso.

Conclusosi positivamente il riscontro il funzionario addetto alla cancelleria procede alla liquidazione.

Nel provvedimento di liquidazione sono indicati i dati necessari per individuare la decorrenza degli interessi, da calcolarsi a trimestre intero, escluso il primo.

Il calcolo degli interessi maturati è effettuato dall'Agenzia delle Entrate a cui è inviato il provvedimento di liquidazione per il rimborso.

Capitolo VIII

✓ **determinazione del contributo in mancanza di direttive ministeriali**

come da direttive interne dello scrivente dirigente e altro

- ✓ **iscrizioni delle opposizioni ai pignoramenti presso terzi ex articolo 72-bis DPR 602/1975, ed eventuali reclami** (Ordine di servizio n 15 del 18 aprile 2011) - Trattandosi di procedimenti sommari e/o collegiali con rito camerale verrà riscosso il contributo unificato di cui all' articolo 13, punto 1 lettera b (NB=ora € 98,00) oltre al diritto di cui all'articolo 30 DPR 115/02 in caso di reclamo da parte del concessionario l'iscrizione avverrà con prenotazione a debito a cura dello stesso concessionario.
- ✓ **opposizioni ai decreti che rendono esecutivo lo stato passivo fallimentare** *Ordine di servizio n 8/2011* Oggetto: iscrizioni delle ex art. 98 R.D. 16 marzo 1942 n 267 , per come modificato dall'articolo 83 D.lvo 9 gennaio 2006 n 5 ,nel premettere che :- La modifica all'articolo 99 legge fallimentare per come operata dall'articolo 84 decreto legislativo 9 gennaio 2006 n 5 nell'eliminare l'inciso “ *il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio..*” ha fatto sorgere dubbi circa la natura del procedimento, camerale o meno, e sull'ammontare del contributo unificato da corrispondere nelle procedure in oggetto (fisso nel caso di giudizio camerale o rapportato al valore della causa se ordinario)- da ricerche effettuate, tra l'altro sui siti Ministero della Giustizia , della Agenzia delle Entrate, dell'Ispettorato Generale Ministero della Giustizia e rivista delle cancellerie (nella parte dedicata alla pubblicazione delle circolari e degli orientamenti dottrinali) , nessun orientamento ministeriale è stato rinvenuto, specificatamente, nella materia di cui all' oggetto; Tanto premesso Da ricerche giurisprudenziali e dottrinali in merito alla riforma del processo fallimentare emerge che
1. *“un filone che contraddistingue la riforma è la generalizzata opzione per il modello camerale per la soluzione di tutte le controversie interne alla procedura fallimentare o da essa nascente..”* (cfr. pag 29 e pag 70 da Commento breve alla riforma fallimentare a cura di Giuseppe Bozza).
 2. *“ il legislatore della riforma della legge fallimentare ha innovato profondamente il rito processuale delle impugnazioni endofallimentari non prevedendo all'articolo 99 fallimentare un unico modello di procedimento valido per ogni tipo di impugnazione, ma abbandonando il rito a cognizione ordinaria (ancorché introdotto con ricorso invece che con atto di citazione)che connotava il giudizio di “opposizione” e della “revocazione” per adottare un modello di giudizio camerale che presenta i caratteri di maggiore snellezza..... il dlgs 12.9.2007 n 169 12.9.2007 n 169 ha apportato profonde modifiche alla disciplina già riformata dal dlvo 9.1.2006 n 5. Tali modificazioni in realtà costituiscono un migliore dettaglio delle regole procedurali che governano la impugnazione senza peraltro alterare la sostanza della struttura del giudizio che mantiene le caratteristiche del procedimento camerale... (cfr. pagg 905 e 906 da Codice Commentato del Fallimento diretto da Giovanni Lo Cascio I edizione IPSOA Gruppo Wolters Kluwer).*
 3. *“... il procedimento camerale di cui all'articolo 99 legge fallimentare rappresenta soltanto la prosecuzione del procedimento di accertamento passivo che si svolge in fase sommaria dinnanzi al g.d.... “ e che il procedimento ex articolo 99 “va definito , quindi, come camerale sui generis o ibrido in quanto il legislatore, pur avendo eliminato ogni riferimento all'udienza di camera di consiglio, presente nell'art. 99 comma 3 legge fallimentare, ha comunque delineato un sistema snello di procedura senza la predeterminazione in toto delle modalità di svolgimento delle udienze e dell'espletamento dei mezzi di prova.....inoltre il termine impugnazione non implica necessariamente lo spostamento nella sede camerale di tutta la disciplina del processo di appello ordinario” (cfr. pagg 55 e 56 da Il Fallimento e le altre procedure concorsuali- mensile di giurisprudenza e dottrina n 1 anno 2011 IPSOA Gruppo Wolters Kluwer).*

4. una tra le più significative novità del recente testo dell'articolo 99 legge fallimentare è rappresentato *“dalla scomparsa del riferimento all'udienza in camera di consiglio prima contenuto nel terzo comma dell'articolo 90 legge fallimentare che tuttavia può ben spiegarsi con l'innovativa previsione della possibilità che la trattazione del procedimento sia delegabile al giudice relatore e la difficoltà concettuale di immaginare la camera di consiglio, tradizionalmente intesa come luogo materiale ove devono essere prese le decisioni giudiziali collegiali, di un giudice monocratico”* (cfr. pag.60 da Il Fallimento e le altre procedure concorsuali- mensile di giurisprudenza e dottrina n 1 anno 2011 IPSOA Gruppo Wolters Kluwer).
5. *“ il provvedimento è stato innovato con la riforma prevedendosi una regolamentazione unica e ad hoc per tutte le impugnazioni . il giudizio pur essendo di natura camerale, rimane, a cognizione non sommaria (cfr. pag. 340 da Itinera- Guide Giuridiche- Procedure Concorsuali - Fallimento e le altre procedure concorsuali – anno 2010 - IPSOA Gruppo Wolters Kluwer)*

il Giudice delegato al Fallimento del tribunale di Vibo Valentia dottor Fabio Regolo ha, su richiesta dello scrivente, confermato la natura camerale del procedimento anche a seguito delle riforme ex decreti legislativi 9 gennaio 2006 n 5 e 12 settembre 2007 n 169 Sulla base di quanto sopra lo scrivente ritiene che, **salva diversa disposizione degli uffici ministeriali** a cui la presente viene inviata **per le proprie determinazioni**, che il contributo unificato relativo ai procedimenti di cui all'oggetto è determinato nella misura fissa dei procedimenti camerale pari ad € 77 (NB= ora 98 più la metà).

Si comunichi al Ministero della Giustizia- Dipartimento per gli affari di giustizia- Direzione Generale della Giustizia civile, Ufficio I - , all'Ispettorato Generale, al signor Presidente del Tribunale, al signor Dirigente la Corte di Appello di Catanzaro, al direttore Amministrativo dottoressa Liliana Addesi.

- ✓ **articolo 7 R.D.L. n 436/1927 ricorsi per sequestro di autoveicoli** (Ordine di servizio n 9 del 10 marzo 2009). **contributo Unificato. Importo di pagamento** *“i ricorsi per sequestro di autoveicoli previsti dalla legge indicata siano da iscrivere all'ufficio esecuzioni od all'ufficio del contenzioso e sia, dunque, da riscuotere il contributo fisso o quello proporzionale al valore dell'autoveicolo”* - che la circolare ministeriale – Direzione Generale affari Civili – Ufficio IV n 4/602/6379 III del 2 giugno 1979 ha, tra l'altro, disposto : *“ Altro quesito posto da numerosi uffici giudiziari è quello concernente gli importi dei pagamenti da effettuare in marche o versamenti per la speciale procedura prevista dall'articolo 7 del R.D.L. 15 marzo 1927 n 436 in tema di sequestro e vendita di autoveicoli .A parere di questo Ufficio i pagamenti di cui sopra debbono essere quelli stabiliti dalla tabella all. 1 alla legge numero 59 del 1979 per le esecuzioni mobiliari..”* - che l'articolo 299 DPR 115/02 nell'abrogare la legge n. 59/79 ha, a parere dello scrivente, se non espressamente modificate mantenuto valide le direttive ministeriali interpretative in relazione alla natura, nei singoli casi, del pagamento nell'iscrizione delle cause a ruolo, i procedimenti ex art. 7 D.R.L. 436/27 saranno da iscriversi all'Ufficio Esecuzioni riscuotendo il contributo unificato per l'importo di cui all'articolo 13, punto 2, D.P.R. 115/02.
- ✓ **procedure promosse dall'istituto autonomo case popolari** *A parere dello scrivente* Il regime fiscale di esenzione per gli atti nei procedimenti promossi dagli Istituti Autonomi case popolari per lo sfratto degli inquilini morosi e/o per il recupero dei canoni dovuti ex articolo 33 R.D. 28 aprile 1938 n 1165, ai sensi del quale la procedura in oggetto era esente dalle imposte di bollo e di registro, **NON** opera più essendo il richiamato articolo 33 abrogato dal DPR 642/1972 che non ne richiama le ipotesi di esenzione nella relativa tabella B *“ atti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto”* trovando quindi applicazione l'articolo 20, relativo ad atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali

civili e amministrativi di cui alla Tariffa allegata A “atti, documenti e registri soggetti all’imposta sin dall’origine” di cui al richiamato DPR 642/72
Ai sensi della circolare ministeriale giustizia prot. n 5/181/03-1/RG del febbraio 2000 l’atto di precetto nei procedimenti in questione non è esente dall’imposta di bollo

✓ **sovraffollamento carcerario: rimedi risarcitori in favore di detenuti e internati aspetti fiscali**

Dal 28 giugno 2014 sono in vigore le disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore di detenuti e internati di cui al Decreto Legge n. 92/2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2014.¹¹⁶

Il provvedimento contiene altresì modifiche al codice di procedura penale¹¹⁷ e alle disposizioni di attuazione¹¹⁸, all’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all’ordinamento penitenziario¹¹⁹, anche minorile.¹²⁰

Il provvedimento normativo nella forma, stante l’urgenza¹²¹, di decreto legge ha quale finalità l’adempimento alle direttive dettate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo (Cedu) nei confronti dello Stato italiano a seguito della sentenza-pilota¹²² “Torreggiani” dell’8 gennaio 2013, con la quale era stato imposto allo Stato italiano l’adozione di specifiche misure riparatorie in favore dei detenuti che hanno scontato la pena in una condizione di sovraffollamento.

Le misure riparatorie adottate dal Legislatore nazionale attengono in una riduzione della pena detentiva¹²³ ancora da scontare, un giorno per ogni dieci giorni durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio soluzione prevista per tutti coloro che si trovano ancora detenuti, ovvero nelle forme del risarcimento del danno, nella misura di euro 8,00 per ciascun giorno nel caso in cui la pena residua non sia sufficiente ad assicurare l’intera detrazione percentuale o sia terminata l’espiazione della pena o il pregiudizio sia stato sofferto in stato di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena da espiaire.

Ai sensi del punto 1 dell’ articolo 1 del decreto legge in esame “*Dopo l’articolo 35-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e’ inserito il seguente:*

¹¹⁶ il testo coordinato in Gazzetta G.U. 20.08.2014

¹¹⁷ Artt.275 e 678 c.p.p.

¹¹⁸ Dlvo 28 luglio 1989 n 271

¹¹⁹ È stato infatti introdotto l’articolo 35-ter alla Legge 26 luglio 1975 n 354

¹²⁰ Dlvo 28 luglio 1989 n 272

¹²¹ Il termine annuale di adeguamento era scaduto il 28 maggio 2014

¹²² L’istituto della sentenza pilota è una procedura che permette alla Corte, attraverso la trattazione del singolo ricorso, di identificare un problema strutturale, rilevabile in casi simili, e individuare pertanto una violazione ricorrente dello Stato contraente. In presenza di più ricorsi derivanti da situazioni simili imputabile alla medesima violazione in diritto la Corte Europea può selezionare uno o più ricorsi per la trattazione prioritaria in applicazione dell’articolo 61 del proprio regolamento di procedura.

¹²³ La riduzione della pena detentiva è un rimedio preso in considerazione dalla Corte europea trattando un caso di sovraffollamento carcerario nella sentenza del 10 gennaio 2012

«Articolo 35-ter (Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati). - 1. Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lett. b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, su istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio»

Il successivo punto 2 dell'articolo 1 dispone che “Quando il periodo di pena ancora da espiare e' tale da non consentire la detrazione dell'intera misura percentuale di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza liquida altresì al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a euro 8,00 per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio. Il magistrato di sorveglianza provvede allo stesso modo nel caso in cui il periodo di detenzione espiato in condizioni non conformi ai criteri di cui all'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali sia stato inferiore ai quindici giorni”.

Il punto 3 dell'articolo 1 dispone che : Coloro che hanno subito il pregiudizio di cui al comma 1, in stato di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena da espiare ovvero coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere possono proporre azione, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza. L'azione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere. Il tribunale decide in composizione monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che definisce il procedimento non e' soggetto a reclamo. Il risarcimento del danno e' liquidato nella misura prevista dal comma 2.».

L'articolo 2 disposizioni transitorie dispone inoltre che “1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, hanno cessato di espiare la pena detentiva o non si trovano più in stato di custodia cautelare in carcere, possono proporre l'azione di cui all'articolo 35-ter, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354, entro il termine di decadenza di sei mesi decorrenti dalla stessa data.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i detenuti e gli internati che abbiano già presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del

mancato rispetto dell'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare domanda ai sensi dell'articolo 35-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354, qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilita' del ricorso da parte della predetta Corte.

3. In tale caso, la domanda deve contenere, a pena di inammissibilita', l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo.”

Ai fini del presente lavoro sorge il problema di determinare, nella ipotesi di cui al punto 3 dell'articolo 1 del decreto legge in esame, non prevedendo la normativa vigente pagamenti di nessun tipo per le istanze rivolte al giudice di sorveglianza, se l'azione, di natura civilistica, proposta “*al tribunale del capoluogo del distretto*” sia soggetta o meno al pagamento del contributo unificato¹²⁴, al pagamento dell'anticipazioni forfetarie dai privati all'erario nel processo civile¹²⁵, agli eventuali diritti di copia¹²⁶ e se a conclusione del procedimento la decisione sia o meno soggetta al pagamento dell'imposta di registro.¹²⁷

Preliminarmente c'è da evidenziare che l'atto normativo in esame preveda esenzioni e/o riduzioni relativamente alle cosiddette spese di giustizia.

Quindi stante la natura tributaria del contributo unificato¹²⁸, dei diritti di copia¹²⁹, dell'anticipazioni forfetarie dai privati all'erario nel processo civile¹³⁰, e di registrazione della sentenza¹³¹ in mancanza di un espressa esenzione gli stessi vanno regolarmente riscossi.

Appare utile precisare, e rimarcare, come nei procedimenti in esame trovino piena applicazione le disposizioni del testo unico spese di giustizia¹³² e gli indirizzi ministeriali in materia.

Per quanto attiene ai criteri di determinazione dell'importo dovuto ai fini del pagamento del contributo unificato, prevedendo la normativa in esame che “*Il tribunale decide in composizione monocratica*

¹²⁴ Articolo 9 DPR 115/02 testo unico spese di giustizia

¹²⁵ Articolo 30 DPR 115/02 testo unico spese di giustizia

¹²⁶ Articoli 267,268,269 ,270 DPR 115/02 testo unico spese di giustizia

¹²⁷ Articolo 37 DPR 131/1986

¹²⁸ Cass. civ., Sez. Un., sentenza 17 aprile 2012 n. 5994; Corte Costituzionale. 73/2005 secondo quest'ultima”io *contributo unificato presenta le caratteristiche essenziali del tributo quali la doverosità della prestazione ed il collegamento ad una tipologia di spesa pubblica quale quella per il servizio giudiziario*

¹²⁹ **l'esazione dei diritti** di copia (art. 40 e 260 e ss T.U spese di Giustizia) ha natura fiscale e le relative disposizioni non sono derogabili se non nei casi espressamente previsti dalla legge (vedasi in proposito circolari ministero della giustizia n DAG.18/03/2010.0041309.U, DAG.24/11/2006.0124681.U, n 4/2668/4 del 6.12.1985, n.1390/26 del 16.4.1958, n. 8/158/16 del 20.4.1980,n. 8/1134/19.128 del 16.1.1990),

¹³⁰ Ai sensi della **circolare ministero Giustizia n 1/12244/15/44 del 29 settembre 2003** .. relativamente ad altre ipotesi dubbie si rammenta che il dipartimento per gli affari di giustizia con la circolare n 6 dell'8 ottobre 2002 ha ritenuto che non devono ritenersi soggetti alla predetta anticipazione tutti quei procedimenti disciplinati da norme speciali, non abrogate dal T.U. per i quali è prevista in maniera chiara ed inequivocabile l'esenzione da ogni tipo di tributo e spesa.

¹³¹ ai sensi dell'articolo 16 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 la registrazione della sentenza è eseguita «*previo pagamento dell'imposta liquidata dall'ufficio*».

¹³² D.P.R.30 maggio 2002 n 115 in Gazzetta Ufficiale n 139 del 15 giugno 2002

nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile” è dovuto l’importo previsto dall’articolo 13, punto 1 lett. b9 DPR 115/2002 Testo Unico Spese di Giustizia attualmente quantificato in € 98

L’ufficio giudiziario dovrà verificare il corretto pagamento, ai sensi dell’articolo 248 del citato Testo Unico, derivante dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell’articolo 13.¹³³

In relazione al contributo unificato, e quindi all’importo dovuto all’atto dell’iscrizione della causa a ruolo “.. *si ribadisce quanto già affermato con circolare del capo dipartimento del 15.3.2006 secondo cui la modifica (n.d.r. operata dalla legge 311/04) dell’articolo 15 del DPR 115/2002 Testo Unico spese di giustizia ha la finalità di consentire al funzionario di cancelleria anche un controllo in ordine all’effettivo valore della causa ed al corrispondente contributo unificato..”*

Nel caso di omesso o insufficiente versamento, l’ufficio giudiziario iscriverà la partita di credito sul registro 3SG ed attiverà la procedura prevista per la riscossione del contributo unificato di cui al Titolo VII del Testo Unico spese di giustizia..

Nei procedimenti in esame trova piena applicazione la normativa relativa al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile artt. 119 e ss del DPR 115/2002 Testo unico in materia di spese di giustizia

Tra gli adempimenti a carico delle cancellerie si ricorda quanto disposto dalle disposizioni transitorie, art. 2 punto 4, del decreto legge in esame ai sensi del quale “ *La cancelleria del giudice adito informa senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dei commi 2 e 3, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge”*

In sede di conversione del decreto legge non sono state superate alcune criticità evidenziate tra l’altro dall’Associazione Nazionale Magistrati¹³⁴ quali “ *le perplessità derivanti dalla possibilità di azionare ,il rimedio risarcitorio avanti al giudice civile personalmente”* quindi senza l’ausilio di un avvocato con le consequenziali problematiche derivanti dagli incombenti quali notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, registrazione del provvedimento ecc. tutti oneri completamente a carico del ricorrente.

Altre criticità, che esulando dalle finalità del presente lavoro vengono solo accennate, attengono alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno non avendo la normativa in esame “*un termine iniziale da cui far ritenere esercitabile il diritto al risarcimento per l’azione avanti al giudice civile”*¹³⁵ e alla scelta, non condivisibile , del Legislatore a che “*il decreto che definisce il procedimento non è soggetto a reclamo”*

¹³³ Ministero della Giustizia DAG -Direzione Giustizia Civile- Ufficio I - senza numero del 10 marzo 2008

¹³⁴ Audizione dei rappresentanti dell’ANM alla Camera dei deputati in data 8 luglio 2014

¹³⁵ Cit. Audizione dei rappresentanti dell’ANM alla Camera dei deputati in data 8 luglio 2014

✓ **Procedimenti in materia di trascrizione e/o iscrizione ipoteca
ex art. 2674-bis codice civile**

L'articolo 2674 bis codice civile testualmente recita "...qualora emergano gravi dubbi sulla trascrivibilità di un atto o sulla iscrivibilità di una ipoteca il conservatore su istanza della parte richiedente esegue la formalità con riserva.

La parte a favore della quale è stata eseguita la formalità con riserva deve proporre reclamo all'autorità giudiziaria"

Ai sensi dell'articolo 113 disposizione attuazione codice civile "...il reclamo si propone al tribunale il quale provvede con decreto motivato in camera di consiglio sentiti il conservatore e il pubblico ministero .

Contro il provvedimento che non accoglie la domanda il richiedente può proporre reclamo alla corte di appello.."

I fini del procedimento che si instaura a seguito di reclamo sorge il problema, al momento in risolto ufficialmente stante la mancanza, in materia, di specifici indirizzi ministeriale, circa il trattamento fiscale degli atti e se il decreto che definisce il giudizio sia o meno soggetto al pagamento dell'imposta di registro.

La parte relativa al contributo unificato, al diritto forfettario ex art. 30 testo unico spese di giustizia e ai diritti di copia trova soluzione nella natura tributaria degli stessi.^{136 137 138}

In mancanza di espressa esenzione nei procedimenti in oggetto sono dovuti tanto il contributo unificato (nella misura prevista per il rito camerale ex art. 13 lettera a DPR 115/02 Testo unico spese di giustizia) sia l'indennità di anticipazione forfettaria ex articolo 30 del richiamato Testo Unico spese di giustizia sia il pagamento di eventuali diritti di copia.

Relativamente alle problematiche sull'obbligo o meno del pagamento dell'imposta di registro questa vanno affrontate e risolte avendo riguardo alle disposizioni di cui al DPR 26 aprile 1986 n 131 (Testo Unico imposta di registro) e nello specifico agli articoli 37 e all'articolo 8 tabella Allegata del richiamato Testo Unico sull'imposta di registro.

Ai sensi dell'articolo 37 sono soggetti alla registrazione "*gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio...."*

Ai sensi dell' articolo 8 Tabella allegata parte prima sono soggetti a registrazione in termine fisso:

" Atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali:

- a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti*
- b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura*
- c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale*
- d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale*

¹³⁶ il contributo unificato ha natura di entrata tributaria (cfr. Corte cost. 73/2005 e Cass., ss.uu., 3007/08 e 3008/08 e Corte di Cassazione sentenza n 5994/2012).

¹³⁷ l'esazione dei diritti di copia (art. 40 e 260 e ss T.U spese di Giustizia) ha natura fiscale e le relative disposizioni non sono derogabili se non nei casi espressamente previsti dalla legge (vedasi in proposito circolari ministero della giustizia n DAG.24/11/2006.0124681.U, n 4/2668/4 del 6.12.1985, n.1390/26 del 16.4.1958, n. 8/158/16 del 20.4.1980, n. 8/1134/19.128 del 16.1.1990),

¹³⁸ Ai sensi della circolare ministero Giustizia n 1/12244/15/44 del 29 settembre 2003 .. relativamente ad altre ipotesi dubbie si rammenta che il dipartimento per gli affari di giustizia con la circolare n 6 dell'8 ottobre 2002 ha ritenuto che non devono ritenersi soggetti alla predetta anticipazione tutti quei procedimenti disciplinati da norme speciali, non abrogate dal T.U. per i quali è prevista in maniera chiara ed inequivocabile l'esenzione da ogni tipo di tributo e spesa.

e) che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione in denaro o beni, o la risoluzione di un contratto

f) aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, ancorché recanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, già facenti parte di comunione fra i coniugi; modifica di tali condanne o attribuzioni; (N.B.i l punto f questi è stato dichiarato incostituzionale nella previsione di imposta di registrazione)

g) di omologazione.”

A parere dello scrivente nella procedura in oggetto non si instaura tecnicamente nessuna controversia civile, non vi è cognizione su un diritto ma si controverte su l'obbligo, o meno, di legge a carico di un ufficio pubblico (la Conservatoria ora Ufficio del Territorio)

Quindi, a meno di una forzatura, che ricomprenda il provvedimento in esame tra quelli contemplati nella lettera d del sopra richiamato articolo 8 Tabella allegata il decreto emesso ex art. 113 disposizioni di attuazione del codice civile non è soggetto al pagamento dell'imposta di registro.

APPENDICE

TABELLA DELLE ESENZIONI

Per disposizioni normative ed indirizzi ministeriali

La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo (articolo 10 punto 6 DPR 115/2002)

- ✓ Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura (cfr *malgrado l'espressione usata dal legislatore "e da ogni spesa, tassa e diritto di qualsiasi specie e natura, l'esenzione opera anche nell'ipotesi in cui un procedimento, pur esente dall'imposta di bollo e di registro, sia soggetto al pagamento dei diritti, poiché il contributo unificato ha sostituito anche questi"* circolare n 1 del 26 febbraio 2002)
- ✓ Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa. (cfr *Ai sensi della circolare 31 luglio 2002 n 5, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia stante l'ampia dizione della legge, art. 10 comma 2, deve ritenersi l'esenzione per tutti i procedimenti comunque relativi alla prole intesa come persone minori di età indipendentemente dal diverso giudice competente compresi i procedimenti di competenza del giudice tutelare)*
- ✓ Non dovrà essere pagato un nuovo contributo in tutte quelle ipotesi di **riattivazione** del processo che tuttavia non comportano il suo passaggio ad un grado diverso dal primo. Così ad esempio nell'ipotesi di prosecuzione di un giudizio sospeso o interrotto o cancellato dal ruolo (circolare n 3 del 13 maggio 2002 anche circ. 29/9/2003 n 1/12244/U/44)
- ✓ Non sono, art. 10 dpr 115/02, soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II , capi I, II, III , IV e V, del codice di procedura civile:
 - Capo I procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone*
 - Capo II dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno*
 - Capo III disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta*
 - Capo IV disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati*
 - Capo V dei rapporti patrimoniali tra coniugi*
- ✓ Non sono, art. 46 disposizione attuazione codice civile, soggetti al contributo unificato i procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice : **misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia**
- ✓ **Procedura della tutela** (art. 46 disposizione attuazione codice civile)
- ✓ **Procedure anche esecutive e cautelari dirette ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui all'articolo 5 e 6 legge 1 luglio 1970 n 898 (cfr assegni di mantenimento)** (art. 19 legge 74/87)
- ✓ **Abusi familiari (art. 7 legge 154/2001)**
- ✓ **procedimenti in materia di adozione e affiliazione** (art.82 legge 184/1983)
- ✓ **procedimenti in materia di rettificazione di stato civile** (art. 10 DPR 115/02)
- ✓ **Procedimenti di interdizione, inabilitazione e di amministrazioni di sostegno** gli atti successivi all'apertura della curatela per gli inabilitati e le domande presentate successivamente all'istanza che ha dato luogo all'amministrazione di sostegno, quali atti dei procedimenti di cui al titolo XII, non sono soggetti all'obbligo della registrazione, sono esenti dal contributo unificato e, conseguentemente, dall'imposta di bollo(Circolare 1° febbraio 2007, n. DAG/14803/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., nota 9 ottobre 2006, prot. n. 954/131988/2006 Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ. risoluzione 16 giugno 2006, n. 78/E dell'Agenzia delle Entrate e nota 27 luglio 2006, prot. n. 80510/U Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.)

- ✓ **Accettazione eredità con beneficio d'inventario** (circ Min. Giust. DAG uff. I n.1/8307/44(u)03/NU del 13.6.2003)
- ✓ **Trattamento sanitario obbligatorio** (L. 18078)
- ✓ **Procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria** (nei limiti reddituali di cui all'art. 9 1bis DPR 115/02)
- ✓ **Interessi e/o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali** vi è esenzione da ogni spesa,tassa o diritto di qualsiasi natura ex art. 10 legge 11 agosto 1973 (circolare dag.02/04/2010.0049204.U)
- ✓ **Procedimenti in materia di lavoro e pubblico impiego** (nei limiti reddituali di cui all'art. 9 1bis DPR 115/02)
- ✓ Non è dovuto il pagamento del contributo unificato nelle cause ex **art 28 l 300/1970(statuto dei lavoratori)**(circolare dg.DAG.09/01/2013.0003169.U)
- ✓ **Procedimenti relativi alla esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse nei giudizi di lavoro nonché quelli relativi al recupero del credito per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa di cui al comma 2 legge 319/1958** (circolare ministeriale 65934.U del 14 maggio 2012)
- ✓ **Esercizio dell'azione civile nel processo penale con richiesta di condanna generica** (art. 12PR 115/2002 e circ. 13 maggio 2002 n 1465/02/04)
- ✓ **n materia di equa riparazione ex lege 89/2001** (c.d. legge Pinto)
- ✓ **in materia di ingiusta detenzione** (circ.20/6/2006 n 66030)
- ✓ **risarcimento danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie** (L 117/88)
- ✓ **Riassunzione processi interrotti, sospesi o cancellati** (circ. 29/9/2003 n 1/12244/U/44)
- ✓ **Correzione errore materiale in sentenze o ordinanze** (circ senza numero 18/3/2003)
- ✓ **Rilascio di ulteriore copia in formula esecutiva** (circ. Min. Giust. DAG 08/03/2007.0030750.U e DAG 28/09/2010.0122612.U ai sensi di quest'ultima circolare è dovuta se la copia di cui si chiede il rilascio è atto notarile)
- ✓ **Istanza ai sensi dell'articolo 186 ter cpc**
- ✓ **Recupero crediti professionali dei difensori d'ufficio** (art. 32 disp. att. c.p.p.)
- ✓ **Mediazione civile** (art. 17 dlvo n 28/2010)
- ✓ **Procedimenti contenziosi in materia elettorale** (d.lvo 104/2010)
- ✓ **opposizione avverso il decreto di espulsione dello straniero** (L 286/98)
- ✓ **Insinuazione tempestiva e tardiva nel passivo fallimentare** (circolare 20 giugno 2006 n 66030)
- ✓ **Istanza di chiusura del fallimento** (circolare 29 settembre 2003 n 1/12244/15/44(circ. 7/2/2006 n 27213/U e circolare prot. n DAG.08/03/2006.0027213.U)
- ✓ **Domanda di ammissione allo stato passivo nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria ex art. 3 D.L 347/2003 convertito L. 39/2004** (circ. 24/2/2006 n 1/2638/44/U)
- ✓ **Procedimenti relativi al recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa** (circolare DAG14/05/2012.0065934.U)
- ✓ **domande di ammissione al passivo nelle amministrazioni straordinarie** (circolare 24 febbraio 2006 n 1/2638/44/U-O4)
- ✓ **domande di ammissione allo stato passivo presentate nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ex art. 3 D.L. n 347/2003, convertito con legge 18 febbraio 2004 n 39,** (circolare 24 febbraio 2006 n. 1/2638/44/U)
- ✓ **Differimento della vendita a richiesta di parte** (circolare 1/334/44/ER/U/04U del 14/1/2004)
- ✓ **Istanze per la restituzione dei titoli** (circolare 1/334/44/ER/U/04U del 14/1/2004)
- ✓ **Omessa costituzione del creditore nel pignoramento presso terzi** (circolare 1/334/44/ER/U/04U del 14/1/2004)
- ✓ **Dichiarazione di inefficacia del pignoramento immobiliare con conseguente cancellazione della trascrizione eseguita e ricorso per l'estinzione del processo**

- esecutivo per l'inattività delle parti (ex artt. 630 e 631 c.p.c.) - non dovuto il pagamento del contributo unificato nell'ipotesi in cui manchi l'istanza di assegnazione o di vendita**
- ✓ **Domanda di estinzione della procedura esecutiva (o di inefficacia del pignoramento) e di cancellazione della trascrizione dell'atto di pignoramento** (*dovuta l'imposta di bollo sull'istanza*)
 - ✓ **Conversione del pignoramento** *ex art. 495 cpc* (esente a prescindere se sia stata o meno presentata istanza di vendita o assegnazione) sull'istanza è dovuta l'imposta di bollo (*circolare 1/334/44/ER/U/04U del 14/1/2004*)
 - ✓ **esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze emesse nei giudizi di lavoro** (*circolare DAG14/05/2012.0065934.U*)
 - ✓ **procedure esecutive sia mobiliari che immobiliari attivate per il recupero di crediti di lavoro fondati su decreti ingiuntivi o verbali di conciliazione** (*circolare DAG.09/07/2014 numerazione illeggibile*)
 - ✓ **in materia tavolare** (art. 10 DPR 115/02)
 - ✓ **in materia di "masi chiusi"** (L. 340/2000)
 - ✓ **affrancazione di fondi enfiteutici** (L. 607/1966)
 - ✓ **conciliazione stragiudiziale in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, in materia bancaria e creditizia** (dlvo 5/2003)
 - ✓ **Procedura di cancellazione di imprese e società non operative dal registro delle imprese** articoli 2 e 3 DPR 247/2004 (nota 16 giugno 2008)
 - ✓ **Iscrizione e le annotazioni dei giornali e periodici nel registro della stampa**(nota ministeriale prot. 1/13395/44 del 22-10-2003 *Si ritiene tuttavia dovuta l'imposta di bollo e la tassa sulle concessioni governative*)
 - ✓ **Ricorso avverso il diniego di accesso ad informazioni ambientali** (dlvo 195/2005)
 - ✓ **materia di sfratto** (*circolare 28 giugno 2005 n1/7176/U/44*) :
 1. nell'ipotesi in cui dalla fase di cognizione sommaria si passi alla fase di cognizione ordinaria non si deve procedere ad un ulteriore versamento del contributo unificato;
 2. nell'ipotesi in cui il locatore intimi lo sfratto e contestualmente proponga richiesta di ingiunzione per il pagamento di canoni scaduti deve essere corrisposto un solo contributo unificato quantificato ex art. 13, comma 3, t.u.
 - ✓ **procedimenti possessori** deve ritenersi superato quanto detto nella circolare n 3/2002 in merito alla necessità di procedere ad ulteriore versamento del contributo allorché dalla fase di cognizione sommaria si passi alla fase di cognizione ordinaria.. (*circolare 31 luglio 2002 n 5, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia*)
 - ✓ **Negoziata assistita art 6 comma 2 legge 10.11.2014 (separazione coniugi)** ai sensi della circolare DAG.29/7/2015.0111198.U Non dovuto il contributo unificato ne nella fase innanzi al procuratore della repubblica per autorizzazione o nullatosta ne nella eventuale fase successiva innanzi al Presidente del tribunale

✓ Il contributo unificato alla luce delle direttive ministeriali

Disposizioni ministeriali casi in cui è dovuto il contributo unificato

- ✓ **L'INAIL** è tenuta al pagamento del contributo unificato nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatoria (ministero giustizia dg.DAG.09/01/2013.0003169.U)
- ✓ **L'INPS** è tenuto al pagamento del contributo unificato nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatoria (ministero giustizia dg.DAG.14/05/2012.0065934.U)
- ✓ **Contributo unificato nei procedimenti esecuzione forzata a seguito di condanna in materia di equa riparazione Circolare DAG 07/04/2008.0048948.U** “ ..si ritiene che il processo di esecuzione relativo ad una sentenza di condanna dello stato per irragionevole durata del processo non possa considerarsi esente dal pagamento del contributo unificato..”
- ✓ Ai sensi della **circolare direzione giustizia civile DAG 16.01.2006.0004701.U** “..in caso di presentazione di istanza ai sensi dell'articolo 351 commi 2 e 3 cpc (SOSPENSIONE ESECUTIVITA' SENTENZA PRIMO GRADO)...al riguardo si rappresenta che indipendentemente dalla natura del provvedimento- da ritenersi senz'altro cautelare (sent. Corte Costituzionale n 312 del 4.7.2002) l'appellante nel chiedere una pronuncia anticipata sulla revoca dell'esecutività della sentenza, dà il via ad un autonomo procedimento in camera di consiglio per il quale sembra naturale e giusto che egli sia tenuto a versare proprio il corrispondente contributo unificato di euro 62,00..”
- ✓ Ai sensi della **circolare 28 giugno 2005 n1/7176/U/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia in materia di sfratto:**
 1. nell'ipotesi in cui dalla fase di cognizione sommaria si passi alla fase di cognizione ordinaria non si deve procedere ad un ulteriore versamento del contributo unificato;
 2. nell'ipotesi in cui il locatore intimi lo sfratto e contestualmente proponga richiesta di ingiunzione per il pagamento di canoni scaduti deve essere corrisposto un solo contributo unificato quantificato ex art. 13, comma 3, t.u.
- ✓ Ai sensi della **circolare 20 giugno 2006 n 66030 Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia** è dovuto il contributo unificato nei ricorsi ex art. 2 octies, settimo comma, legge 575/65 **avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione del compenso e il rimborso delle spese in favore dell'amministratore dei beni sequestrati**
- ✓ Ai sensi della **circolare 20 aprile 2011 n 056105/U Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia** è dovuto il contributo unificato nei giudizi di appello avverso i procedimenti del giudice di pace anche se quest'ultimi erano in esenzione(conferma. risoluzione Agenzia Entrate n 48/E del 18 aprile 2011)
- ✓ Ai sensi della **circolare 9 dicembre 2004 n1/13193/U/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia** non opera l'esenzione nel caso in cui definita una controversia di lavoro e disposta la **distrazione delle spese** l'avvocato agisca per il recupero delle stesse L'esenzione opera solo nel caso di recupero congiunto delle spettanze stabilite in sentenza per il vincitore e dei compensi distratti.
- ✓ Ai sensi della **circolare 29 settembre 2004 n 1/1046/44/SC/u-04, Min. Giust. Dip, Dir. Gen. Giustizia Civile** è dovuto il pagamento del contributo unificato nel caso di **riassunzione del giudizio a seguito di ordinanza dichiarativa di incompetenza**
- ✓ Ai sensi della **circolare DAG 15/022007.0020047., Min. Giust. Dir. Gen. Giustizia civile Ufficio I** è dovuto il pagamento del contributo unificato nel caso di **riassunzione del processo davanti al tribunale per dichiarato superamento dei limiti di competenza del giudice di pace**
- ✓ Ai sensi della **circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/04, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia** per i procedimenti relativi alla esecuzione forzata **degli obblighi di fare e di non fare** (art.612 cpc) il contributo unificato va pagato al momento del ricorso al giudice dell'esecuzione
- ✓ Ai sensi della **circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/04, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia** l'**opposizione all'esecuzione(art. 615 cpc)** e l'**opposizione di terzo all'esecuzione (art. 619 cpc)** quali azioni che introducono normali ed ordinari processi di cognizione soggiacciono alle regole generali e quindi sono soggette al versamento del contributo unificato al momento della iscrizione della causa a ruolo secondo il valore della domanda, **l'opposizione ex art 617 (cpc)**soggiace al contributo fisso ex art 13 comma 5 bis testo unico spese d giustizia
- ✓ Ai sensi della **circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/04, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia** deve precisarsi che, riguardo ai procedimenti esecutivi, la ricevuta di versamento attestante il pagamento

- del contributo unificato non deve essere consegnata all'ufficiale giudiziario ma va depositata alla cancelleria competente
- ✓ Ai sensi della **circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/04, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia** ..il pagamento del contributo unificato per l'azione civile nel processo penale è dovuto oltre che nell'ipotesi di richiesta di condanna al pagamento di una somma di denaro, anche nell'ipotesi di richiesta di provvisionale allorchè la domanda venga accolta
 - ✓ Ai sensi della **circolare 31 luglio 2002 n 5, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia** è soggetto al contributo unificato il **reclamo avverso i procedimenti cautelari attivati in corso di causa**
 - ✓ Ai sensi della **circolare 20 giugno 2006 n 66030 del Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civ.** il provvedimento che dispone la liquidazione del compenso e il rimborso spese in favore dell'amministratore dei beni sequestrati **è soggetto** al pagamento del contributo unificato
 - ✓ Ai sensi della **circolare 6 maggio 2003 prot. n 1/5830/U/03, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia ufficio I SONO ASSOGGETTATI** al pagamento del contributo unificato, (importo pari allo scaglione lettera a art.13 t.u) i ricorsi in **materia di onorari di avvocato** (legge 794/42) il **ricorso avverso il rigetto di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato in materia penale** e **l'opposizione al decreto di pagamento del compenso agli ausiliari del magistrato o ai collaboratori che abbiano prestato la propria attività nell'interesse del procedimento**Si segnala, in ultimo, che entrambi i ricorsi in questione devono essere iscritti nel "ruolo generale degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio" (art. 13, n 18, D.M. n 264 del 27 marzo 2000) (**confermato da circolare ministeriale DAG 14/05/2012.0065934.U**) In materia di onorari di avvocato, per la giurisprudenza di legittimità, l'oggetto della controversia, ex art. 702 bis, è limitato alla determinazione degli onorari e non è estesa anche ai presupposti del diritto al compenso, o ai limiti del mandato o alla sussistenza di cause estintive o limitative continuando a trovare applicazione per tali ipotesi la legge 13 giugno 1942 n 794)
 - ✓ Ai sensi della **circolare dg DAG 07/10/2005.022290.U l'opposizione a decreto di pagamento ex art 84 e 170 T.U** (liquidazioni ad ausiliari, difensori, consulenti tecnici di parte, custodie imprese per demolizione) è soggetto al pagamento del contributo unitario pari ad € 70 (**importo ora di 85 € confermato da circolare ministeriale DAG 14/05/2012.0065934.U**)
 - ✓ Ai sensi della nota prot. 1/6026/U/44 del 26 maggio 2006 è **dovuto** il contributo unificato nei ricorsi avverso il diniego all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e per le opposizioni ex art 170 DPR 115/02 proposte nel procedimento presso il **Tribunale di Sorveglianza**
 - ✓ Ai sensi della **Circolare DAG.07/10/2005.0022051.U** nei giudizi instaurati dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale sono applicabili le medesime agevolazioni fiscali previste per la Cassa per il mezzogiorno la quale usufruiva in materia di tasse sugli atti giudiziari del trattamento delle amministrazioni dello Stato pertanto il contributo unificato andrà prenotato a debito ..
 - ✓ **PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE EUROPEA circolare ministeriale DAG.02/09/10/2010.0113135.U** (vedi apposito argomento)
 - ✓ Ai sensi della circolare DAG.08/10/2010.0128408-U nei **procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti della commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato politico** è dovuto il contributo unificato per l'importo previsto per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI del codice di procedura civile, ai sensi del comma 1, lett. b) dell'articolo 13 del DPR 30 maggio 2002 n 115
 - ✓ Ai sensi della nota DAG 18/11/2005.0038650.U i ricorsi ex art. 16 punto 4 DPR 16/09/04 n 203 relativo alle **procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato** pagano il contributo unificato (nd =quello relativo alle camere di consiglio)
 - ✓ **Opposizione a fermo amministrativo — Pagamento del contributo unificato.** Circolare prot. n DAG.26/06/2006.0068642.U, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia Ufficio I ...è infatti parere della scrivente Direzione Generale che i particolari benefici di esenzione da "ogni imposta e tassa" previsti per i giudizi di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 23 della legge 689/81 non siano estensibili alle opposizioni proposte avverso provvedimenti di fermo amministrativo. Il fermo amministrativo è infatti un atto funzionale all'espropriazione forzata e, quindi, mezzo di realizzazione del credito, la cui tutela giudiziaria è realizzata innanzi al giudice ordinario con le forme, consentite dall'art. 57 del citato DPR 602/73, dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi (vedi Sentenza n. 2053 del 31/01/06 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione) Ne deriva, pertanto, che per la tutela giurisdizionale esperibile nei confronti del fermo amministrativo non può trovare applicazione la particolare disciplina di esenzione da "ogni imposta e tassa" prevista per il giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione ex art. 23 della legge 689/81. Per l'opposizione al fermo amministrativo, si ritiene, quindi, dovuto il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti previsti dal DPR 115/02 nonché, alla definizione del giudizio, l'imposta di registro.
 - ✓ **Provvedimenti del Tribunale che rendono esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 c.p.c. Contributo unificato.** . circolare prot. n DAG.18/07/2005.0001999, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia Ufficio I Questa Direzione Generale ritiene , che il procedimento di cui all'art. 825 c.p.c., essendo soggetto al pagamento del contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 lett. B) D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per i

procedimenti in materia di volontaria giurisdizione, non deve essere sottoposto al pagamento dell'imposta di bollo. Invero l'articolo 18 stabilisce che "l'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, soggetti al contributo unificato".

- ✓ **Circolare DAG08/09/2010.0114831.U *Procedimento di esdebitazione*** “ ..in merito alle modalità di iscrizione del ricorso presentato dal debitore successivamente alla chiusura del fallimento al fine di promuovere il procedimento di esdebitazione introdotto dall'art. 128 dlvo 5/2006....si ritiene che tale procedura non possa avere natura endofallimentare in quanto è espressamente previsto dal legislatore che il debitore agisca entro un anno dalla chiusura del fallimento. Tali procedure dovranno essere iscritte sul registro dei procedimenti in camera di consiglio e dovrà essere percepito lo specifico contributo unificato e l'importo forfettizzato per le notifiche a richiesta d'ufficio di cui all'art. 30 testo unico spese di giustizia
- ✓ **Il nuovo procedimento sommario di cognizione.**(Circolare 4 agosto 2009, n. 101179/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.)”... *si ritiene che al nuovo procedimento sommario di cognizione, disciplinato dall'art. 702-bis c.p.c., debba applicarsi la riduzione del contributo unificato prevista dall'art. 13, terzo comma, del testo unico delle spese di giustizia, alla luce del testuale riferimento ivi contenuto ai processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile.*
Nei casi, invece, in cui il procedimento prosegue con rito ordinario ai sensi del terzo comma dell'art. 702-ter c.p.c., secondo un criterio di interpretazione sistematica, deve ritenersi che la parte che ha versato il contributo unificato iniziale debba effettuare l'integrazione per la metà non pagata del contributo medesimo.
Ciò in quanto con la conversione del rito, disposta dal giudice ai sensi del citato terzo comma dell'art. 702-ter c.p.c., si applicano al processo le disposizioni del libro II del codice di procedura civile, espressamente richiamate, per le quali il contributo unificato è dovuto per intero.
I procedimenti sommari di cognizione di cui al citato art. 702-òis c.p.c. vanno classificati, allo stato, in attesa dell'adeguamento di tale nuova voce nel registro informatico SICC, nel «registro generale degli affari civili contenziosi», con evidenza, nel campo note, che trattasi di «procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e seguenti c.p.c.».
Si fa presente, infine, che per il procedimento di appello, di cui all'art. 702-quater c.p.c., il contributo unificato è dovuto per intero.”
- ✓ Dovuto il contributo unificato, in misura fissa, negli interventi in materia di esecuzione civile mobiliare e immobiliare solo quando l'interveniente propone istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati **circolare ministeriale DAG 05/07/2012.0094920.U**
- ✓ Dovuto il contributo unificato nei procedimenti di opposizione all'esecuzione ed a quelli di opposizione agli atti esecutivi relativi ai giudizi di lavoro **circolare ministeriale DAG 14/05/2012.0065934.U**
- ✓ Dovuto il contributo unificato, per i procedimenti in materia di previdenza,assistenza obbligatoria e per quelli individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego promossi da persone giuridiche,INPS compresa, **circolare ministeriale DAG 14/05/2012.0065934.U**
- ✓ Dovuto il contributo unificato nel processo esecutivo per consegna o rilascio ex art. 605 e ss cpc **circolare ministeriale DAG 14/05/2012.0065934.U**
- ✓ Dovuto un unico contributo unificato quando si pongono più domande tra quelle previste dall'articolo 14 comma 3 TU spese di giustizia **circolare ministeriale DAG 14/05/2012.0065934.U**
- ✓ nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente corrisponde la metà del contributo unificato **circolare ministeriale 14 luglio 2005, n. 001543**
- ✓ **La richiesta di ulteriore copia in forma esecutiva ex art. 476 cpc non è soggetta al pagamento del contributo unificato** Circ Min DAG 28/09/2010.0122612.U se la copia riguarda un atto giudiziario è dovuta se la copia di cui si chiede il rilascio è atto notarile o di altro pubblico ufficiale

- ✓ **Disposizioni ministeriali casi in cui non è dovuto il contributo unificato**
- ✓ Negoziazione assistita art 6 comma 2 legge 10.11.2014 ai sensi della circolare DAG.29/7/2015.0111198.U Non dovuto il contributo unificato sia nella fase innanzi al procuratore della repubblica sia nella eventuale fase successiva innanzi al Presidente del tribunale
- ✓ Ai sensi della circolare n 3 del 13 maggio 2002 non dovrà essere pagato un nuovo contributo in tutte quelle ipotesi di **riattivazione** del processo che tuttavia non comportano il suo passaggio ad un grado diverso dal primo. Così ad esempio nell'ipotesi di prosecuzione di un giudizio sospeso o interrotto o cancellato dal ruolo
- ✓ Ai sensi della circolare dag.02/04/2010.0049204.U nelle cause per **interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali** vi è esenzione da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi natura ex art. 10 legge 11 agosto 1973 n 533
- ✓ Non è dovuto il pagamento del contributo unificato nelle cause **ex art 28 l 300/1970 (statuto dei lavoratori)** (ministero giustizia dg.DAG.09/01/2013.0003169.U)
- ✓ *Ai sensi della circolare 18 marzo 2003 senza numero, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia* vi è esenzione dal contributo unificato per i **procedimenti per correzione di errori materiali** tale procedimento ha carattere non giurisdizionale ma meramente amministrativo (Cass.civ. Sez I sent. 13075/03).
- ✓ **La richiesta di ulteriore copia in forma esecutiva ex art. 476 cpc non è soggetta al pagamento del contributo unificato** Circ Min DAG 06/03/2007.0030756.U e DAG 28/09/2010.0122612.U ai sensi di quest'ultima circolare è dovuta se la copia di cui si chiede il rilascio è atto notarile
- ✓ Ai sensi della **circolare 22 ottobre 2003 n 1/13395/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia** "attesa la natura amministrativa del procedimento non è dovuto il contributo **unificato per le iscrizioni e le annotazioni (dei giornali e dei periodici) nel registro di cui all'art. 5 legge 8 febbraio 1948 n 47 (cosiddetto registro stampa)** . Si ritiene tuttavia dovuta l'imposta di bollo e la tassa sulle concessioni governative"
- ✓ Ai sensi della nota 16 giugno 2008 nelle **procedura di cancellazione di imprese e società non operative dal registro delle imprese** la natura amministrativa della procedura fanno ritenere esente dal pagamento di oneri tributari il procedimento ai sensi dell'articolo 2 e 3 DPR 247/2004
- ✓ Ai sensi della circolare 16 marzo 2000 prot. 49/E/2000/43171 Ministero Finanze "... a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al **procedimento di separazione personale dei coniugi** torna applicabile l'esenzione prevista dall'art. 19 della legge n 74/87 in quanto il limite in essa contenuto, cioè il riferimento ai soli casi di scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha cessato di avere efficacia fin dal 20 maggio 1999, giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale.." (vedi oggi modifiche all'articolo 13 dpr 115/02)
- ✓ *Ai sensi della circolare 28 giugno 2005 n1/7176/U/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia in materia di sfratto:*
 1. nell'ipotesi in cui dalla fase di cognizione sommaria si passi alla fase di cognizione ordinaria non si deve procedere ad un ulteriore versamento del contributo unificato;
 2. nell'ipotesi in cui il locatore intimi lo sfratto e contestualmente proponga richiesta di ingiunzione per il pagamento di canoni scaduti deve essere corrisposto un solo contributo unificato quantificato ex art. 13, comma 3, t.u.
- ✓ *Ai sensi della circolare 9 dicembre 2004 n1/13193/U/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia non opera l'esenzione nel caso in cui definita una controversia di lavoro e disposta la distrazione delle spese l'avvocato agisca per il recupero delle stesse L'esenzione opera solo nel caso di recupero congiunto delle spettanze stabilite in sentenza per il vincitore e dei compensi distratti*
- ✓ Ai sensi della nota 18 ottobre 2004 prot. 1/11162/44/SC/U-04 "quando essendovi all'origine della controversia un **contratto di locazione** il thema decidendum riguarda in aggiunta alla risoluzione del contratto in questione anche la domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno **non produce** quale suo effetto quello di far cessare il favor processuale accordato alla controversia in ragione della sua natura che prende corpo nell'applicazione del rito laboristico secondo quanto previsto dall'art. 447bis cpc. Pertanto anche in considerazione del fatto che la previsione di cui all'art. 13, comma 4, DPR 115/02 non sembra lasciare spazio per alcuna interpretazione il contributo dovuto nel caso di specie deve ritenersi quello di € 103,30 (ndr= a seguito

- dell'abrogazione del comma 4 articolo 13 il contributo è commisurato al valore della causa di locazione diviso due)”
- ✓ *Ai sensi della circolare 31 luglio 2002 n 5, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia stante l'ampia dizione della legge, art. 10 comma 2, deve ritenersi l'esenzione per tutti i procedimenti comunque relativi alla prole intesa come persone minori di età indipendentemente dal diverso giudice competente compresi i procedimenti di competenza del giudice tutelare*
 - ✓ *Ai sensi della circolare 1/334/44/ER/U/o4U Min. Giust. Dir. Gen. Giust. civ.del 14/1/2004 l'istanza differimento della vendita e l'istanza di conversione del pignoramento non sono soggette al pagamento del contributo unificato*
 - ✓ *Ai sensi della circolare 24 febbraio 2006 n 1/2638/44/U-04 le domande di ammissione al passivo nelle **amministrazioni straordinarie** sono esenti dal contributo unificato*
 - ✓ *Ai sensi della circolare 24 febbraio 2006 n. 1/2638/44/U Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civ. Uff. I le domande di ammissione allo stato passivo presentate nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ex art. 3 D.L. n 347/2003, convertito con legge 18 febbraio 2004 n 39, non sono soggette al pagamento del contributo unificato*
 - ✓ **pagamento del contributo unificato dell'istanza con la quale il curatore o il debitore chiedono la chiusura del fallimento ex art. 119 L.F.** circolare prot. n DAG.08/03/2006.0027213.U, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia Ufficio I *E' stato chiesto di conoscere se l'istanza con la quale il curatore o il debitore chiedono la chiusura del fallimento ex art. 119 L.F. sia soggetta al pagamento del c.u. di euro 70 previsto per i procedimenti di volontaria giurisdizione di cui all'art. 737 c.p.c., ovvero se il predetto provvedimento di chiusura sia compreso nella procedura fallimentare ai sensi dell'art. 13, comma 5, D.P.R. 115/2002. Al riguardo si rappresenta che la natura del provvedimento emesso dal Tribunale ai sensi dell'art. 119 L.F. non sembra avere rilevanza ai fini della corresponsione del contributo unificato, in quanto è lo stesso legislatore che lo indica come “decreto motivato”, pur prevedendo nel successivo articolo 120 L.F. gli effetti di natura sostanziale che ne derivano. Pertanto se si considera che l'art. 146, comma 1, D.P.R. 115/2002 definisce la procedura fallimentare come quella che va dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura” si è dell'avviso che il predetto provvedimento non possa non rientrare nella procedura fallimentare. D'altra parte va aggiunto che il provvedimento sia che venga adottato di ufficio o su istanza del curatore o del debitore, nel caso di mancanza di “denaro per gli atti richiesti dalla legge” [art. 146 D.P.R. citato] la spesa per il versamento del contributo rientrerebbe in ogni caso tra quelle prenotate a debito*
 - ✓ *ai sensi della circolare min. 24 febbraio 2008 n 1/2638/44/U-04 **TUTTE le insinuazioni tempestive al fallimento sono esenti dal contributo unificato***
 - ✓ *A seguito della riforma delle procedure concorsuali (dlvo 5/06) il regime delle insinuazioni tardive è stato equiparato al regime delle **insinuazioni tempestive** e come quest'ultime **non sono soggette al pagamento del contributo unificato** (Ispettorato generale Min giustizia nota prot. 372906-6253 del 15 dicembre 2006) da ricordare che e dette domande di insinuazioni non vanno iscritte a ruolo.*
 - ✓ *Ai sensi della circolare 20 giugno 2006 n 66030 del Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civ. i giudizi di riparazione per ingiusta detenzione **non sono soggetti** al pagamento del contributo unificato*
 - ✓ *Ai sensi della circolare Min. Giust. DAG uff. I n.1/8307/44(u)03/NU del 13.6.2003 non è soggetta a contributo unificato l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario*
 - ✓ *Ai sensi della Circolare 1° febbraio 2007, n. DAG/14803/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., nota 9 ottobre 2006, prot. n. 954/131988/2006 Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ. risoluzione 16 giugno 2006, n. 78/E dell'Agenzia delle Entrate e nota 27 luglio 2006, prot. n. 80510/U Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ. nei **Procedimenti di interdizione, inabilitazione e di amministrazioni di sostegno** gli atti successivi all'apertura della curatela per gli inabilitati e le domande presentate successivamente all'istanza che ha dato luogo all'amministrazione di sostegno, quali atti dei procedimenti di cui al titolo XII, non sono soggetti all'obbligo della registrazione, sono esenti dal contributo unificato e, conseguentemente, dall'imposta di bollo.*
 - ✓ *Non è dovuto il contributo unificato nei procedimenti relativi al **recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa** (circolare DAG14/05/2012.0065934.U)*
 - ✓ *Non è dovuto il contributo unificato nei procedimenti relativi **alla esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze emesse nei giudizi di lavoro** (circolare DAG14/05/2012.0065934.U)*
 - ✓ *Ai sensi della circolare DAG.09/07/2014 **numerazione illeggibile** non è dovuto il contributo unificato nelle procedure esecutive sia mobiliari che immobiliari attivate per il recupero di crediti di lavoro fondati su decreti ingiuntivi o verbali di conciliazione*

- ✓ Ai sensi della circolare DAG 03/03/2015.0036550.U **non è dovuto il contributo unificato** nel giudizio di opposizione all'esecuzione, di opposizione agli atti esecutivi e quello di opposizione di terzo, **proposti ad esecuzione già iniziata**, dinnanzi al giudice dell'esecuzione, ex artt 615, comma 2, 617, comma 2 e 619 danno luogo ad una fase incidentale che si innesta nell'ambito del processo esecutivo pendente
- ✓ *Ai sensi della **circolare 31 luglio 2002 n 5, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia** in merito ai procedimenti possessori deve ritenersi superato quanto detto nella circolare n 3/2002 in merito alla necessità di procedere ad ulteriore versamento del contributo allorché dalla fase di cognizione sommaria si passi alla fase di cognizione ordinaria..*
- ✓ *Ai sensi della **circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/04, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia nel processo penale** non è dovuto il contributo unificato nell'ipotesi in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile*
- ✓ *Ai sensi della **circolare 18 marzo 2013 n 0041572/U, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia** non è dovuto il contributo unificato in caso di istanza di distribuzione presentata da uno dei creditori intervenuti nella procedura esecutiva mobiliare*
- ✓ *Ai sensi della **circolare DAG.05/02/2015.0020600.U04, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia nell'intervento ex articolo 105 comma 2 cpc** non è dovuto il contributo*

✓ Disposizioni ministeriali casi di riduzione del contributo unificato

- ✓ *Ai sensi della circolare min. giust. DAG06/05/2008.62754.U la procedura attivata dal concessionario ai sensi dell'articolo 157 DPR 115/02 coordinato con l'articolo 48 DPR 602/73 sono ridotti alla metà il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio (art 30 TU spese di giustizia) e i diritti di copia*
- ✓ *Ai sensi della circolare 29 settembre 2003 n 1/12244/15/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia la riduzione del contributo prevista nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla dichiarazione di fallimento non opera nei procedimenti di impugnazione delle sentenze che decidono sulle predette opposizioni*
- ✓ *Ai sensi della circolare DG 07/02/2011.0015598.U nei procedimenti cautelari promossi in corso di causa il contributo unificato è ridotto a metà*
- ✓ **Il nuovo procedimento sommario di cognizione.** (Circolare 4 agosto 2009, n. 101179/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.) "... si ritiene che al nuovo procedimento sommario di cognizione, disciplinato dall'art. 702-bis c.p.c., debba applicarsi la riduzione del contributo unificato prevista dall'art. 13, terzo comma, del testo unico delle spese di giustizia, alla luce del testuale riferimento ivi contenuto ai processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile.
Nei casi, invece, in cui il procedimento prosegue con rito ordinario ai sensi del terzo comma dell'art. 702-ter c.p.c., secondo un criterio di interpretazione sistematica, deve ritenersi che la parte che ha versato il contributo unificato iniziale debba effettuare l'integrazione per la metà non pagata del contributo medesimo.
Ciò in quanto con la conversione del rito, disposta dal giudice ai sensi del citato terzo comma dell'art. 702-ter c.p.c., si applicano al processo le disposizioni del libro II del codice di procedura civile, espressamente richiamate, per le quali il contributo unificato è dovuto per intero.
I procedimenti sommari di cognizione di cui al citato art. 702-òis c.p.c. vanno classificati, allo stato, in attesa dell'adeguamento di tale nuova voce nel registro informatico SICCC, nel «registro generale degli affari civili contenziosi», con evidenza, nel campo note, che trattasi di «procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e seguenti c.p.c.».
Si fa presente, infine, che per il procedimento di appello, di cui all'art. 702-quater c.p.c., il contributo unificato è dovuto per intero.”

- ✓ **Disposizioni ministeriali contributo unificato giudizio con Concessionario**
- ✓ *Ai sensi della circolare 26 giugno 2003 n 9, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia ...Il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta di ufficio e i diritti di copia sono **“annotati” dal concessionario come prenotati a debito e riscossi** dallo stesso in prededuzione sul ricavato dell'esecuzione (art. 157 del T.U.). Pertanto le spese sopra indicate non dovranno essere iscritte nel registro delle spese prenotate a debito. L'ufficio, all'esito del processo e su richiesta del concessionario, attesta la rispondenza delle spese annotate (art. 157, comma 2 T.U.). Il momento della esibizione della nota delle spese coincide con quello del deposito del fascicolo per la distribuzione giudiziale del ricavato dalla vendita (articoli 56 e 83 del DPR 26.9.1973, n. 602), mentre, per quanto attiene al pignoramento presso terzi, con quello dell'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati (articoli 14 T.U., 552 e 553 c.p.c.).*
- ✓ *Conforme Prot. n I/3230/VF/41 del 2 marzo 2005 Ministero della Giustizia dipartimento per gli affari di Giustizia – Direzione generale della Giustizia Ufficio I – diretta al tribunale di Benevento Quesito relativo al recupero delle somme prenotate a campione civile nelle cause promosse per la **insinuazione tardiva dei crediti nel fallimento e definite con la condanna del Concessionario stesso al pagamento delle spese** E' stato chiesto di conoscere, da parte del Sig. Presidente del Tribunale di Benevento, quale debba essere il comportamento dell'Ufficio in presenza di cause promosse dal Concessionario per l'insinuazione tardiva dei crediti nel fallimento definite con la condanna del medesimo al pagamento delle spese.Omissis Pertanto le spese prenotate debbono considerarsi irripetibili laddove il soggetto soccombente e quello delegato alla riscossione si trovino a coincidere. Conseguentemente, i crediti sopra menzionati debbono essere annullati per insussistenza, a mente di quanto disposto dall'art. 220 del D.P.R. n. 115/2002, con provvedimento da assumere dal Funzionario di cancelleria addetto al servizio. Infine, si ritiene che i procedimenti iscritti dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 115/2002 siano disciplinati dall'art. 157 del D.P.R. medesimo, come peraltro già sopra accennato, e che pertanto l'annotazione e la conseguente prenotazione a debito delle spese e del contributo unificato debbano essere operate dal Concessionario, all'uopo delegato*
- ✓ *Nota 6 maggio 2008 Prot. n. m_dg.DAG.06/05/2008.62754.U - Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo. Art. 157 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 Testo Unico delle spese di giustizia Alcuni uffici giudiziari hanno chiesto istruzioni in merito agli adempimenti connessi con la procedura di prenotazione a debito delle spese processuali nelle procedure esecutive attivate dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo. La procedura delineata dall'art. 157 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, Testo Unico delle spese di giustizia, diversamente dalla normativa previgente, "attribuisce a colui che segue il processo esecutivo, e che con quello deve recuperarle, di avere memoria delle spese prenotate" (relazione al Testo Unico delle spese di giustizia). Sono pertanto gli agenti della riscossione che devono curare la annotazione delle spese indicate nel medesimo articolo: il contributo unificato le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio (art. 30 D.P.R. 115/02) i diritti di copia. Dall'applicazione di tale articolo, coordinato con l'art. 48 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, deriva che tali somme devono essere ridotte alla metà. L'unico adempimento di competenza degli uffici giudiziari riguarda la verifica, su richiesta dell'agente, della corrispondenza delle spese annotate, rispetto alle norme di legge. Ove gli uffici giudiziari dovessero riscontrare che tale verifica non viene sistematicamente richiesta dagli agenti della riscossione, si ritiene opportuna una segnalazione affinché gli organi preposti al controllo verifichino se dall'omissione possa derivare un danno erariale per la mancata riscossione delle spese processuali cui gli agenti della riscossione sono tenuti. La procedura pertanto non richiede altro adempimento agli uffici giudiziari tranne quelli sopra delineati e sebbene le norme non prevedano alcuna funzione di controllo da parte degli uffici giudiziari, i criteri di buona amministrazione fanno ritenere opportuna una vigilanza sul rispetto delle norme vigenti come peraltro rappresentato dagli uffici giudiziari che hanno chiesto l'intervento dello scrivente Ministero.*
- ✓ **CIRCOLARE DAG03/04/2014.0050954.U ambito di applicazione articolo 157 tu** Oggetto; *...spese processuali nella procedura esecutiva attivata dagli agenti della riscossione per tutte le entrate, iscritte a ruolo- articolo 157 D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 Alcuni uffici*

giudiziari hanno chiesto chiarimenti circa l'ambito applicativo dell'articolo 157 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 evidenziando, inoltre, che alcuni agenti della riscossione riterrebbero di beneficiare di un generico regime di esenzione nell'ambito delle procedure di riscossione attivate poi il recupero delle entrate iscritte a ruolo. Questa Direzione Generale, coti noto prot. 62754 del 28 aprile 2008, che qui integralmente si richiama, ha fornito agli uffici giudiziari alcune indicazioni operative in merito agli adempimenti connessi con la procedura di prenotazione a debito delle spese processuali in oggetto. Nella nota in esame è stato precisato che in base all'articolo 157 del D.P.R., n. 115/2002, gli agenti della riscossione devono curare la prenotazione u debito del contributo unificato, delle spese di notifica a richiesta d'ufficio (art. 30 D.P.R. 115/2002) e dei diritti di copia. L'unico adempimento di competenza degli uffici giudiziari consiste nella verifica su richiesta dell'agente della corrispondenza tra le spese annotate e quelle previste dalle norme di legge. Pertanto deve ribadirsi che gli agenti della riscossione non sono esentati dal pagamento delle spese elencate nell'articolo 157 citato. Dal combinato delle disposizioni contenute nell'articolo 157 del D.P.R. n. 115/2002 e nell'articolo 48 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 emerge che tali importi sono ridotti della metà e prenotati a debito a cura del concessionario. L'altro aspetto segnalato dagli uffici giudiziari riguarda invece, l'ambito applicativo dell'articolo 157 del D.P.R., n. 115/2002 e precisamente se questo trovi applicazione al solo processo esecutivo o possa estendersi anche ai processi a cognizione ordinaria. La norma in esame richiama espressamente l'articolo 48 del D.P.R., n. 602 del 29 settembre 1973, in base al quale *"le tasse e i diritti per gli atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva nono ridotti alla metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti dalla parte soccombente"*. Nonostante il richiamo operato dall'articolo 157 in oggetto, la formulazione utilizzata per le due norme è differente. L'articolo 157 del D.P.R., n. 115/2002, norma di rango regolamentare, fa riferimento alle spese processuali della "procedura esecutiva" attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo. Tale norma indica la modalità operativa attraverso la quale l'ufficio giudiziario deve controllare la corrispondenza delle spese prenotate dall'agente della riscossione alle norme di legge. Per quanto riguarda invece l'ambito prettamente operativo, si richiama l'articolo 48 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, che è norma di rango primario con portata generale in quanto si inserisce nell'ambito della riscossione delle imposte sul reddito e prevede una particolare agevolazione a favore dei concessionari per le tasse ed i diritti degli atti giudiziari nel *"procedimento di riscossione coattiva"*. Tale ultima formulazione sembra far propendere per una lettura estensiva del tipo di "procedura" destinato a beneficiare dell'agevolazione prevista dall'articolo 157 del D.P.R. n. 115/2002. Di conseguenza, dalla lettura di entrambe le norme citate, tenuto conto altresì del rispettivo rango ed ambito operativo questa Direzione Generale riterrebbe applicabile l'agevolazione in esame anche a procedure diverse da quelle esecutive purché finalizzate al recupero coattivo delle entrate iscritte a ruolo. In tale ottica la prenotazione a debito del contributo unificato, dell'importo forfetario e dei diritti di copia, prevista dall'articolo 157 del D.P.R. n. 115/2002, dovrebbe applicarsi, ad esempio, alle procedure concorsuali, alle procedure di pignoramento, al giudizio di accertamento ed alle opposizioni giudiziarie. A sostegno di tale interpretazione si richiama il D.M. 21 novembre 2000 con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze stabilisce la misura del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive spettanti agli agenti della riscossione. Le tabelle A e B, allegate al D.M. citato, ricomprendono tra le attività che danno diritto al rimborso delle spese sostenute dai concessionari, quelle connesse a tali particolari procedure. Per quanto riguarda invece i quesiti posti dagli uffici giudiziari in merito al regime di esenzione previsto dall'articolo 66. D. lgs n. 112 del 13 aprile 1999, relativo all'imposta di registro sugli atti delle procedure esecutive svolte per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo, questa Direzione Generale è in attesa del parere dell'Agenzia delle Entrate competente per tale materia. Si pregano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, di voler portare a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto quanto sopra rappresentato.

A) TABELLA SCAGLIONI PER VALORE
ex articolo 13 Testo Unico Spese di Giustizia

a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1 bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;

b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898,»;

c) euro 237 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d) euro 518 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 è per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;

e) euro 759 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

f) euro 1.214 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

g) euro 1.686 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione;

1-ter per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2003 n. 168 e successive modificazioni il contributo unificato di cui al comma 1 è raddoppiato. Si applica il comma 1 bis

1- quater quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso

1-quinquies. Per il procedimento introdotto con l'istanza di cui all'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile il contributo dovuto è pari ad euro 43 e non si applica l'articolo 30

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 279. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 43. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 168.

2-bis. Fuori dai casi previsti dall'articolo 10, comma 6 bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari;

3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro e concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto disposto dall'articolo 9 comma 1.bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.

"3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà' ;

4.**ABROGATO**..

5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 851.

6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g. se manca la dichiarazione di cui al comma 3 bis dell'articolo 14 il processo si presume del valore indicato al comma 6 quater lettera f

6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:

a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3; **c)** per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.800 **d)** per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 2.000 quando il valore della causa è pari o inferiore ad euro 200.000, per quelle di importo compreso tra 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 4000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 6.000. se manca la dichiarazione di cui al comma 3 bis dell'articolo 14 il contributo dovuto è di euro 6.000.; **e)** in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 650 (NB = ai sensi della legge 24 dicembre 2012 n 228 per i procedimenti di cui sopra, esclusa ovviamente la lettera e, il contributo unificato è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione)

6 bis. 1. gli importi di cui alle lettere a) e b) ed e) sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax ai sensi degli articoli 1136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove. ;

6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.

6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:

- a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
- b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
- c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000;
- d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;
- e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;
- f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.

B) TABELLA PER GRADI GIUDIZIO, POSIZIONI PROCESSUALI E VARIE

- **CAUSE CON VALORE INDETERMINABILE**

Cause innanzi giudice di pace € 237
Cause innanzi tribunale e Corte Appello € 518

- **CAUSE CON VALORE NON DICHIARATO**

Cause innanzi giudice di pace € 1.626

- **RICHIESTA CONDANNA PER LITE TEMERARIA**

Contributo unificato NON dovuto

- **PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO**

98

- **ISTANZA SOSPENSIONE ESECUTIVITA' SENTENZA DI PMO GRADO**

98

- **IMPUGNAZIONI**

- ✓ **Appello, appello incidentale** N.B= in materia di lavoro, assistenza e previdenza deve tenersi conto dei limiti reddituali,)

contributo unificato corrispondente al valore della causa aumentato della metà
N.B = le impugnazioni alle sentenze emesse nei procedimenti esenti nei giudizi innanzi al giudice di pace pagano il contributo unificato (circolare 20 aprile 2011 n 056105/U Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia e risoluzione n 48/E Agenzia delle Entrate)

- ✓ **Reclami**

€ 98 aumentato della metà

- ✓ **impugnazione, anche incidentale, respinta, inammissibile o improcedibile**

se il magistrato lo stabilisce in sentenza e/o ordinanza, la parte , che l'ha proposto è tenuta al pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello versato

- ✓ **impugnazione, delibere condominiali**

contributo unificato corrispondente al valore della causa

- **RICORSO IN CASSAZIONE**

contributo unificato corrispondente al valore della causa raddoppiato

- **RIASSUNZIONE DEL PROCESSO INNANZI AD ALTRO GIUDICE**

Contributo unificato in base al valore della causa

- **MODIFICA DELLA DOMANDA, DOMANDE RICONVENZIONALI, MUTAMENTO DELLA DOMANDA CHIAMATA IN CAUSA (ai sensi della cir. 65934.U del 14 maggio 2012 in presenza di più domande, es domanda riconvenzionale e chiamata di terzo, si paga un unico contributo)**

- ✓ **Proposte dalla c.d. parte diligente (che iscrive la causa)**

Contributo unificato corrispondente al valore della controversia integrato se vi è aumento del valore della causa

- ✓ **Proposte dalle altre parti**

Autonomo contributo unificato determinato in base al valore della domanda

- INTERVENTO AUTONOMO

Autonomo contributo unificato determinato in base al valore della domanda proposta (per esecuzione vedi tabella specifica)

INTERVENTO EX ART 105 COMMA 2 CPC

non è dovuto il contributo

PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE CHE RENDONO ESECUTIVO IL LODO ARBITRALE DI CUI ALL'ART. 825 C.P.C. (circ. prot. n DAG.18/07/2005.0001999, Min. Giust.)

€ 98

- GIUDIZIO AZIONATO DAL CONCESSIONARIO

circolare min. giust. DAG06/05/2008.62754.U ai sensi dell'articolo 157 DPR 115/02 coordinato con l'articolo48 DPR 602/73 sono ridotti alla metà il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio(art 30 TU spese di giustizia) e i diritti di copia. I sopra indicati diritti sono prenotati a debito a cura del concessionario

PROCEDIMENTO PER CORREZIONI ERRORI MATERIALI

Esente

RICHIESTA RILASCIO ULTERIORE COPIA IN FORMA ESECUTIVA ex art.476 cpc

Esente per i provvedimenti giurisdizionali

Contributo unificato corrispondente al valore per atti di altri pubblici ufficiali (notaio ecc)

PROCESSO PENALE

contributo unificato in relazione al quantum deciso in sentenza
nessun contributo è dovuto se la condanna è generica

PROCEDIMENTI TRIBUNALI DELLE IMPRESE

contributo unificato relativo al valore della domanda raddoppiato

RISARCIMENTO DANNI SOVRAFFOLLAMENTO (tribunale distrettuale)

valore della domanda

PROCESSO C.D. LEGGE PINTO

esente

RISARCIMENTO INGIUSTA DETENZIONE

esente

REGOLAMENTO DI BCOMPETENZA E DI GIURIASDIZIONE

valore della domanda

C) TABELLE PER PROCEDURE

1) PROCEDIMENTI EX DECRETO LEGISLATIVO n 150/2011

c.d. riduzione e semplificazione dei riti

Ai sensi delle circolari n 65934 del 14 maggio 2012 e n. 129783 del 29 settembre 2014
il mutamento del rito non ha inciso sul contributo unificato

a) -delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione (ex decreto legislativo 150/2001) (libro quarto, titolo I, capo III bis) :

- ✓ Controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato;
- ✓ Opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia;
- ✓ Controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari;
- ✓ Controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari;
- ✓ Controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale;
- ✓ Controversie in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche ;
- ✓ Impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai ;
- ✓ Impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;
- ✓ Controversie in materia di discriminazione;
€ 98

- ✓ Controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento
€ 98 x volontaria
e sul valore se vi è contestazione nel procedimento

- ✓ Controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilita' ;
Contributo corrispondente al valore della causa di merito

- ✓ Controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea;
- ✓ Opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche' agli altri provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia di diritto all'unita' familiare;
- ✓ Opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio;
- ✓ Azioni popolari e delle controversie in materia di eleggibilita', decadenza ed incompatibilita' nelle elezioni comunali, provinciali e regionali ;
- ✓ Azioni in materia di eleggibilita' e incompatibilita' nelle elezioni per il Parlamento europeo ; Impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo
Esente

b) delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione (ex decreto legislativo 150/2001) titolo I e III del libro secondo del codice di procedura civile)

- ✓ **Controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso;**
- ✓ **Controversie in materia di liquidazione degli usi civici**

Esente

- ✓ **Opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici ;**

contributo unificato corrispondente al valore della causa

c) delle controversie regolate dal rito del lavoro(ex decreto legislativo 150/2011) sezione II del capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile

- ✓ **Opposizione ad ordinanza-ingiunzione ,**
- ✓ **Opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada ;**
- ✓ **Opposizione a sanzione amministrativa in materia di stupefacenti ;**
- ✓ **Opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato;**
- ✓ **Controversie in materia di applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali -**
- ✓ **Impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti ;**
- ✓ **Opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato**

contributo unificato corrispondente al valore della causa

- ✓ **Controversie agrarie**

Esente

2) PROCEDIMENTI SPECIALI

LIBRO QUARTO, TITOLO I, CAPO I,II, III ,III bis e IV c.p.c.

- ✓ **Procedimenti d'ingiunzione** Capo I (artt. Da 633 a 656 cpc)
Contributo corrispondente al valore della causa di merito ridotto alla metà.

- ✓ **Opposizione a decreto ingiuntivo**

metà del contributo dovuto per il corrispondente valore della causa
N.B. ai sensi della circolare 14 luglio 2005 n DG 14/07/2005.1543, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia nella ipotesi di domanda riconvenzionale proposta in sede di opposizione al decreto ingiuntivo il beneficio della riduzione a metà del contributo unificato, applicabile nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, non può essere esteso anche ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale.

Ai sensi della circolare 29 settembre 2003 n 1/12244/15/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia la riduzione del contributo prevista nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo non opera nei procedimenti di impugnazione delle sentenze che decidono sulle predette opposizioni

- ✓ **L'opponente che propone chiamata di terzo o domanda riconvenzionale** è tenuto al pagamento del contributo unificato integrativo solo se il valore supera quello della domanda principale DAG10 ottobre 2014 n 0136174/U
- ✓ **Procedimento per convalida di sfratto** Capo II (artt. Da 657 a 669 cpc)
Contributo ridotto alla metà rispetto al valore.
- ✓ **Procedimenti cautelari in generale** (artt. Da 669 bis a 669 quaterdecies)
- ✓ **Procedimenti cautelari** in corso di causa(vedi circolare DG 07/02/2011.0015598.U)
- ✓ **Sequestro** (artt. Da 670 a 687 cpc)
- ✓ **Denuncia di nuova opera e danno temuto** (artt. Da 688 e 691 cpc)
- ✓ **Procedimenti di istruzione preventiva** (artt. Da 692 a 699 cpc)
- ✓ **Provvedimenti d'urgenza** (artt. Da 700 a 702 cpc)

Contributo corrispondente al valore della causa di merito ridotto alla metà.

- ✓ **Inibitoria della sentenza primo grado (art. 283 cpc)** (proposta con impugnazione incidentale)

€ 98 (circolare senza numero DAG dir. Giust. civile del 13gennaio 2006)

- ✓ **Procedimento sommario di cognizione** (art 702-bis ess)

Contributo corrispondente al valore della causa di merito ridotto alla metà.(vedi anche pagina 105)

Nel caso in cui il giudizio(ex art.702ter) prosegue nel merito si integra il contributo unificato pagando l'ulteriore metà (circolare min. giustizia n 101179.U del 4/9/2009)

Nel caso di appello(ex art.702quater) contributo unificato valore della causa aumentato della metà

- ✓ **Procedimenti possessori** Capo IV (artt. Da 703 a 705 cpc)

Contributo corrispondente al valore della causa di merito ridotto alla metà.
Secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Giustizia n° 5 del 31.7.2002 i procedimenti possessori, pur se strutturati in due fasi (l'una di cognizione sommaria e l'altra a cognizione piena), mantengono comunque una connotazione unitaria, pertanto, il contributo unificato si paga solo una volta.

- ✓ **Occupazione senza titolo** contributo commisurato al valore della causa

- ✓ **Istanza ai sensi dell'articolo 351 commi 2 e 3 cpc** (SOSPENSIONE ESECUTIVITA' SENTENZA PRIMO GRADO) (*circolare senza numero DAG dir. Giust. civile del 13 gennaio 2006*)

€ 98

- ✓ **Istanza ai sensi dell'articolo 186 ter e quater cpc**

ESENTI

3) PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LOCAZIONE

- ✓ **determinazione canone** contributo commisurato al valore della causa
- ✓ **sfratto per morosità** contributo commisurato al valore diviso a metà
Il valore dei procedimenti si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida.
- ✓ **finita locazione (licenza o sfratto)** contributo commisurato al valore diviso a metà
Il valore dei procedimenti di sfratto si determina in base all'ammontare del canone annuo.
- ✓ ***Ai sensi della circolare 28 giugno 2005 n1/7176/U/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia in materia di sfratto:***
 - 1. nell'ipotesi in cui dalla fase di cognizione sommaria si passi alla fase di cognizione ordinaria non si deve procedere ad un ulteriore versamento del contributo unificato;*
 - 2. nell'ipotesi in cui il locatore intimi lo sfratto e contestualmente proponga richiesta di ingiunzione per il pagamento di canoni scaduti deve essere corrisposto un solo contributo unificato quantificato ex art. 13, comma 3, t.u.*
- ✓ **Procedimenti in materia di comodato**
- ✓ **Occupazione senza titolo**
- ✓ **Impugnazione di delibere condominiali**

contributo unificato corrispondente al valore della causa

4) ESECUZIONI CIVILI

Ai sensi della circolare DAG 03/03/2015.0036550.U in base alla nuova formulazione dell'articolo 518 comma 6, cpc per come modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera a) del D.L. 132/2014 convertito con legge 162/2014 nelle procedure esecutive il contributo unificato deve essere versato al momento del deposito dell'istanza di assegnazione e vendita da parte del creditore procedente; nell'ipotesi in cui il creditore procedente effettui contestualmente il deposito della nota di iscrizione a ruolo, del titolo, del verbale di pignoramento e dell'istanza di assegnazione e vendita dovrà provvedere anche al pagamento del contributo unificato

- ✓ **Procedimenti di Esecuzione Immobiliare** € 278
- ✓ **Procedimenti di Esecuzione Mobiliare** (importo inferiore a 2.500 euro) € 43
- ✓ **Procedimenti di Esecuzione Mobiliare** (importo pari o superiore a 2.500 euro) € 139
- ✓ **Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c)** € 168
- ✓ **Procedimenti esecutivi per consegna e rilascio** € 139
- ✓ **Opposizione all'esecuzione art 615 cpc**(giudizio ordinario)

contributo unificato secondo il valore della causa

Ai sensi della circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/04, Min. Giust. Dip, Aff.

✓ **Opposizione di terzo all'esecuzione ex art 619 cpc**

valore della causa

circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/04, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia

- ✓ Ai sensi della circolare DAG 03/03/2015.0036550.U **non è dovuto il contributo unificato** nel giudizio di opposizione all'esecuzione, di opposizione agli atti esecutivi e quello di opposizione di terzo, **proposti ad esecuzione già iniziata**, dinnanzi al giudice dell'esecuzione, ex artt 615, comma 2, 617, comma 2 e 619 danno luogo ad una fase incidentale che si innesta nell'ambito del processo esecutivo pendente
- ✓ Ai sensi della **circolare 18 marzo 2013 n 0041572/U, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia** non è dovuto il contributo unificato in caso di istanza di distribuzione presentata da uno dei creditori intervenuti nella procedura esecutiva mobiliare
- ✓ Non è dovuto il contributo unificato nei procedimenti relativi **al recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa** (*circolare DAG14/05/2012.0065934.U*)
- ✓ Non è dovuto il contributo unificato nei procedimenti relativi **alla esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze emesse nei giudizi di lavoro** (*circolare DAG14/05/2012.0065934.U*)
- ✓ Ai sensi della **circolare DAG.09/07/2014 numerazione illeggibile** non è dovuto il contributo unificato nelle procedure esecutive sia mobiliari che immobiliari attivate per il recupero di crediti di lavoro fondati su decreti ingiuntivi o verbali di conciliazione
- ✓ **Contributo unificato nei procedimenti esecuzione forzata a seguito di condanna in materia di equa riparazione Circolare DAG 07/04/2008.0048948.U** “ ..si ritiene che il processo di esecuzione relativo ad una sentenza di condanna dello stato per irragionevole durata del processo non possa considerarsi esente dal pagamento del contributo unificato..”
- ✓ Ai sensi della **circolare 18 marzo 2013 n 0041572/U, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia** non è dovuto il contributo unificato in caso di istanza di distribuzione presentata da uno dei creditori intervenuti nella procedura esecutiva mobiliare
- ✓ Ai sensi della **circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/04, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia** **l'opposizione all'esecuzione(art. 615 cpc) e l'opposizione di terzo all'esecuzione (art. 619 cpc)** quali azioni che introducono normali ed ordinari processi di cognizione soggiacciono alle regole generali e quindi sono soggette al versamento del contributo unificato al momento della iscrizione della causa a ruolo secondo il valore della domanda, **l'opposizione ex art 617 (cpc)** soggiace al contributo fisso ex art 13 comma 5 bis testo unico spese d giustizia
- ✓ Dovuto il contributo unificato, in misura fissa, negli interventi in materia di esecuzione civile mobiliare e immobiliare solo quando l'interveniente propone istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati **circolare ministeriale DAG 05/07/2012.0094920.U**
- ✓ Dovuto il contributo unificato nei procedimenti di opposizione all'esecuzione ed a quelli di opposizione agli atti esecutivi relativi ai giudizi di lavoro **circolare ministeriale DAG 14/05/2012.0065934.U**

✓ **Processo esecutivo per consegna o rilascio ex art. 605 e ss cpc.**

€ 139 (metà del contributo previsto per i processi di esecuzione immobiliare circ. 65934.u del 14 maggio 2012)

✓ **Procedimenti di Esecuzione Immobiliare(separazione e divorzio)**

€ 279,

ESENTE se a favore della prole

- ✓ **Procedimenti di Esecuzione Mobiliare(separazione e divorzio)** (importo inferiore a 2.500 euro)

€ 43
ESENTE se a favore della prole
- ✓ **Procedimenti di Esecuzione Mobiliare (separazione e divorzio)** (importo pari o superiore a 2.500 euro)

€ 139
ESENTE se a favore della prole
- ✓ **Procedure esecutive e cautelari dirette ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui all'articolo 5 e 6 legge 1 luglio 1970 n 898**

Esenti
- ✓ **Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c)**

€ 168
- ✓ **Opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi (art. 615, comma 2, e 617 cpc) relativi ai giudizi di lavoro, assistenziali, previdenziali e pubblico impiego con reddito superiore ad € 31.884,48 e ai giudizi di separazione e divorzio**

€ 168
- ✓ **Ricorso ex art. 624 cpc (camerale) relativi ai giudizi di lavoro, assistenziali, previdenziali e pubblico impiego con reddito superiore ad € 31.884,48 e ai giudizi di separazione e divorzio**

€ 98
- ✓ **reclamo ex art. 624, comma 2 e art 630 cpc relativi ai giudizi di lavoro, assistenziali, previdenziali e pubblico impiego con reddito superiore ad € 31.884,48 e ai giudizi di separazione e divorzio**

€ 98 aumentato della metà
- ✓ **Reclamo avverso l'opposizione ai pignoramenti presso terzi ex art 72-bis DPR 602/1975**

€ 98 aumentato della metà
- ✓ **Accertamento obbligo del terzo di terzo a seguito pignoramento presso terzi per crediti di lavoro (art. 549 cpc)**

valore della causa se superiori al reddito per esenzione (€ 32298,99)
- ✓ **Reclamo avverso i provvedimenti di cui agli artt. 624 e 630 cpc**

€ 98 aumentato della metà
- ✓ **Intervento**

Il contributo unificato secondo gli importi di cui al 2 comma articolo 13 è dovuto solo se il creditore che interviene proponga istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati (DAG.05/07/2012.0094920.U)
- ✓ **Differimento della vendita a richiesta di parte**

Esente

- ✓ **Procedimenti relativi alla esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro, nonché quelli relativi al recupero del credito per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa**

Esente
Circolare DAG14/05/2012.0065934.U

- ✓ **Istanze per la restituzione dei titoli**

Esente (dovuta l'imposta di bollo)

- ✓ **Istanza sospensione ex articolo 373 cpc** € 98
- ✓ **Istanze di conversione (istanza di vendita presentata)**

Esente

- ✓ **Istanze di conversione (in assenza istanza di vendita)**

Esente (dovuta l'imposta di bollo)
- ✓ **Istanze di estinzione(in assenza istanza di vendita)**

Esente (dovuta l'imposta di bollo)

- ✓ **Istanze di cancellazione trascrizione (in assenza istanza di vendita)**

Esente (dovuta l'imposta di bollo)

- ✓ **Omessa costituzione del creditore nel pignoramento presso terzi**

Nessun contributo è dovuto e non si recuperano le spese sostenute.

- ✓ **Dichiarazione di inefficacia del pignoramento immobiliare con conseguente cancellazione della trascrizione eseguita e ricorso per l'estinzione del processo esecutivo per l'inattività delle parti (ex artt. 630 e 631 c.p.c.) -**

non dovuto il pagamento del contributo unificato nell'ipotesi in cui manchi l'istanza di assegnazione o di vendita

- ✓ **Domanda di estinzione della procedura esecutiva (o di inefficacia del pignoramento) e di cancellazione della trascrizione dell'atto di pignoramento,**

Esente (dovuta l'imposta di bollo sull'istanza)

- ✓ **Conversione del pignoramento *ex art. 495 cpc***

Esente (a prescindere se sia stata o meno presentata istanza di vendita o assegnazione) sull'istanza è dovuta l'imposta di bollo

- ✓ **ricorsi ex articolo 7 R.D.L. n 436/1927. "i ricorsi per sequestro di autoveicoli"**

contributo sarà quello relativo all'esecuzione mobiliare ai sensi della circolare n 4/602/6379 del 2 giugno 1979 i procedimenti pagano il contributo relativo ai procedimenti in materia di esecuzione

- ✓ **Procedimenti esecuzione forzata a seguito di condanna in materia di equa riparazione**

contributo unificato secondo il valore della causa (circolare DAG 07/08/2008.0048948.U)

✓ **Recupero onorari nel processo esecutivo**

contributo unificato secondo il valore della causa
Ai sensi della circolare 9 dicembre 2004 n1/13193/U/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia non opera l'esenzione nel caso in cui definita una controversia di lavoro e disposta la distrazione delle spese l'avvocato agisca per il recupero delle stesse L'esenzione opera solo nel caso di recupero congiunto delle spettanze stabilite in sentenza per il vincitore e dei compensi distratti.

✓ **Degli obblighi di fare e di non fare (art.612 cpc)**

€ 121

Ai sensi della circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/04, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia per i procedimenti relativi alla esecuzione forzata degli obblighi di fare il contributo unificato va pagato al momento del ricorso al giudice dell'esecuzione

✓ **Controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilita' (competente come giudice di unico grado Corte di appello) ;**

Contributo corrispondente al valore della causa di merito

✓ **Istanza per ricerca telematica dei beni da sottoporre a pignoramento ex art 492-bis cpc**

€ 43

5) FALLIMENTI

✓ **Istanza di fallimento**

€ 98

✓ **Procedure Concorsuali e fallimentari (dalle sentenze dichiarative di fallimento alla chiusura)**

€ 851

✓ **Istanza di chiusura del fallimento**

Esente

(circolare 29 settembre 2003 n 1/12244/15/44)

✓ **Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento**

metà del contributo dovuto per il corrispondente valore della sentenza impugnata

N.B. Ai sensi della circolare, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia n 1/12244/15/44 del 29 settembre 2003 la riduzione del contributo prevista nei giudizi di opposizione alla dichiarazione di fallimento non opera nei procedimenti di impugnazione delle sentenze che decidono sulle predette opposizioni

✓ **Opposizione al decreto che rende esecutivo lo stato passivo**

€ 98 (vedi pag 68)

✓ **Procedimenti in Camera di Consiglio del Tribunale Fallimentare**

€ 98

- ✓ **Decreto Omologa concordato preventivo** € 98
- ✓ **Reclamo Decreto Omologa concordato preventivo** € 98 aumentato della metà
- ✓ **Vendita immobili fallimento** € 278
- ✓ **Ricorso per insinuazione tardiva o tempestiva** Esente
- ✓ **Domande di ammissione al passivo nelle amministrazioni straordinarie** Esente
(circolare 24 febbraio 2006 n 1/2638/44/U-O4)
- ✓ **Reclamo artt 26 e 36 legge fallimentare** importo di € 98 aumentato della metà
- ✓ **sovraindebitamento:**
 - deposito della proposta del debitore, impugnazione e risoluzione del creditore € 98
 - reclamo importo di € 98 aumentato della metà
- ✓ **nomina professionista organismo composizione crisi da sovraindebitamento** € 98
- ✓ **Procedimento di esdebitazione** *(circolare DAG08/09/2010.0114831.U)* € 98
- ✓ **Procedimenti relativi al recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa** *(circolare DAG14/05/2012.0065934.U)* Esente

6) PROCEDIMENTI IN MATERIA FAMILIARE

- ✓ **Cause relative alla prole minore di età** Esente
- ✓ **Protezione abusi familiari** Esente

ù7) PROCEDIMENTI IN MATERIA Di SEPARAZIONE E/O DIVORZIO (per il giudizio di esecuzione vedi punto n 4 e la successiva scheda riepilogativa)

- ✓ **Separazione dei coniugi (artt dal 706 al 710 cpc)** € 98
- ✓ **Separazione consensuale ex articolo 711 cpc** € 43
- ✓ **Separazione(divorzio) ex art. 4 legge 898/70** € 98
- ✓ **Separazione(divorzio) ex art. 4 legge 898/70,comma 16,(consensuale)** € 43
- ✓ **Procedure anche esecutive e cautelari dirette ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui all'articolo 5 e 6 legge 1 luglio 1970 n 898** Esenti(art. 19 legge 74/87)
- ✓ **reclamo ex art. 624, comma 2 e art 630 cpc relativi ai giudizi di lavoro, assistenziali, previdenziali e pubblico impiego con reddito superiore ad € 34.585,23 e ai giudizi di separazione e divorzio** € 98 aumentato della metà

- ✓ Separazione dei coniugi (artt dal 706 al 710 cpc) € 98
- ✓ Separazione consensuale ex articolo 711 cpc € 43
- ✓ Annullamento del matrimonio € 518 (per valore indeterminabile)
- ✓ Modifiche condizioni separazione o divorzio € 98

- ✓ **Negoziante assistita art 6 comma 2 legge 10.11.2014 (soluzioni consensuali di separazione personale , di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o divorzio)**

Esente

sia nella fase innanzi al Procuratore della Repubblica
sia nella eventuale fase innanzi al Presidente del Tribunale
circolare DAG.29/7/2015.0111198.U

8) RICORSO AVVERSO IL DIVIETO TEMPORANEO DI NOZZE art. 88 codice civile procedimento in camera di consiglio € 98

9) RICORSO AVVERSO IL RIFIUTO DELLA PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO art 98 codice civile procedimento in camera di consiglio € 98

10) ACCERTAMENTO O DISCONOSCIMENTO PATERNITA'

- ✓ **Accertamento paternità** € 98 (esente se promossa per conto di minore)
- ✓ **Disconoscimento paternità** valore indeterminabile(a seguito sentenza corte costituzionale che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art.274cc)
(esente se promossa per conto di minore)

11) PROCEDIMENTI IN MATERIA DI ADOZIONE E AFFILIAZIONE

Esenti

12) PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE E PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO

Il decreto legislativo 1 settembre 2011 n 150 (semplificazione dei riti) “*non ha in alcun modo modificato l'impianto fiscale del DPR 30 maggio 2002 n 115 in tema di contributo unificato. Nessuna variazione è stata infatti apportata all'art. 13 del testo unico spese di giustizia. Di conseguenza in tema di volontaria giurisdizione deve ritenersi che per tale materia continui ad applicarsi il contributo unificato previsto dall'art. 13, primo comma, lettera b) del DPR n 115/2002 sebbene il Dlgs 1 settembre 2011 n 150 preveda che tali procedimenti siano disciplinati dalle norme sul rito sommario di cognizione” Circolare Ministero giustizia n 65934/U del 14 maggio 2012*

Ai procedimenti riconducibili nella categoria della volontaria giurisdizione, indipendentemente dal rito a cui sono assoggettati a norma del decreto legislativo n 150/2011 deve essere applicato il contributo unificato previsto dall'articolo 13 primo comma lettera b) del DPR 115/02

- ✓ **Procedimenti di volontaria giurisdizione** € 98
- ✓ **Procedimenti in Camera di Consiglio** (artt. Da 737 a 742 bis cpc) € 98 aumentato della metà
- ✓ **Reclami contro i provvedimenti cautelari** (Circ. Ministeriale n.5 del 31-7-2002) € 98 aumentato meta

13) TUTELE, AFFILIAZIONE, AFFIDAMENTO, MISURE DI PROTEZIONE DELLE PERSONE PRIVE IN TUTTO O IN PARTE DI AUTONOMIA, Interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno (artt 46 e 46bis disp att.codice civile) **ASSENZA O MORTE PRESUNTA** (art. 49 e 58 cc)

ESENTE

14) EREDITA GIACENTE

€ 98

Ai sensi della circolare ministeriale DAG16/05/2014.0070387.U

- ✓ *le istanze presentate dal curatore al giudice che l'ha nominato non danno luogo all'apertura di autonomi procedimenti ma costituiscono modalità attraverso le quali viene esercitata dal giudice la vigilanza stili 'operato del curatore'. Di conseguenza, su tali istanze non deve essere percepito né il contributo unificato né l'importo forfettario di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002.*
- ✓ *le istanze del curatore volte ad ottenere, ad esempio, l'autorizzazione alla vendita dei beni immobili, di cui al comma 2 dell'articolo 783 del c.pc, danno luogo ad un procedimento del tutto autonomo per il quale è competente il Tribunale, in composizione collegiale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato secondo il procedimento previsto dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. In tale ipotesi, trattandosi di autonomo ricorso rimesso alla competenza del Tribunale, è dovuto il versamento sia del contributo unificato (ndr € 85 essendo camerale) che dell'importo forfettario di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002.*
- ✓ *l'istanza volta ad ottenere la proroga dei termini di durata dell'ufficio di esecutore testamentario "apre un autonomo procedimento" che si instaura con la presentazione di un ricorso, si svolge nelle forme del procedimento in camera di consiglio e si conclude con ordinanza reclamabile innanzi al Tribunale in composizione collegiale (art. 703, comma 3, c.c. ed art. 749 c.p.c.). di conseguenza, anche in questo caso l'ufficio giudiziario devia richiedere sia il versamento del contributo unificato (ndr € 85 essendo camerale) che dell'importo forfettario previsto dall'articolo 30 de! D.P.R. n, 115/2002.*

15) PROCEDIMENTI IN MATERIA Di LAVORO E PREVIDENZA E PUBBLICO IMPIEGO (per i giudizi di esecuzione vedi punto 4 e la successiva scheda riepilogativa)

Si paga il contributo se il lavoratore ha un reddito imponibile(per il quale si tiene conto del reddito complessivo della famiglia ai sensi della circolare 65934.U del 14 maggio 2012) ai fini dell'imposta personale risultante dall'ultima dichiarazione pari al doppio dell'importo previsto dall'art. 76 DPR 115/02 attualmente 11.528,41 x 3= 34.585,23 (DM 7/5/2015 in GU 12/8/2015)

- ✓ **Nei giudizi instaurati innanzi alla Corte di Cassazione in materia di previdenza ed assistenza e per i procedimenti in materiai lavoro o di pubblico impiego NON opera l'esenzione in base al reddito** (circolare 65934.U del 14 maggio 2012)
- ✓ Non è dovuto il pagamento del contributo unificato nelle cause **ex art 28 l 300/1970(statuto dei lavoratori)**(ministero giustizia dg.DAG.09/01/2013.0003169.U)

- ✓ Dovuto il contributo unificato, per i procedimenti in materia di previdenza, assistenza obbligatoria e per quelli individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego promossi da persone giuridiche, INPS compresa, **circolare ministeriale DAG 14/05/2012.0065934.U**
- ✓ **L'INAIL** è tenuta al pagamento del contributo unificato nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatoria (ministero giustizia dg.DAG.09/01/2013.0003169.U)
- ✓ **Controversie di previdenza e assistenza** € 43
- ✓ **Controversie lavoro e pubblico impiego** contributo ridotto alla metà
- ✓ **accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale ed assistenziale** contributo ridotto alla metà
- ✓ **cautelari** contributo ridotto alla metà
- ✓ **decreti ingiuntivi in materia di lavoro** contributo ridotto della metà
- ✓ **opposizione ai decreti ingiuntivi in materia di lavoro** contributo ridotto della metà
- ✓ Non è dovuto il pagamento del contributo unificato nelle cause **ex art 28 l 300/1970 (statuto dei lavoratori)**(ministero giustizia dg.DAG.09/01/2013.0003169.U)
- ✓ **Opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi (art. 615, comma 2, e 617 cpc) relativi ai giudizi di lavoro, assistenziali, previdenziali e pubblico impiego con reddito superiore ad € 34.585,23 e ai giudizi di separazione e divorzio** € 168
- ✓ **Ricorso ex art. 624 cpc (camerale) relativi ai giudizi di lavoro, assistenziali, previdenziali e pubblico impiego con reddito superiore ad € 34.585,23 e ai giudizi di separazione e divorzio** € 98
- ✓ **reclamo ex art. 624, comma 2 e art 630 cpc relativi ai giudizi di lavoro, assistenziali, previdenziali e pubblico impiego con reddito superiore ad € 34.585,23 e ai giudizi di separazione e divorzio** € 98 aumentato della metà
- ✓ Non è dovuto il contributo unificato nei procedimenti relativi **al recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa** (*circolare DAG14/05/2012.0065934.U*)
- ✓ Non è dovuto il contributo unificato nei procedimenti relativi **alla esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze emesse nei giudizi di lavoro** (*circolare DAG14/05/2012.0065934.U*)
- ✓ Ai sensi della **circolare DAG.09/07/2014 numerazione illeggibile** non è dovuto il contributo unificato nelle procedure esecutive sia mobiliari che immobiliari attivate per il recupero di crediti di lavoro fondati su decreti ingiuntivi o verbali di conciliazione

16) LEGGI SPECIALI E NORMATIVA CODICISTICA CIVILE

- ✓ **Legge 689/81 (opposizione ingiunzioni amministrative)**(vedi anche specifica tabella)
- ✓ **richiesta condanna per lite temeraria ex art 93 cpc**
Contributo unificato NON dovuto
- ✓ **legge 319/58 (lavoro e pubblico impiego)**
Contributo unificato ridotto alla metà per redditi superiori a € 34.585,23
- ✓ **opposizione a decreto di pagamento ex art 84 e 170 T.U (liquidazioni ad ausiliari, difensori, consulenti tecnici di parte, custodie imprese per demolizione)**
€ 98
- ✓ **opposizione sanzioni assegni legge 386/90 (richiama la 689/81)**
contributo unificato corrispondente al valore della causa
- ✓ **cause elettorali** Esente
- ✓ **rimedi risarcitori in favore di detenuti e internati**, Decreto Legge n. 92/2014 convertito con legge n 117 dell'11 luglio 2014.
€ 98
- ✓ **Ingiusta detenzione** Esente
- ✓ **Legge Pinto (lungaggine processuale)** Esente
- ✓ **Amministratore dei beni sequestrati ricorsi ex art. 2 octies, settimo comma, legge 575/65** avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione del compenso e il rimborso delle spese in favore valore della causa
(circolare 20 giugno 2006 n 66030 Min. Giust. Dip. Aff. Giustizia)
- ✓ **Procedura di cancellazione di imprese e società non operative dal registro delle imprese** articoli 2 e 3 DPR 247/2004 nota 16 giugno 2008 Esente
- ✓ **Procedure instaurate dai consorzi per aree di sviluppo industriale (DPR 218/78)**
contributo secondo il valore e prenotato a debito
(circolare DAG 7/10/2005.0022051.u)
- ✓ **Procedure innanzi tribunale delle imprese (DL 1/2012 convertito con L. 27/2012)**
contributo secondo il valore raddoppiato
- ✓ nei **procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti della commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato politico** è dovuto il contributo unificato per l'importo previsto per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI del codice di procedura civile, ai sensi del comma 1, lett. b) dell'articolo 13 del DPR 30 maggio 2002 n 115
- ✓ **procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato** pagano il contributo unificato (nd=quello relativo alle camere di consiglio)

- ✓ **Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale** legge 346/76
contributo secondo il valore della causa
- ✓ **Affrancamento fondi enfiteutici** Esenti
- ✓ **Mediazione e conciliazione (verbale di omologa) Legge 28/2011** € 98
- ✓ **Assegnazione di pegno ex art 2798 e 2804 codice civile** € 98
- ✓ **Reclamo ex art 2674-bis codice civile** € 98
- ✓ **Assegnazione di pegno ex art 2798 e 2804 codice civile** € 98
- ✓ **Procedure instaurate dagli Istituti Autonomi case Popolari**
contributo secondo il valore della causa
Il regime fiscale di esenzione per gli atti nei procedimenti promossi dagli Istituti Autonomi case popolari per lo sfratto degli inquilini morosi e/o per il recupero dei canoni dovuti ex articolo 33 R.D. 28 aprile 1938 n 1165, ai sensi del quale la procedura in oggetto era esente dalle imposte di bollo e di registro, **NON** opera più essendo il richiamato articolo 33 abrogato dal DPR 642/1972 che non ne richiama le ipotesi di esenzione nella relativa tabella B “ atti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto” trovando quindi applicazione l’articolo 20, relativo ad atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi di cui alla Tariffa allegata A “atti, documenti e registri soggetti all’imposta sin dall’origine” di cui al richiamato DPR 642/72
Ai sensi della circolare ministeriale giustizia prot. n 5/181/03-1/RG del febbraio 2000 l’atto di precetto nei procedimenti in questione non è esente dall’imposta di bollo.

17) PROCEDIMENTO EUROPEO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO. Regolamento CE 1896/2006

metà del contributo dovuto per il corrispondente valore della causa
(circolare ministero giustizia DAG.02/09/2010.0113135.U)

18) PROCEDIMENTO EUROPEO CAUSE DI MODESTA ENTITA’. Regolamento CE 861/2007

contributo secondo il valore della causa
in assenza di diversa disposizione normativa e/o
ministeriale

19) ATTIVITA' NON GIURISDIZIONALI

- ✓ **Rinunzia eredità** Esente
- ✓ **Accettazione eredità beneficio di inventario** Esente
- ✓ **Atto notorio** Esente
- ✓ **Perizia giurata** Esente
- ✓ **Redazione inventario accettazione eredità o richiesta proroga per accettazione (escluso eredi minorenni)** € 98
il pagamento in materia non risulta da nessuna disposizione normativa e/o ministeriale ma da indicazioni in sede ispettiva personalmente ritengo che in materia non debba essere percepito alcun contributo unificato trattandosi di attività non giurisdizionale e “ *il contributo unificato opera nell’ambito del procedimento giurisdizionale*”

D) DECRETO LEGGE 98/2011 convertito con LEGGE 111/2011

TABELLA RIEPILOGATIVA

CONTROVERSIE LAVORO PREVIDENZA E ASSISTENZA

Controversie previdenza e assistenza obbligatoria	Contributo unificato € 43 per redditi superiori ad € 34.585,23	Diritti di copia NO Si uso studio	Diritto ex art 30 NO	Imposta di Registro NO
Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego	Contributo unificato Metà del valore della causa per redditi superiori ad € 34.585,23	Diritti di copia NO Si uso studio	Diritto ex art 30 NO	Imposta di Registro NO
Decreti Ingiuntivi Controversie previdenza e assistenza obbligatoria (ipotesi residuali)	Contributo unificato Metà del valore della causa per redditi superiori ad € 34.585,23	Diritti di copia NO Si uso studio	Diritto ex art 30 NO	Imposta di Registro NO
Opposizione Decreti Ingiuntivi e cautelari Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego	Contributo unificato metà del valore della causa per redditi superiori ad € 34.585,23	Diritti di copia NO Si uso studio	Diritto ex art 30 NO	Imposta di Registro NO

Nelle opposizioni alle cartelle esattoriali se presentata da persona giuridica(comprese imprese individuali) non si applica l'esenzione di reddito e il contributo dovuto é

1) opposizione ex art. 22 l689/81 e opposizione esecuzione in base al valore della domanda

2) opposizione atti esecutivi € 168

Nei casi 1 e 2 non dovuto diritto ex art 30 TU spese di giustizia, diritto di copia e registrazione

Ai fini dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato in materia di lavoro, pubblico impiego, previdenza ed assistenza obbligatoria le parti possono presentare autocertificazione ai sensi della vigente normativa

Alle autocertificazioni di cui sopra andrà allegata copia di un documento di identità della parte

La cancelleria lavoro e previdenza avrà cura di inviare a campione, il dieci per cento delle autocertificazioni relative alle cause iscritte ogni tre mesi, all'Agenzia delle Entrate per la verifica delle dichiarazioni

Per le amministrazioni pubbliche gli importi relativi al contributo unificato sarà prenotato a debito

L'INPS in assenza di normativa specifica in materia corrisponderà il contributo unificato

E) DECRETO LEGGE 98/2011 convertito con LEGGE 111/2011
TABELLA RIEPILOGATIVA
PROCESSO ESECUTIVO MOBILIARE E IMMOBILIARE
RELATIVO A CONTROVERSIE PREVIDENZA E ASSISTENZA
OBBLIGATORIA
CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO
E RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

PROCESSI ESECUTIVI MOBILIARI e IMMOBILIARE	ESENTE Circ DAG14/05/2012 0065934.U	Diritti di copia NO Si uso studio	Diritto ex art 30 NO	Imposta di Registro NO
OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE	Contributo unificato In base al valore per redditi superiori ad € 34.585,23	Diritti di copia NO Si uso studio	Diritto ex art 30 NO	Imposta di Registro NO
PROCESSI DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI 617 cpc	Contributo unificato € 168 per redditi superiori ad € 34.585,23	Diritti di copia NO Si uso studio	Diritto ex art 30 NO	Imposta di Registro NO
RICORSO ex Art 624 cpc Camerali	Contributo unificato € 98 per redditi superiori ad € 34.585,23	Diritti di copia NO Si uso studio	Diritti ex art. 30 NO	Imposta di registro NO
RECLAMO Art 624, 2° comma e 630 cpc Camerali	Contributo unificato € 98 aumentato della meta per redditi superiori ad € 34.585,23	Diritti di copia NO Si uso studio	Diritti ex art. 30 NO	Imposta di registro NO

Ai fini dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato in materia di lavoro, pubblico impiego, previdenza ed assistenza obbligatoria le parti possono presentare autocertificazione ai sensi della vigente normativa

Alle autocertificazioni di cui sopra andrà allegata copia di un documento di identità della parte

La cancelleria esecuzioni avrà cura di inviare a campione, il dieci per cento delle autocertificazioni relative alle cause iscritte ogni tre mesi, all'Agenzia delle Entrate per la verifica delle dichiarazioni

Per le amministrazioni pubbliche gli importi relativi al contributo unificato sarà prenotato a debito

F) DECRETO LEGGE 98/2011 convertito con LEGGE 111/2011
TABELLA RIEPILOGATIVA
PROCESSO ESECUTIVO MOBILIARE E IMMOBILIARE
RELATIVO CONTROVERSIE IN MATERIA DI SEPARAZIONE DEI CONIUGI
E DIVORZIO

PROCESSI ESECUTIVI MOBILIARI Valore inferiore € 2500	Contributo unificato € 43 ESENTE prole	Diritti di copia NO Si uso studio	Diritto ex art 30 NO	Imposta Registro NO
PROCESSI ESECUTIVI MOBILIARI Valore superiore € 2500	Contributo unificato € 139 ESENTE prole	Diritti di copia NO Si uso studio	Diritto ex art 30 NO	Imposta i Registro NO
PROCESSI ESECUTIVI IMMOBILIARI	Contributo unificato € 279	Diritti di copia NO Si uso studio	Diritto ex art 30 NO	Imposta Registro NO
PROCESSI DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI Art 615, 2° c e 617 cpc	Contributo unificato € 168	Diritti di copia NO Si uso studio	Diritto ex art 30 NO	Imposta di Registro NO
PROCESSI DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI Art 624 e 630 cpc (Camerali)	Contributo unificato € 98 aumentato della meta	Diritti di copia NO Si uso studio	Diritti ex art. 30 NO	Imposta di registro NO
PROCESSI DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE	Contributo unificato In base al valore	Diritti di Copia NO Si uso studio	Diritto ex art. 30 NO	Imposta di registro NO
RICORSO ex Art 624 cpc Camerali	Contributo unificato € 98	Diritti di copia NO Si uso studio	Diritti ex art. 30 NO	Imposta di registro NO
RECLAMO Art 624, 2° c, e 630 cpc Camerali	Contributo unificato € 98 aumentato della meta	Diritti di copia NO Si uso studio	Diritti ex art. 30 NO	Imposta di registro NO
Procedure esecutive o cautelari per ottenere corresponsione o revisione assegni ex artt. 5 e 6 legge 898/1970	Contributo unificato ESENTI	Diritti di Copia NO Si uso studio	Diritti ex art. 30 NO	Imposta registro No

**G) TABELLA RIEPILOGATIVA OPPOSIZIONE SANZIONI
AMMINISTRATIVE, CARTELLE ESATTORIALI E FERMO AMMINISTRATIVO**

	CONTRIBUTO UNIFICATO	INDENNITA' ex art. 30 T.U.	DIRITTI di COPIA	IMPOSTA DI REGISTRO
CARTELLA ESATTORIALE				
Procedimento ex L.689/81	SI valore della causa	SI NO innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91	NO Si uso studio	NO
Procedimento ex art 615, c.p.c.	SI valore della causa	SI NO giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91	SI NO giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91 SI uso studio	SI NO giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91 no giudizi entrate iscritte a ruolo ex art 66 comma 2 Dlvo 122/99 no giudizi tasse e tributi ex art 5 allegato A DPR 132/1986
Procedimento ex art 617 c.p.c.	SI € 168	SI	SI	SI no giudizi entrate iscritte a ruolo ex art 66 comma 2 Dlvo 122/99 no giudizi tasse e tributi ex art 5 allegato A DPR 132/1986

OPPOSIZIONE SANZIONI ACCESSORIE	SI Importo valore indeterminabile	SI	NO Si uso studio	NO
APPELLO ex art. 26 L.40/06	SI valore della causa Aumentato della metà	SI	NO Si uso studio	NO
FERMO AMMINISTRATIVO art. 57 DPR 602/73 Opposizione all'esecuzione	SI valore della causa	SI NO giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91	SI NO giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91 Si uso studio	SI NO giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91 no giudizi entrate iscritte a ruolo ex art 66 comma 2 Dlvo 122/99 no giudizi tasse e tributi ex art 5 allegato A DPR 132/1986
Opposizione agli atti esecutivi	SI € 168	SI	SI	SI no giudizi entrate iscritte a ruolo ex art 66 comma 2 Dlvo 122/99 no giudizi tasse e tributi ex art 5 allegato A DPR 132/1986